



UNIONE
EUROPEA



REGIONE
TOSCANA



REPUBBLICA
ITALIANA



**Regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio
del 17 maggio 1999**

**PIANO DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE TOSCANA**

Parte III, IV, VI

2000-2006

PARTE III
LE RISORSE FINANZIARIE

PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA 2000-2006

Tabella di pianificazione finanziaria

(Milioni di Euro)

		2000			2001			2002			2003			2004			2005			2006			TOTALE		
		Spesa pub.	Quota UE	Quota priv.	Spesa pub.	Quota UE	Quota priv.	Spesa pub.	Quota UE	Quota priv.	Spesa pub.	Quota UE	Quota priv.	Spesa pub.	Quota UE	Quota priv.	Spesa pub.	Quota UE	Quota priv.	Spesa pub.	Quota UE	Quota priv.	Spesa pub.	Quota UE	Quota priv.
ASSE 1		3,764	1,429	3,600	22,554	10,497	5,087	24,096	10,286	18,547	38,305	14,705	32,617	37,661	12,840	42,759	28,701	10,524	28,633	20,635	8,910	12,201	175,715	69,190	143,444
Misura 1	a.	2,188	0,700	2,568	4,334	1,387	5,087	6,086	1,948	7,145	22,857	7,314	26,832	31,429	10,057	36,895	19,406	6,210	22,781	6,301	2,016	7,396	92,600	29,632	108,704
Misura 2	b.	0,357	0,179		17,877	8,938		11,935	5,967		11,745	5,872		2,137	1,069		5,306	2,653		11,544	5,772		60,902	30,451	
Misura 3	c.	0,082	0,041	0,021	0,000	0,000	0,000	0,275	0,138	0,069	0,472	0,236	0,118	0,788	0,394	0,197	0,743	0,371	0,186	0,600	0,300	0,150	2,961	1,480	0,740
Misura 4	d.	0,661	0,330		0,344	0,172		0,466	0,233		0,564	0,282		0,640	0,320		0,580	0,290		0,000	0,000		3,253	1,627	
di cui 2079/92		0,589	0,295		0,187	0,094		0,187	0,094		0,178	0,089		0,155	0,078		0,121	0,061		0,101	0,051		1,519	0,759	
Misura 7	g.	0,476	0,179	1,012	0,000	0,000	0,000	5,333	2,000	11,333	2,667	1,000	5,667	2,667	1,000	5,667	2,667	1,000	5,667	2,190	0,821	4,655	16,000	6,000	34,000
ASSE 2		86,222	43,036	2,808	67,006	33,431	2,792	63,689	31,636	4,848	48,030	23,099	13,230	47,608	22,876	14,420	59,103	28,422	17,443	71,480	34,744	16,479	443,138	217,244	72,020
Misura 5	e.	0,232	0,116		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,232	0,116	
Misura 6	f.	69,725	34,862		49,759	24,873		45,032	22,516		30,333	15,097		28,924	14,462		37,400	18,700		51,531	25,841		312,703	156,352	
di cui 2078/92		64,143	32,072		47,964	23,982		41,720	20,860		20,148	10,074		2,096	1,048		1,270	0,635		1,258	0,629		178,599	89,299	
Misura 8.1	h.	15,365	7,682	1,707	16,459	8,230	1,829	16,160	8,080	1,796	7,559	3,780	0,840	7,575	3,787	0,842	8,174	4,087	0,908	7,113	3,557	0,790	78,405	39,203	8,712
di cui 2080/92		15,365	7,682	1,707	16,459	8,230	1,829	16,010	8,005	1,779	4,648	2,324	0,516	4,648	2,324	0,516	3,873	1,937	0,430	3,873	1,937	0,430	64,877	32,439	7,209
Misura 8.2	i.	0,900	0,375	1,100	0,788	0,328	0,963	2,497	1,040	3,052	10,138	4,222	12,391	11,110	4,627	13,579	13,528	5,634	16,534	12,836	5,346	15,689	51,797	21,574	63,308
ASSE 3		2,511	1,119	2,010	1,389	0,554	1,695	6,691	2,752	7,794	21,828	8,889	25,822	30,425	12,284	37,119	24,682	10,134	29,129	11,185	4,751	12,214	98,710	40,482	115,782
Misura 9.1	k.	0,054	0,027	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,054	0,027	0,013
Misura 9.2	l.	0,041	0,021	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041	0,021	0,041
Misura 9.3	m.	0,071	0,036	0,000	0,254	0,127	0,000	0,411	0,205	0,078	0,664	0,332	0,210	0,856	0,428	0,482	0,768	0,384	1,153	0,880	0,440	1,565	3,904	1,952	3,487
Misura 9.4	n.	0,214	0,107	0,083	0,000	0,000	0,000	1,534	0,767	0,597	2,360	1,180	0,918	2,380	1,190	0,926	2,366	1,183	0,920	0,000	0,000	0,000	8,854	4,427	3,443
Misura 9.5	p.	0,664	0,249	0,996	1,129	0,423	1,694	2,613	0,980	3,919	11,981	4,493	17,972	18,804	7,051	28,206	13,059	4,897	19,589	6,734	2,525	10,101	54,984	20,619	82,477
Misura 9.6	q.	0,107	0,054	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,041	0,521	0,000	1,480	0,740	0,000	1,582	0,791	0,000	1,379	0,690	0,000	5,589	2,795	0,000
Misura 9.7	r.	0,372	0,186	0,093	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,560	0,780	0,390	2,281	1,141	0,570	2,313	1,157	0,578	2,192	1,096	0,548	8,719	4,360	2,180
Misura 9.8	s.	0,429	0,161	0,643	0,000	0,000	0,000	2,133	0,800	3,200	4,221	1,583	6,332	4,624	1,734	6,936	4,593	1,722	6,889	0,000	0,000	0,000	16,000	6,000	24,000
Misura 9.9	t.	0,194	0,097	0,048	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,194	0,097	0,048	
Misura 9.10	u.	0,364	0,182	0,091	0,006	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,371	0,185	0,093	
Totale Misure		92,496	45,583	8,418	90,949	44,482	9,574	94,475	44,674	31,189	108,163	46,692	71,669	115,694	48,001	94,298	112,485	49,080	75,205	103,300	48,405	40,893	717,563	326,916	331,246
Altre azioni																									
Valutazione		0,054	0,027		0,023	0,011		0,000	0,000		0,500	0,250		0,000	0,000		0,000	0,000		0,446	0,223		1,023	0,511	
Misure preced. al 92		0,205	0,102	0,000	0,234	0,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,439	0,219	0,000
Misure transitorie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,513	1,256	0,000	0,071	0,018	0,000	0,038	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,622	1,284	0,000
Totale altre azioni		0,258	0,129	0,000	0,257	0,128	0,000	2,513	1,256	0,000	0,571	0,268	0,000	0,038	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,446	0,223	0,000	4,083	2,014	0,000
Totale Piano		92,754	45,712	8,418	91,206	44,610	9,574	96,988	45,930	31,189	108,734	46,960	71,669	115,732	48,010	94,298	112,485	49,080	75,205	103,747	48,628	40,893	721,647	328,930	331,246

Legenda

L'annualità 2000 è comprensiva dell'anticipo del 12,5%

L'annualità 2000 è comprensiva dell'anticipo del 12,5%

Asse 1

Sostegno al sistema produttivo agricolo agroindustriale:

- Misura 1 (a)

- Misura 4 (d)

Prepensionamento

- Misura 2 (b)

Insediamento dei giovani agricoltori

- Misura 7 (g)

Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione

- Misura 3 (c)

Formazione

Asse 2

Sostegno al miglioramento dell'ambiente rurale:

- Misura 5 (e)

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

- Misura 8.1 (h)

Imboschimenti dei terreni agricoli

- Misura 6 (f)

Misure agroambientali

- Misura 8.2 (i)

Altri interventi forestali

Asse 3

Sostegno allo sviluppo integrato del territorio rurale:

- Misura 9.1 (k)

Ricomposizione fondiaria

- Misura 9.6 (q)

Gestione delle risorse idriche in agricoltura

- Misura 9.2 (l)

Servizi di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole

- Misura 9.7 (r)

Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali

- Misura 9.3 (m)

Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

- Misura 9.8 (s)

Incentivazione di attività artigianali e turistiche

- Misura 9.4 (n)

Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali

- Misura 9.9 (t)

Tutela dell'ambiente

- Misura 9.5 (p)

Diversificazione delle attività del settore agricolo

- Misura 9.10 (u)

Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali

REGIONE TOSCANA						
Importi espressi in milioni di Euro						
	ESERCIZIO FEOGA 2000-2006					
Misure in corso	COSTO TOTALE					
	Spesa pubblica					
					QUOTA PRIVATI	COSTO TOTALE
	FEOGA	STATO	REGIONE	TOTALE		
Ex - Misure di Accompagnamento (*)	122,497	122,497	-	244,995	-	244,995
Reg. (CEE) n°2078/92	89,299	89,299	-	178,599	-	178,599
Reg. (CEE) n°2079/92	0,759	0,759	-	1,519	-	1,519
Reg. (CEE) n°2080/92	32,439	32,439	-	64,877	-	64,877
Ex Reg. (CEE) n°950/97 (**)	1,256	0,879	0,377	2,513	-	2,513
articoli da 4 a 9 (a)	-	-	-	-	-	-
articoli da 10 a 11	1,256	0,879	0,377	2,513	-	2,513
articoli da 13 a 16	-	-	-	-	-	-
articoli da 17 a 19	-	-	-	-	-	-
articolo 20	-	-	-	-	-	-
articoli da 26 a 28	-	-	-	-	-	-
Direttiva 72/159/CEE (**)	-	-	-	-	-	-
Direttiva 72/160/CEE (**)	-	-	-	-	-	-
Reg. (CEE) n°1035/72 (**)	-	-	-	-	-	-
Reg. (CEE) n°952/97 (**)	0,027	0,057	0,025	0,109	-	0,109
Reg. (CEE) n°389/92 (**)	-	-	-	-	-	-
Reg. (CEE) n°1696/71 (**)	-	-	-	-	-	-
Reg. (CEE) n°867/90 (**)	-	-	-	-	-	-
Reg. (CEE) n°951/97 (**)	-	-	-	-	-	-
TOTALE	123,780	123,433	0,402	247,617	-	247,617
(*) Per le misure di accompagnamento vecchio regime, in particolare i Regg. 2078/92, 2079/92 e 2080/92, nell'esercizio FEOGA 2000, oltre alle domande in corso si è tenuto conto anche degli importi della campagna 1999 non erogati entro il 1999						
(**) I dati trasmessi riguardano esclusivamente i casi in cui gli stanziamenti siano stati impegnati o gli importi debbano essere versati con riferimento al periodo anteriore al 1° Gennaio 2000, ma non siano stati effettivamente versati ai beneficiari anteriormente a tale data						

TITOLO II

LE FORME DI INTERVENTO

PARTE IV – LE MISURE DI SVILUPPO RURALE

PARTE V – ...

PARTE VI – ATTUAZIONE, MONITORAGGIO VALUTAZIONE E CONTROLLO

PARTE VII - ...

PARTE IV
LE MISURE DI SVILUPPO RURALE

PARTE IV - MISURA 1

IV.1 INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

(art.4, 5, 6, 7)

IV.1.1 ASSE PRIORITARIO

Sostegno al sistema produttivo agricolo e agroindustriale

IV.1.2 DURATA

2000 - 2006.

Considerando che alcuni degli investimenti previsti dalla presente misura possono necessitare di più di un anno di tempo per essere realizzati e collaudati, nella fase conclusiva del periodo di programmazione potrà essere necessario sospendere il bando per la presentazione delle domande di aiuto al fine di procedere alla rendicontazione delle spese in tempo utile.

IV.1.3 OBIETTIVI

Gli investimenti devono essere finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- ridurre i costi di produzione;
- migliorare e/o riconvertire la produzione;
- migliorare la qualità e/o introdurre sistemi per il controllo di processo e di prodotto per l'igiene e la sicurezza delle produzioni agricole;
- tutelare e/o migliorare l'ambiente naturale attraverso anche i principi della contabilità ambientale a livello aziendale integrata con quella economico-produttiva, nonché le condizioni di igiene e il benessere degli animali;

IV.1.4 DESCRIZIONE DELLA MISURA E ARTICOLAZIONE INTERNA

La misura finanzia, mediante contributi alle aziende agricole, gli investimenti relativi a opere di miglioramento fondiario, l'ammodernamento delle strutture aziendali e l'acquisizione di dotazioni ed attrezzature.

La misura si articola nelle seguenti tipologie:

- 1.1 Investimenti aziendali per il miglioramento delle strutture agricole;
- 1.2 Investimenti aziendali per la tutela ed il miglioramento ambientale;
- 1.3 investimenti aziendali per la valorizzazione e la tutela della qualità delle produzioni agricole.

V.1.5 COLLEGAMENTI CON LE STRATEGIE DEL PIANO E CON LE ALTRE MISURE

I principali collegamenti con le altre misure del Piano sono:

Con la misura 2 "Insediamento di giovani agricoltori", per la sinergia che si può realizzare fra il premio previsto da tale misura e i contributi per investimenti con livello di intensità maggiorato nel caso di giovani imprenditori;

Con la misura 3 "Formazione" per favorire il riorientamento qualitativo della produzione, l'applicazione di metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale, con il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene ed il benessere degli animali, nonché per gestire un'azienda agricola economicamente efficiente:

vengono ricomprese le esigenze di finanziamento di interventi di tutoraggio tecnico volti alla dimostrazione del requisito della capacità professionale;

iniziative di aggiornamento acquisite con la partecipazione a corsi o stages.

IV.1.6 TIPOLOGIE DI AZIONI PREVISTE

a) Descrizione

Azione 1.1

“Investimenti aziendali per il miglioramento delle strutture agricole”

Le motivazioni ed i presupposti economici dell'azione sono contenuti nell'allegato IV titolato “gli sbocchi di mercato dei prodotti agroalimentari toscani”.

Sono ammessi investimenti per:

a) Comparto produzioni vegetali

I settori interessati sono: viticolo, olivicolo, frutticolo, orticolo, cerealicolo, florovivaistico, piante officinali, colture industriali. Gli investimenti riguardano :

1. Sostituzione impianti arborei volti al miglioramento qualitativo della produzione senza aumento del potenziale produttivo:
 - i. *Olivicoli:*
 - ristrutturazione degli oliveti obsoleti mediante estirpazione e reimpianto con uguale numero di piante;
Ai fini dell'ammissibilità di detti interventi olivicoli, viene data priorità all'uso di materiale vivaistico di pregio (sotto il profilo varietale e sanitario).
 - ii. *Frutticoli:*
 - sostituzione di impianti non più rispondenti qualitativamente alle esigenze di mercato, al fine di evitare ritiri. La sostituzione deve avvenire con uguale numero di piante; *le specie oggetto di intervento sono: pesco, nettarina, melo, pero, uva da tavola, albicocco, ciliegio, susino, kiwi, fico, diospiro, nocciolo, noce, mandorlo, castagno.*
2. Nuovi impianti con specie arboree compatibili con l'OCM, frutti minori e piante officinali;
 - i. *frutticoli:*
 - i nuovi impianti con specie arboree sono consentiti solo per specie diverse da quelle indicate nell'allegato 2 del reg.(CE) 2200/96, sono pertanto escluse le seguenti specie: albicocco, arancio, melo, nettarina (compreso pesche noci), pero, pesco, uva da tavola.
 - ii. *piante officinali:* nuovi impianti e ristrutturazione di preesistenti .
3. Realizzazione e miglioramento di vivai di piante ornamentali mediante interventi di sistemazione del terreno, pacciamatura, impianti irrigui, strutture leggere di copertura e di ombreggiamento;
4. Acquisto macchinari ed attrezzature destinate all'innovazione tecnologica in agricoltura e finalizzate all'effettuazione di tutte le operazioni colturali e di raccolta con l'obiettivo di ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni e ridurre l'impatto ambientale sugli agroecosistemi, alla tutela della salute e della sicurezza degli operatori agricoli, al risparmio energetico;
5. Realizzazione e adeguamento di strutture, con relative dotazioni ed attrezzature tecnologiche, per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali ottenute nell'azienda richiedente, nonché quelle di provenienza extraaziendale, nel limite massimo del 30% della produzione aziendale. Nel settore ortofrutticolo, per i prodotti vincolati da quote e per quelli interessati da ritiri, gli investimenti sono limitati alla trasformazione dei prodotti di provenienza aziendale.
6. Realizzazione e adeguamento di serre e acquisto di attrezzature per le coltivazioni protette, limitatamente a quelle dedicate a coltivazioni floricole o coltivazioni vivaistiche, con esclusione delle coltivazioni ortofrutticole;

7. Adeguamento e miglioramento delle strutture e attrezzature produttive allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di normativa igienico sanitaria e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Qualora il sostegno agli investimenti sia concesso per raggiungere questi nuovi requisiti, il periodo di tempo per l'adempimento di detti requisiti minimi deve rientrare nei tempi di adeguamento previsti dalla legislazione relativa.

a.2 Limitazioni ed esclusioni per il comparto produzioni vegetali:

- Sono esclusi tutti gli interventi specifici che riguardano la coltura e la trasformazione del tabacco;
- Sono esclusi investimenti nel settore ortofrutticolo che comportino un aumento della capacità produttiva a livello regionale.
- Sono esclusi investimenti per l'impianto ed il reimpianto di vigneti che ricadono nell'applicazione della relativa OCM.

b) Comparto produzioni zootecniche

1. Animali da latte delle specie bovina, ovina, caprina e bufalina con investimenti ammissibili (di dotazione e di miglioramento fondiario) rivolti:

- al miglioramento delle strutture e delle attrezzature di allevamento al fine di favorire la riduzione dei costi di produzione e/o il miglioramento delle caratteristiche qualitative del prodotto, il miglioramento delle condizioni di igiene delle produzioni e del benessere degli animali allevati senza aumento della capacità produttiva;
- alla riconversione delle strutture ed attrezzature di allevamento per la produzione con metodologie biologiche, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di benessere degli animali allevati nonché di diversificare le relative produzioni senza aumento della capacità produttiva;
- alla realizzazione, alla ristrutturazione, all'ammodernamento tecnologico-innovativo e al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie di piccoli impianti aziendali per la trasformazione del latte ovi-caprino, al fine di migliorare e/o riconvertire la produzione e/o di migliorare la qualità del prodotto e/o ridurre i costi di produzione;
- alla realizzazione di impianti per la potabilizzazione dell'acqua per migliorare le condizioni di igiene delle produzioni ed il benessere degli animali;
- alla realizzazione ed al miglioramento delle strutture per il pascolamento e per l'alpeggio, finalizzati alla riduzione dei costi di produzione e/o alla tutela e miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene, di sanità e di benessere degli animali senza aumento della capacità produttiva;

2. Animali da carne delle specie bovina, ovina, equina nonché piccioni, conigli e altri animali per la produzione di carni alternative (di specie selvatiche) con investimenti (di dotazione e di miglioramento fondiario) rivolti :

- alla realizzazione ed al miglioramento delle strutture di allevamento, finalizzati alla riduzione dei costi di produzione e/o al miglioramento della produzione e/o alla riconversione delle produzioni esistenti e/o alla promozione della diversificazione delle attività agricole;
- alla realizzazione ed al miglioramento delle strutture per il pascolamento e per l'alpeggio, finalizzati alla riduzione dei costi di produzione e/o alla tutela e miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene, di sanità e di benessere degli animali.

3. Realizzazione e adeguamento di strutture per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici ottenuti nell'azienda richiedente, nonché quelli di provenienza extraaziendale, nei limiti previsti dalla legislazione vigente. Nei settori della carne suina, avicola, bovina e nelle uova, gli investimenti sono limitati alla trasformazione dei prodotti di provenienza aziendale;

4. Adeguamento e miglioramento delle strutture e attrezzature produttive allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di normativa igienico sanitaria e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. In tal caso, il periodo di tempo per l'adempimento di detti requisiti minimi deve rientrare nei tempi di adeguamento previsti dalla legislazione relativa.
5. Primo acquisto di riproduttori selezionati registrati al libro genealogico o registro anagrafico e gli investimenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico.
6. Settore apistico:
 - acquisto arnie, api regine e attrezzature;

b.2 Limitazioni ed esclusioni per il comparto zootecnico:

- Sono esclusi gli investimenti nel settore della produzione del latte vaccino che comportino aumenti di produzione eccedenti le quote legalmente detenute ;
- Gli investimenti nel settore della produzione delle carni bovine, ad esclusione degli aiuti connessi con la protezione dell'ambiente, nonché con l'igiene degli allevamenti e il benessere degli animali, semprechè non vi sia incremento delle capacità, sono limitati agli allevamenti in cui la densità di bovini da carne non supera 2 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera destinata all'alimentazione di tali bovini. Qualora il numero di animali di un'azienda da prendere in considerazione per determinare il fattore di densità non superi le 15 UBA, si applica la densità massima di 3 UBA per ettaro;
- Sono esclusi gli investimenti nel settore della produzione suina che determinano un aumento del numero dei posti per suini. Ai fini della determinazione dei posti in allevamento il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso. Inoltre, qualora siano previsti investimenti nel settore della produzione suina, la concessione di un aiuto per tali investimenti e' subordinata alla condizione che, a conclusione degli interventi, almeno l'equivalente del 35% del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda;
- Sono esclusi gli investimenti nel settore delle uova e del pollame (specie appartenenti al gallus domesticus, alle anatre, alle oche, ai tacchini ed alle faraone) così' come definiti dal REG. CEE 1906/90 art. 1 comma 1, fatta eccezione per gli aiuti relativi alla protezione dell'ambiente, all'igiene degli allevamenti già' esistenti e al benessere degli animali semprechè non vi sia aumento delle capacità;

Ai fini della presente normativa gli allevamenti equini, di qualsiasi tipo, sono da considerare attività zootecnica quando almeno il 50 % dell'effettivo fabbisogno alimentare venga prodotto e reimpiegato in azienda e l'azienda medesima disponga di almeno 0,3 ettari di superficie pascolativa per ogni capo allevato di età' superiore ai sei mesi, dedotte le superfici necessarie per gli altri eventuali allevamenti. Non sono comunque da ammettere a finanziamento strutture ed impianti relativi ad allevamenti di cavalli per attività sportiva ed agonistica che non rientrano nell'attività agricola.

c) Infrastrutture

1. realizzazione e adeguamento della viabilità podereale;
2. realizzazione e adeguamento della elettrificazione podereale;
3. realizzazione e adeguamento della rete idrica ad uso potabile;
4. acquisto di dotazioni informatiche (sw/hw).

Azione 1.2

“Investimenti aziendali per la tutela ed il miglioramento ambientale”

Sono ammessi investimenti per:

- a) Interventi per impianti irrigui mediante la realizzazione, l'adeguamento e la sostituzione delle opere di derivazione, accumulo e distribuzione irrigua con finalità esclusive di risparmio idrico e di protezione dell'ambiente e senza aumento della superficie irrigua. L'intervento ha finalità ambientali in quanto ha l'obiettivo esclusivo di risparmio dell'uso dell'acqua, risorsa per la quale si rileva una carenza in alcune zone della Regione anche per il conflitto con altri usi (civile ed industriale). L'intervento è riferito prevalentemente alla sostituzione di impianti obsoleti con impianti a basso utilizzo idrico quali quelli di irrigazione localizzata e non comporta un aumento della capacità produttiva. In altri casi si tratta di sostituire il prelievo in falda di acque non adatte (es. ad elevato contenuto salino) con opere di accumulo superficiale. Le colture interessate sono quelle ortofrutticole, industriali ad esclusione del tabacco, floricole e vivaistiche.;
- b) Ricostituzione, ripristino e valorizzazione degli elementi tradizionali del paesaggio agrario aventi rilevanza paesaggistica e/o ambientale. Le spese ammissibili riguardano il finanziamento per investimenti effettuati all'interno delle aziende agricole e finalizzati alla valorizzazione, conservazione, al ripristino o alla ricostruzione di alcuni elementi tradizionali del paesaggio agricolo aventi rilevanza paesaggistica o ambientale. Le misure in questione tendono a migliorare e diversificare "l'offerta" recuperando significativi valori aggiunti dell'ambiente rurale, per aumentare l'affluenza dei visitatori nelle zone rurali, contribuendo così alla promozione dello sviluppo economico di tali zone a vantaggio degli agricoltori.
- c) adeguamento e miglioramento delle strutture e attrezzature produttive allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di normativa igienico sanitaria e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e protezione dell'ambiente. Qualora il sostegno agli investimenti sia concesso per raggiungere questi nuovi requisiti, il periodo di tempo per l'adempimento di detti requisiti minimi deve rientrare nei tempi di adeguamento previsti dalla legislazione relativa.
- d) Adeguamento strutture e sostituzione attrezzature finalizzati ad un minore impatto ambientale delle pratiche agricole e/o al risparmio energetico;
- e) Adeguamento e ristrutturazione di elementi del patrimonio edilizio rurale dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda e purché l'intervento da attuare sia reso obbligatorio dalla presenza di prescrizioni vincolanti da parte dell'autorità pubblica;
- f) Recupero di elementi non produttivi del patrimonio aziendale di interesse archeologico o storico, purché l'intervento da attuare sia reso obbligatorio dalla presenza di prescrizioni vincolanti da parte dell'autorità pubblica.

Gli investimenti sopra elencati, collegati alla produttività dell'azienda non ne devono comunque aumentare la capacità produttiva.

Azione 1.3

“Investimenti aziendali per la valorizzazione della qualità delle produzioni agricole”

Sono ammessi, esclusivamente a livello aziendale, investimenti sostenuti per l'introduzione nell'azienda di procedure di controllo della qualità delle produzioni con particolare riferimento a:

- i) realizzazione o adeguamento di laboratori di analisi per la verifica di parametri qualitativi delle produzioni aziendali;
- ii) acquisto di attrezzature e strumentazione per la verifica e la determinazione di parametri qualitativi delle produzioni aziendali;
- iii) acquisto strumentazione hardware o programmi informatici finalizzati al controllo qualitativo dei processi produttivi.

b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale.

c) Forma dell'aiuto, importo massimo e modulazione dell'aiuto

La forma dell'aiuto consiste in un contributo in conto capitale sull'investimento riconosciuto ammissibile con la seguente modulazione:

- minimo 17,5%
- massimo 40%.
- massimo 50% per investimenti realizzati nelle zone svantaggiate;
- massimo 45% per i giovani agricoltori sotto i 40 anni di età (nei primi cinque anni dall'insediamento);
- massimo 55% per i giovani agricoltori sotto i 40 anni di età (nei primi 5 anni dall'insediamento) e per investimenti realizzati nelle zone svantaggiate;
- massimo 60% nelle zone normali, elevabile al 70% nelle zone svantaggiate, in deroga ai limiti sopra stabiliti e ai sensi dell'art. 51, comma 2, 2° capoverso del Reg. CE n. 1257/99, per investimenti relativi all'azione 1.2, punti b) La copertura del differenziale pari al 20% in aggiunta ai massimali previsti ai precedenti primi tre punti, viene assicurata con la concessione di aiuti di Stato (v. tabella Allegato IV. 1.3).

L'importo massimo degli investimenti ammissibili è pari a 300.000 euro per ULU e a 600.000 euro per azienda, tale massimale è ridotto a 100.000 euro nel caso vengano proposti investimenti solo per gli interventi di cui all'azione 1.3 – investimenti aziendali per la valorizzazione della qualità delle produzioni agricole.

La partecipazione comunitaria è pari al 15% del costo totale relativo agli investimenti ammessi.

In relazione agli interventi che godono di aiuti di Stato integrativi e collegati alla tipologia 1.2b) dell'azione 1.2 "Investimenti aziendali per la tutela ed il miglioramento ambientale" viene qui di seguito riportata la tabella relativa alle percentuali di contribuzione e ai finanziamenti previsti:

Investimenti ambientali non produttivi -

Percentuali di aiuto

Investimenti aziende agricole	Quota pubblica				QUOTA PRIVATI	TOTALE GENERALE
	FEOGA	NAZION.	AIUTI STATO	TOTALE		
Zone normali	15	25	20	60	40	100
Zone svantaggiate	15	35	20	70	30	100

Importi in migliaia di euro

	TOTALE 2000-2006													
	SPESA PUBBLICA										QUO- TA PRI- VATI	COSTO TOT		
	FEOGA	%	STATO	%	REG.	%	AIUTI STATO	%	TOT PUB- BLICO	%				
Totale	2.250	15	2.982	19,9	1.278	8,5	3.000	20	9.510	63	5.491	37	15.001	100
Zone normali	1.486	15	1.734	17,5	743	7,5	1.981	20	5.944	60	3.963	40	9.907	100
Zone svantaggiate	764	15	1.248	24,5	535	10,5	1.019	20	3.566	70	1.528	30	5094	100

Gli aiuti sono concessi in conformità al punto 4.1.2.2 degli orientamenti comunitari in materia degli aiuti di Stato nel settore agricolo (GUCE C 28 del 1.2.2000).

d) Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile, singoli e associati in possesso dei requisiti previsti negli allegati alla presente misura. Come illustrato dalla richiesta di eccezione riportata nell'allegato 5, possono essere concessi anche alle associazioni dei produttori (riconosciute ai sensi dell'art. 11 o aventi le caratteristiche previste dagli artt. 13 e 14 del

citato regolamento) o a loro associati, aiuti sul presente piano per le seguenti tipologie di investimenti:

- sostituzione di impianti frutticoli non più rispondenti qualitativamente alle esigenze di mercato, al fine di evitare ritiri. La sostituzione deve avvenire con uguale numero di piante; le specie vegetali interessate dalla sostituzione sono: pesco, nettarina, melo, pero, uva da tavola, albicocco, ciliegio, susino, kiwi, fico, diospiro, nocciolo, noce, mandorlo, castagno;
- nuovi impianti frutticoli solo con specie arboree diverse da quelle indicate nell'allegato 2 del Reg. CE 2200/96 con varietà raccomandate nell'ambito dei piani delle O.P.. Sono comunque le seguenti specie: albicocco, arancio, melo, nettarina (compreso pesche noci), pero, pesco, uva da tavola;
- acquisto macchinari ed attrezzature finalizzate all'effettuazione di tutte le operazioni colturali e di raccolta delle produzioni ortofrutticole con l'obiettivo di ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni nonché di favorire l'innovazione tecnologica, la riduzione dell'impatto ambientale sugli agroecosistemi, la tutela della salute e della sicurezza degli operatori agricoli, il risparmio energetico;
- adeguamento tecnologico di strutture, attrezzature e macchinari per la lavorazione, movimentazione e conservazione delle produzioni ortofrutticole ottenute nell'azienda richiedente.

A tal fine, nei programmi operativi o nei piani di azione presentati ai sensi del Reg. CE 2200/96 dai soggetti sopraindicati, non potranno essere comprese le tipologie di investimenti previste come ammissibili dalla presente misura.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi

consistono in:

- n. di beneficiari, uomini e donne, ripartiti per zone normali e per zone svantaggiate e assimilabili;
- investimenti ambientali"/ investimenti realizzati (%);

Gli indicatori quantitativi di cui sopra devono essere ripartiti per tipo di produzione e tipo di investimento.

A tal fine si indicano gli ulteriori e più specifici indici di valutazione da ripartire sempre per zone normali e svantaggiate:

- ettari di ristrutturazione di oliveti obsoleti;
- ettari di impianti frutticoli sostituiti;
- ettari nuovi impianti con specie arboree compatibili con l'OCM;
- ettari impianti e/o sostituzione di frutti minori e piante officinali;
- ettari di nuovi vivai;
- n. attrezzature e macchinari per operazioni colturali e di raccolta;
- n. strutture per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vegetali realizzate o adeguate;
- n. serre e attrezzature per le coltivazioni protette realizzate o acquistate;
- n. strutture e attrezzature produttive adeguate alla normativa igienico sanitaria e alla normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- n. certificazioni di qualità e conformità acquisite;
- n. strutture e attrezzature per l'allevamento realizzate, adeguate o acquistate;

- n. strutture per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici realizzate o adeguate;
- chilometri di viabilità podereale realizzati o adeguati;
- chilometri di elettrificazione podereale realizzati o adeguati;
- chilometri di rete idrica ad uso potabile e/o irriguo realizzati o adeguati;
- n. dotazioni informatiche (sw/hw) acquistate;
- n. interventi a sostegno dell'apicoltura;
- n. opere di derivazione, accumulo e distribuzione irrigua con finalità di risparmio idrico e di protezione dell'ambiente;
- n. interventi e tipologie di ricostituzione, ripristino e valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario effettuati;
- n. strutture produttive aziendali adeguate alle normative per la protezione dell'ambiente;
- n. strutture adeguate per un minore impatto ambientale;
- n. attrezzature sostituite per minore impatto ambientale.

f) Criteri e procedure per l'attuazione della misura

Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole:

- che dimostrino redditività (vedere allegato IV.1.1);
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
- il cui imprenditore possieda una sufficiente capacità professionale (vedere allegato IV.1.2).

Tuttavia, fino al 31/12/2002, viene concesso un sostegno agli investimenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 445/2002, il cui costo totale sia inferiore a 25.000 Euro per le aziende che ancora non rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali che rispondano ai seguenti requisiti di accesso:

- ❑ aziende agricole zootecniche nelle quali la componente economica della zootecnia deve prevalere sulle restanti attività agricole aziendali;
- ❑ siano condotte da imprenditori che abbiano un'età superiore a 40 e inferiore a 55 anni compiuti;
- ❑ ricadano nelle zone svantaggiate (di cui alla Direttiva 75/268/CEE);
- ❑ la redditività aziendale deve essere compresa fra il minimo definito all'allegato IV.1.1 del PSR e un massimo di 8 UDE.

Inoltre l'aiuto viene concesso a condizione che:

- ❑ sia finalizzato al raggiungimento dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all'allegato 6 del P.S.R. entro 3 anni dalla decisione di concessione del sostegno, pena la decadenza dall'aiuto ed il conseguente recupero;
- ❑ il raggiungimento dei requisiti sia verificato e controllato da parte dell'amministrazione pubblica entro il termine dei tre anni previsti.

Nel caso che il richiedente sia un giovane agricoltore al di sotto dei 40 anni, i requisiti di cui sopra possono essere dimostrati entro un periodo di tempo non superiore ai tre anni dall'insediamento.

Il sostegno agli investimenti previsti dalla presente misura è accordato nel rispetto delle normative specifiche delle singole organizzazioni comuni di mercato.

Non possono essere ammessi investimenti “immateriali”, ad eccezione di quanto previsto dal punto c) dell’art. 21 del Reg. CE 1750/99

Per tutte le tipologie di investimento e per le dotazioni, vige il vincolo di destinazione e di non alienazione per almeno cinque anni per le dotazioni e 10 anni per le strutture fondiarie oggetto dei contributi erogati a fronte degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di collaudo finale.

Allegato IV.1.1

Criteri per la dimostrazione della redditività e altri requisiti

La dimostrazione della redditività tiene conto dei seguenti principi:

- a) dal punto di vista patrimoniale e debitorio l'azienda deve dare garanzia di essere in grado di rendere proficuo l'investimento;
- b) l'impresa deve avere il reddito tra le sue principali finalità;
- c) deve essere presente nell'azienda un'attività produttiva in grado di assicurare un minimo di reddito che remunererà il lavoro svolto.

La redditività è dimostrata per le aziende che superano le 6 UDE (pari a 7.200 euro) di reddito lordo standard (RLS) di cui alla decisione 85/377/CEE della Commissione europea e successive modifiche. Nella misura 8 “Selvicoltura”, laddove previsto, il requisito della redditività aziendale è soddisfatto con un RLS di almeno 3 UDE (3.600 euro). La redditività è comunque dimostrata per le imprese che, pur non rientrando entro la soglia di RLS di cui al capoverso precedente, possono dimostrare, attraverso la contabilità IVA, di avere un volume di affari superiore a 10.000 euro o 7000 euro nel solo caso di aziende biologiche in fase di “conversione”.

Il beneficiario dovrà dichiarare l'assenza di procedure concorsuali nei precedenti 5 anni, così come la mancanza di altri procedimenti pregiudizievoli del patrimonio (protesti, pignoramenti e sequestri) negli ultimi 3 anni. In alternativa può presentare la dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del beneficiario e la capacità finanziaria di rendere proficuo l'investimento.

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, laddove gli investimenti siano effettuati allo scopo di conformarsi ai nuovi requisiti minimi in materia, il sostegno può essere concesso per raggiungere questi nuovi standard. In tal caso, il periodo di tempo per l'adempimento di detti requisiti minimi deve rientrare nei tempi di adeguamento previsti dalla legislazione relativa.

Allegato IV.1.2
Requisiti di capacità professionale

Ai fini della valutazione della capacità professionale deve essere prodotta adeguata documentazione attestante i titoli di studio in materia di agricoltura e/o l'esperienza lavorativa e/o formativa in agricoltura.

Possono beneficiare dell'aiuto, a fronte di presentazione della relativa domanda, gli imprenditori agricoli che dimostrino il possesso di "una sufficiente capacità professionale".

Per i giovani agricoltori, la dimostrazione del possesso della capacità professionale può essere raggiunta nei tre anni successivi all'insediamento.

La capacità s'intende acquisita e posseduta nei seguenti casi:

- per coloro che siano in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi equiparati;
- per coloro che documentino una frequenza a specifici corsi di formazione professionale in agricoltura (es: agricoltore biologico, operatore agrituristico, conduttore di azienda agricola, ecc.), compresi corsi di formazione superiore integrata, riconosciuti dalla Regione Toscana;
- per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa documentabile di almeno tre anni nella qualifica di imprenditore, coadiuvante o di collaboratore familiare o di lavoratore agricolo, negli ultimi cinque anni di attività del soggetto;
- aver già superato l'esame espressamente previsto dalla L.R. 6/94 che definisce i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo degli Imprenditori Agricoli;
- di avere acquisito la qualifica di operatore biologico attestata dall'iscrizione all'Albo regionale degli Operatori Biologici dopo aver superato la prevista fase di conversione.

In mancanza di tali requisiti, c'è l'obbligo di adesione da parte dell'agricoltore, per un periodo di almeno 24 mesi, all'azione di tutoraggio nell'ambito degli interventi formativi previsti nella misura 3 "Formazione". Il programma di tutoraggio tecnico deve essere particolarmente incentrato sui temi del riorientamento qualitativo della produzione, dell'applicazione di metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale, con il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene ed il benessere degli animali, nonché sulle problematiche inerenti la gestione di un'azienda agricola economicamente efficiente.

Allegato IV.1.3
Previsione indicativa degli aiuti di stato

Previsione indicativa degli aiuti di stato (interventi regionali) relativi alla parte IV, misura 1, Azione 1.2, "Investimenti aziendali per la tutela ed il miglioramento ambientale", tipologia 1.2b) che consentono l'aumento dei massimali previsti dall'art. 7 del reg. CE n. 1257/99.

euro							
Annualità	I	II	III	IV	V	VI	VII
importi	0	400.000	450.000	500.000	550.000	550.000	550.000

Il totale degli importi previsti dall'anno 2000 al 2006 è pari a 3.000.000 di euro.

Le risorse illustrate nella tabella sono a copertura del differenziale pari al 20% sui massimali previsti ai primi tre punti relativi alla lettera c) "Forma dell'aiuto, importo massimo e modulazione dell'aiuto" del paragrafo IV.1.6 "Tipologie di azioni previste".

PARTE IV MISURA 2

IV.2 INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI

(Art.8)

IV.2.1 ASSE PRIORITARIO

Sostegno al sistema produttivo agricolo e agroindustriale

IV.2.2 DURATA DELLA MISURA

2000 - 2006.

IV.2.3 OBIETTIVI

Con l'attivazione della presente misura, si intende proseguire l'azione già intrapresa con il precedente programma relativo al Regolamento (CE) n.950/97 a favore dell'inserimento nel mondo agricolo di forze giovanili per il "turn over" in agricoltura. Nella tabella introduttiva relativa ai punti di debolezza dell'agricoltura toscana, emerge che l'età media degli agricoltori è molto elevata: è necessario favorire il ricambio generazionale per non compromettere il delicato sistema di gestione del territorio e le sue risorse agricole e ambientali.

IV.2.4 DESCRIZIONE DELLA MISURA ED ARTICOLAZIONE INTERNA

La misura consiste nella concessione di un premio ad imprenditori/imprenditrici che non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età e che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo azienda, assumendosi la piena responsabilità della conduzione.

IV.2.5 COLLEGAMENTI CON LE STRATEGIE DEL PIANO E CON LE ALTRE MISURE

La misura si collega con le strategie del piano descritte nella parte II, in quanto persegue il miglioramento della competitività delle aziende attraverso il ricambio generazionale in agricoltura.

In sinergia con la misura "Formazione" e "Investimenti nelle aziende agricole" l'obiettivo è di favorire la nascita di una nuova imprenditorialità giovanile in grado di acquisire specifiche capacità professionali.

La misura esercita una funzione di tipo orizzontale sul Piano ed influenza in maniera determinante il successo delle altre azioni: la presenza di una nuova imprenditorialità giovanile, infatti, è essenziale per accelerare l'azione di innovazione di processo e di prodotto, di diversificazione delle attività in favore ed in sinergia con l'ambiente e le sue risorse, di ammodernamento e ristrutturazione delle aziende agricole per produrre prodotti di qualità a costi più contenuti ecc.

La presente misura si collega inoltre con quella per la formazione dove è prevista una iniziativa di tutoraggio tecnico che qualifica e sostiene tecnicamente i nuovi insediamenti.

IV.2.6 TIPOLOGIE DI AIUTO PREVISTE

a) Descrizione

Azione unica "Insediamento giovani agricoltori"

b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale.

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo

L' aiuto al primo insediamento consiste in un premio unico, il cui importo massimo ammissibile è di 25.000 EURO nelle aree svantaggiate e montane, da erogarsi in un'unica soluzione e secondo i criteri di seguito riportati:

- Fino a 20.000 euro per ogni giovane insediato in azienda ricadente fuori delle zone svantaggiate ai sensi degli art.18 e 19 del Reg. (CE) n.1257/99;
- Fino a 25.000 euro per ogni giovane insediato in azienda ricadente all'interno delle zone svantaggiate ai sensi degli art.18 e 19 del Reg. (CE) n.1257/99;

La partecipazione comunitaria è pari al 50% del premio erogato.

d) Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli associati dai 18 ai 40 anni.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi

- n. giovani, uomini e donne, insediati suddivisi per classi di età;
- importo medio per beneficiario;
- per orientamento produttivo.

f) Criteri e procedure per l'attuazione dell'intervento

Di seguito vengono riportati i requisiti di accesso per i giovani imprenditori/imprenditrici e quelli relativi all'azienda nella quale si insediano:

1. età minima di 18 anni, non aver compiuto il 40° anno di età;
2. aver frequentato la scuola dell'obbligo;
3. dimostrare il titolo di subentro nella proprietà dell'azienda, nell'affitto o in altro diritto reale di godimento al precedente titolare dell'azienda, in qualità di capo azienda con assunzione della piena responsabilità della conduzione o come contitolare e coresponsabile nella conduzione della stessa;
4. l'azienda deve richiedere un volume minimo di lavoro uguale ad una unità lavorativa uomo (ULU) ovvero a tante ULU quanti sono i titolari e che tale volume sussista al momento dell'insediamento o sia raggiunto entro due anni dall'insediamento. Il possesso di tutti i requisiti s'intende valido anche per i soci di cooperative il cui oggetto principale è la gestione di un'azienda agricola che devono ricoprire nella gestione la qualifica di capo azienda a tutti gli effetti.
5. possedere una sufficiente capacità professionale;
6. rientrare nei parametri di tempo e reddito definiti per l'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della Legge 15 dicembre 1998 n. 441, art.2 e 3;
7. l'azienda deve dimostrare redditività così come definito nell'allegato IV.1.1 di cui alla misura 1 "Investimenti nelle aziende agricole e devono essere rispettati i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali ;

8. non avere mai percepito in precedenza analoghi incentivi, anche se erogati ai sensi di normative nazionali e regionali;
9. all'atto della domanda deve essere assunto l'impegno a proseguire l'attività agricola almeno per i quattro anni successivi alla data di liquidazione del premio.

I requisiti di cui sopra devono essere soddisfatti al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno. Fanno eccezioni i requisiti indicati ai punti 5, 6 e 7 che possono essere acquisiti entro i tre anni successivi all'insediamento.

L'accertamento della capacità professionale avviene secondo quanto stabilito nell'allegato IV.1.2 di cui alla misura 1 "Investimenti nelle aziende agricole.

PARTE IV - MISURA 3

IV.3 FORMAZIONE

(art.9)

IV.3.1 ASSE PRIORITARIO

Sostegno al sistema produttivo agricolo e agroindustriale

IV.3.2 DURATA DELLA MISURA

2000 - 2006.

IV.3.3 OBIETTIVI

L'obiettivo della misura è quello di fornire una formazione adeguata agli agricoltori e ad altre persone coinvolte in attività agricole e forestali rispetto alle specifiche esigenze che conseguono all'attivazione degli interventi proposti dal presente Piano e permettere un aggiornamento sulle tematiche tecniche, qualitative e ambientali legate allo sviluppo delle aree rurali.

Più specificatamente gli obiettivi perseguiti sono:

- permettere una adeguata qualifica ai giovani imprenditori agricoli;
- migliorare le capacità professionali delle persone operanti in agricoltura ed in particolare degli agricoltori nella gestione economicamente efficiente dell'azienda;
- favorire la conoscenza di tecniche e processi innovativi per un riorientamento qualitativo della produzione agricola e forestale, l'applicazione di metodiche produttive rispettose dell'ambiente e dell'igiene e del benessere degli animali;
- la tutela dello spazio naturale, dei parchi e delle aree protette;
- introdurre e diffondere le pluriattività per caratterizzare le aree rurali;
- fornire conoscenze adeguate nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per migliorarne il livello qualitativo e igienico sanitario a tutela dei consumatori;
- migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi per lo sviluppo dei territori rurali;
- mantenere e consolidare un tessuto sociale vitale nelle zone rurali con la finalità di migliorare la qualità della vita anche, attraverso la tutela della salute dei lavoratori, e di promuovere le pari opportunità fra uomini e donne.

IV.3.4 DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE INTERNA DELLA MISURA

Con la presente misura sono previsti contributi per interventi formativi per ottenere un miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali degli agricoltori e delle altre persone che operano nel settore agricolo e forestale, o consentano, laddove sia necessario, il requisito di sufficiente capacità professionale.

Rimandando per le altre necessità formative agli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE), questa misura concentra la propria azione e le relative risorse su due tipologie di azione appositamente previste affinché sia massima la sinergia tra gli investimenti effettuati e la formazione relativa. Sono quindi interventi "su misura" per il soggetto che li richiede e ritenuti fondamentali per l'introduzione di innovazioni nelle aziende. Gli strumenti individuati per il raggiungimento delle esigenze sopra richiamate sono il tutoraggio e l'assegno formativo.

L'azione di tutoraggio si concretizza nell'affiancare al beneficiario dell'intervento formativo un tecnico qualificato detto tutor che, per un periodo determinato, informa, segue e sostiene,

sulla base delle proprie competenze, l'attività del beneficiario nel settore agricolo e forestale sulla base di uno specifico programma formativo secondo i criteri e le procedure definite al par. I.V. 3.6 lett. f).

L'assegno formativo dà la possibilità di partecipazione a corsi o stages svolti sul territorio nazionale o comunitario scelti sulla base delle specifiche esigenze dei beneficiari.

La misura prevede azioni:

1. di formazione acquisita mediante l'adesione ad un'azione di tutoraggio prevista per la dimostrazione del requisito di "capacità professionale" laddove richiesto dalle misure del presente Piano;
2. di formazione acquisita mediante l'adesione ad un'azione di tutoraggio per introdurre nell'impresa innovazioni metodologiche, tecnologiche di processo o di prodotto;
3. per l'aggiornamento acquisito mediante partecipazione a corsi o stages su tematiche settoriali riconducibili a quelle elencate al successivo paragrafo IV.3.6.

IV.3.5 COLLEGAMENTI CON LE STRATEGIE DEL PIANO E CON LE ALTRE MISURE

IV.3.5.1 con le strategie del piano

Laddove il Piano delinea chiaramente un modello toscano caratterizzato da aziende familiari di piccole e medie dimensioni che puntano sulla qualità dei prodotti, sulla diversificazione della produzione agricola e del lavoro, sulla ricerca di circuiti commerciali appropriati, sul miglioramento della qualità dell'ambiente e la valorizzazione del paesaggio agrario, la misura formazione si adegua a tale complessità per interpretare le richieste di crescita dell'imprenditoria agricola creando e sviluppando rapporti diretti tra imprenditore e tutor, che insieme si confrontano su un progetto concreto di investimenti o di attività.

Questa misura, migliorando le conoscenze tecniche dell'imprenditore, svolge un ruolo strategico nel raggiungimento dell'obiettivo "*sostegno al miglioramento della competitività aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di qualità*".

IV.3.5.2 con le altre misure

Questa misura svolge la sua azione in modo trasversale al Piano e sostiene e migliora tutte le altre. Nella formazione si identifica infatti lo strumento diretto ad ottimizzare l'efficacia delle altre misure, nonché lo strumento principale per migliorare le capacità tecniche e professionali delle persone operanti nel settore.

Gli interventi della presente misura si collegano alle seguenti misure:

- a) Misura 1 "Investimenti nelle aziende agricole", Misura 2 "Insediamento di giovani agricoltori" e Misura 8.1 "Imboschimenti dei terreni agricoli e 8.2 "Altri interventi forestali" in quanto permette di ottemperare alla dimostrazione di uno dei requisiti richiesti per la capacità professionale oltre che permettere un tutoraggio tecnico durante un periodo cruciale per gli investimenti strutturali o colturali effettuati dall'impresa;
- b) Misura 4 "Prepensionamento" per i rilevatori che subentrano per la prosecuzione dell'attività agricola o per altra attività compatibile per la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale;
- c) Misura 6 "Misure agroambientali": per la condivisione delle tematiche affrontate;
- d) Misura 7 "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti" supporta l'introduzione delle innovazioni delle strutture e dei processi;
- e) Misura 9.2 "Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione alle aziende agricole" in particolare per la formazione dei soggetti imprenditoriali che attivano servizi nel settore agricolo e forestale.

IV.3.6 TIPOLOGIA DI AZIONE PREVISTA

a) Descrizione

Le tipologie degli interventi sono:

1. azioni di tutoraggio di diversa durata (6, 12, 24 mesi) secondo i diversi programmi formativi e le specifiche esigenze delle misure;
2. corsi o stages formativi con assegno di formazione al singolo soggetto.

Le tematiche degli interventi devono essere riconducibili a:

- formazione di uomini e donne sullo sviluppo agricolo e forestale locale;
- salvaguardia, salute e sicurezza dei lavoratori agroforestali;
- tecnologie innovative e a basso impatto ambientale;
- la tutela dello spazio naturale, dei parchi e delle aree protette;
- salvaguardia e miglioramento dell'ambiente agricolo e forestale;
- miglioramento qualitativo, igienico, sanitario e ambientale;
- qualità e tipicizzazione dei prodotti agricoli e forestali;
- salvaguardia del germoplasma vegetale e animale;
- gestione della fauna selvatica;
- gestione tecnica ed economia dell'azienda;
- processi di integrazione di filiera;
- mestieri agricoli al servizio delle aziende e del territorio rurale.

b) Localizzazione

tutto il territorio regionale.

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo

La partecipazione comunitaria per l'azione di tutoraggio e per l'assegno formativo è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile.

La forma di aiuto prevista dalla misura è un contributo a saldo distinto per le seguenti tipologie :

Azione di tutoraggio

1. Contributo pubblico pari all'80%,

- per un importo massimo pari a Euro 1.500, per un tutoraggio svolto su 6 mensilità
- per un importo massimo pari a Euro 3.000, per un tutoraggio svolto su 12 mensilità
- per un importo massimo pari a Euro 6.000, per un tutoraggio svolto su 24 mensilità.

Il contributo per l'azione di tutoraggio è elevabile al 90% per giovani imprenditori/imprenditrici.

Il contributo in caso di gruppi è calcolato per ciascun beneficiario partecipante.

Nel caso in cui il beneficiario attivi più misure del presente Piano, può essere concesso un solo contributo per l'azione di tutoraggio. In tal caso il programma formativo svolto può contenere il riferimento a più tematiche e può essere concesso il tutoraggio di maggiore periodo indicato dalle specifiche misure.

Assegno formativo

2. contributo pubblico pari al 80% per un importo massimo pari a 2.250 euro delle spese sostenute e ritenute eligibili in riferimento al costo/orario definito nei documenti attuativi del Piano .

Il contributo per l'assegno formativo è elevabile al 90% per giovani imprenditori/imprenditrici.

d) Beneficiari

Imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi del codice civile, giovani agricoltori, tecnici/operai agricoli della filiera agroindustriale con regolare contratto di lavoro, altri soggetti che svolgono attività lavorativa nelle aziende agricole (coadiuvanti in età lavorativa).

e) Indici per la valutazione degli obiettivi

- n. beneficiari uomini e donne
- n. azioni di tutoraggio
- n. assegni formativi

f) Criteri e procedure per l'attuazione della misura

Azione di tutoraggio

Il soggetto che accede alle azioni di tutoraggio della presente misura incarica, per la redazione del programma formativo, un tutor, selezionato con procedura di evidenza e selezione pubblica, individuato in un apposito elenco costituito a tal fine dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIA).

Il tutor, tenendo conto delle esigenze del beneficiario, redige il programma formativo sulla base di programmi tipo approvati dalla Regione Toscana. Il programma dovrà specificare tra l'altro:

- Il bilancio di competenze,
- il numero di ore previste presso l'azienda del beneficiario,
- le visite programmate in altre aziende dove sono attuate soluzioni tecniche o organizzative assimilabili a quelle previste dal programma formativo,
- il numero di incontri di gruppo ritenuti necessari e la loro durata media,
- gli incontri programmati con operatori, locali e non, aventi esigenze formative affini,
- la ricaduta dell'intervento formativo sui collaboratori o sui dipendenti del beneficiario,
- il preventivo finanziario.

Il tutor cura la redazione del programma formativo che viene presentato per l'approvazione agli Uffici provinciali, successivamente ne diviene il responsabile nelle sue fasi attuative.

L'azione di tutoraggio può essere richiesta anche da più figure di beneficiari (piccoli gruppi di 4 – 6 unità) che presentano un unico programma di tutoraggio in cui sono previsti una consistente quota di interventi formativi orientati al lavoro di gruppo, in cui il tutor svolga il ruolo di animatore del gruppo e di interfaccia nei confronti di significative realtà esterne.

Tali interventi dovranno essere programmati sulla base dell'individuazione, da parte degli stessi richiedenti, di problemi aziendali a carattere specifico, ricadenti tanto nelle aree della produzione che in quella commerciale o organizzativo-gestionale.

L'intervento formativo dovrà generare la capacità da parte dei beneficiari di a) maturare la capacità di interazione con gli altri componenti del gruppo nella soluzione di problemi individuati; b) individuare gerarchie di importanza tra i problemi individuati; c) identificare gli indicatori utili al monitoraggio del problema; d) trarre dal confronto con realtà esterne,

adeguatamente selezionate in relazione ai problemi individuati, indicazioni utili alla loro soluzione.

Il tutor a conclusione del periodo formativo redige una relazione attestante l'attività svolta ed il livello di formazione raggiunto dal beneficiario. Nel caso di formazione di gruppo, la relazione del tutor, suddivisa in una parte comune ed una parte specifica per ciascun beneficiario partecipante, dovrà attestare il livello di formazione in relazione ai quattro punti sopra menzionati.

Nel caso di obbligatorietà del tutoraggio, previsto al punto IV 3.5.1 lett a) della presente misura, la relazione del tutor insieme all'esito economico/ambientale dell'intervento strutturale, costituirà la documentazione comprovante la riuscita degli investimenti.

Il beneficiario, o i beneficiari in caso di gruppo, richiede il finanziamento a saldo dell'intervento presentando all'amministrazione competente la relazione del tutor e la documentazione dettagliata comprovante le spese sostenute, suddivise per ciascun beneficiario nel caso di gruppi, che sono da riferirsi alle seguenti macro categorie:

- costo ore tutor
- spese di viaggio, vitto, alloggio del beneficiario (fino alla concorrenza del 25% del contributo)
- spese di materiale didattico
- stages e incontri.

L'azione di tutoraggio non include attività di assistenza tecnica e pertanto è esclusa qualsiasi sovrapposizione finanziaria ed operativa con i programmi di divulgazione agricola attuati in dalla Regione Toscana.

Assegno formativo

Il beneficiario dell'assegno formativo inoltra la richiesta di ammissibilità del corso o stages a cui intende partecipare all'Ufficio provinciale che verificherà che l'iniziativa formativa sia svolta da centri di formazione regionali, nazionali o di altri Stati comunitari, e cui contenuti siano coerenti con l'attività lavorativa del soggetto e con le tematiche previste dalla misura.

Il beneficiario richiede il finanziamento a saldo dell'intervento presentando all'amministrazione competente l'attestato di partecipazione rilasciato dal centro formativo in conformità al programma preventivo e la documentazione dettagliata comprovante le spese sostenute che sono da riferirsi alle seguenti macro categorie:

- costo del corso
- spese di viaggio, vitto, alloggio del beneficiario (fino alla concorrenza del 25% del contributo).

Sono esclusi dai finanziamenti interventi per partecipazione a corsi o programmi educativi ordinari di tipo scolastico, o corsi formativi per i quali sia già previsto un intervento nell'ambito del FSE.

PARTE IV - MISURA 4

IV.4 PREPENSIONAMENTO

(art.10, 11, 12)

IV.4.1 ASSE PRIORITARIO

Sostegno al sistema produttivo agricolo e agroindustriale

IV.4.2 DURATA

2000 – 2006

IV.4.3 OBIETTIVI

Gli obiettivi prioritari della misura sono quelli di i) garantire un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l'attività agricola; ii) far subentrare a questi imprenditori anziani altri agricoltori in grado, se necessario, di migliorare la redditività delle aziende rimaste in esercizio ed infine iii) riorientare le superfici agricole verso usi extra agricoli nel caso che non sia possibile destinarle alla produzione agricola in condizioni soddisfacenti di redditività.

IV.4.4 DESCRIZIONE DELLA MISURA E ARTICOLAZIONE INTERNA

La misura prevede l'incentivazione alla cessazione dell'attività agricola ed alla cessione dei terreni a rilevatori che subentrano per la conduzione del fondo o per altra attività compatibile con la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale. Gli incentivi possono essere erogati al cedente ed ai salariati e/o coadiuvanti impiegati in aziende agricole.

Non è prevista alcuna articolazione interna della misura, in quanto trattasi di un'unica azione che può diversificarsi unicamente a seconda dei differenti soggetti interessati.

IV.4.5 COLLEGAMENTI CON LE STRATEGIE DEL PIANO E CON LE ALTRE MISURE

La misura si collega con le strategie descritte nella parte II del presente Piano in quanto persegue il miglioramento della competitività delle aziende ed il ricambio generazionale in agricoltura.

Può inoltre avere interazioni con altre misure ed in particolare con:

- la misura "Investimenti nelle aziende agricole", laddove quest'ultima finanzia investimenti strutturali produttivi al fine di migliorare la competitività delle aziende;
- la misura "Formazione", vista l'importanza che ha, per la riuscita della presente misura, la capacità professionale del rilevatore;
- la misura "Insediamento di giovani agricoltori", per la possibilità che in una stessa azienda si cumulino i due premi, uno per il genitore o parente che cede il terreno e uno per il giovane che si insedia come capo azienda e subentra nella conduzione diretta.

IV.4.6 TIPOLOGIE DI AZIONI PREVISTE

a) Descrizione

Azione unica "Prepensionamento".

Consiste nell'erogazione di aiuti i) per la cessazione dell'attività agricola da parte di agricoltori anziani a rilevatori agricoli e non agricoli e ii) per la cessazione dell'attività agricola da parte di salariati e coadiuvanti familiari.

b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo

L'ammontare dell'aiuto è composto da un'indennità annua fissa di 7.500 euro, aumentata di 500 euro per ogni ettaro ceduto, fino ad un massimale di 15.000 euro/anno per un periodo di tempo massimo di 15 anni (fino ad un max di 150.000 euro) per il cedente e di 3.500 euro/anno per un periodo di tempo massimo di 10 anni (fino a un max di 35.000 euro) per i salariati o coadiuvanti familiari.

Nel caso che l'azienda sia ceduta da più soggetti, l'indennità complessiva erogata deve essere limitata ai massimali previsti per un solo cedente.

Qualora, nel caso del cedente, lo Stato membro corrisponda una normale pensione, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto della differenza fra la pensione nazionale percepita dal beneficiario e l'importo massimo dell'aiuto concedibile.

d) Beneficiari

- Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, con i requisiti di cui al punto f).
- Salariati agricoli o coadiuvanti familiari.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi

- n° cedenti uomini e donne
- n° rilevatori uomini e donne
- ha superficie ceduta
- ha superficie nuove aziende costituite
- età media dei cedenti
- età media dei rilevatori

f) Criteri e procedure per l'attuazione della misura

I soggetti interessati dalla misura sono:

il cedente:

- cessa definitivamente ogni attività agricola; può però continuare a svolgere attività agricole non commerciali su non più di un ettaro e conservare la disponibilità di edifici aziendali in cui continuerà ad abitare;
- ha almeno 55 anni, senza avere raggiunto l'età normale di pensionamento di vecchiaia al momento della cessazione;
- non ha più di 75 anni;
- ha esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione.

il rilevatore:

- subentra al cedente come capo azienda o rileva la totalità o una parte dei terreni resi disponibili;
- garantisce che l'efficienza economica dell'azienda del rilevatore sia accresciuta entro tre anni, in termini di maggiore capacità professionale o di superficie ottenuta

dall'accorpamento delle aziende del cedente e del rilevatario, o di intensità di coltivazione;

- possiede una sufficiente capacità professionale;
- s'impegna ad esercitare l'attività agricola nell'azienda così costituita per almeno cinque anni, rispettando i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Il rilevatario non agricolo:

- può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che rileva terreni resi disponibili per destinarli ad usi extraagricoli, quali selvicoltura o creazione di riserve naturali, finalizzate alla tutela o al miglioramento della qualità dell'ambiente.

Il lavoratore:

- cessa definitivamente ogni attività agricola;
- ha almeno 55 anni senza avere raggiunto l'età normale di pensionamento di vecchiaia;
- ha dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quale coadiuvante familiare o salariato agricolo;
- ha lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
- è iscritto ad un regime di previdenza sociale.

PARTE IV - MISURA 5

IV.5 ZONE SVANTAGGIATE E ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI

(art.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

IV.5.1 ASSE PRIORITARIO

Miglioramento dell'ambiente e del paesaggio rurale

IV.5.2 DURATA DELLA MISURA

2000 - 2006.

IV.5.3 OBIETTIVI

Le zone del territorio toscano ove l'attività agricola è più difficile e meno produttiva, spesso coincidono con quelle più preziose per le caratteristiche del loro patrimonio ambientale e culturale che deve essere preservato. La misura tende a frenare l'esodo, prima causa di degrado delle comunità rurali, sensibilizzando al contempo gli agricoltori rimasti sul territorio ad utilizzare pratiche colturali nel rispetto della tutela e conservazione dello spazio e dell'ambiente naturale, da considerare come ulteriore risorsa economica per attività aziendali complementari alla produzione agricola.

In questa ottica, gli obbiettivi si possono così sintetizzare:

- Assicurare la continuità della gestione agricola nelle zone sottoposte a svantaggi naturali;
- Favorire il mantenimento di una comunità rurale vitale in loco;
- Conservare lo spazio naturale.

IV.5.4 DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE INTERNA DELLA MISURA

La misura consiste nella concessione di una indennità volta a compensare il basso reddito degli agricoltori delle zone svantaggiate, incoraggiandone la permanenza sul territorio; in questo modo si favorisce la presenza di una comunità rurale vitale in zone difficili, preservandole da un progressivo ulteriore degrado mantenendo integri nel tempo i valori ambientali e culturali.

Infatti, per poter beneficiare dell'indennità, l'agricoltore oltre a dimostrare di possedere e coltivare il terreno deve anche adottare pratiche atte a salvaguardare i delicati equilibri dell'ambiente naturale, secondo i "Principi generali di normale buona pratica agricola nella Regione Toscana" di cui all'allegato 1.

La misura opera nelle zone svantaggiate della regione.

IV.5.5 COLLEGAMENTI CON LE STRATEGIE DEL PIANO E CON LE ALTRE MISURE

Gli aiuti previsti da questa misura contribuiscono a mantenere il presidio umano e agricolo in territori che presentano, per vari ordini di motivi, maggiori difficoltà.

E' tale presidio che, soprattutto in queste zone, garantisce il mantenimento e la valorizzazione del territorio (anche attraverso la differenziazione ecologica degli habitat) mediante le pratiche colturali, la regimazione delle acque, la sistemazione del suolo.

Il sostegno previsto dalla misura può contribuire a incentivare l'attuazione di investimenti nelle aziende agricole ricadenti nelle zone svantaggiate e come tale diventare sinergico con i contributi previsti nella Misura 1 e 8.

IV.5.6 TIPOLOGIE DI AZIONE PREVISTE

a) Descrizione

Azione unica "Indennità compensativa"


L'azione prevede l'erogazione di una indennità a favore di imprenditori agricoli che si impegnano a svolgere la propria attività nelle zone svantaggiate per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità.

b) Localizzazione

L'azione è svolta: nelle zone svantaggiate così come definite dalla precedente normativa comunitaria. Il totale della superficie interessata assomma a 1.236.470 ettari;

La dislocazione geografica delle superfici a livello regionale è evidenziata nella seguente tabella.

Perimetrazione zone svantaggiate



⁵Elaborazione: Area Progettazione e Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale

c) Forma dell'aiuto, modulazione ed importo massimo

L'indennità compensativa, erogata per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU), è determinata, per ogni beneficiario, dalla sommatoria dei valori della indennità corrispondenti alla classe di ampiezza nella quale ricadono i terreni agricoli aziendali e in base alla tipologia di imprenditore agricolo, secondo lo schema seguente:

Imprenditore agricolo a titolo principale:

- 200 euro/ettaro da 2 fino a 15 ettari di SAU;
- 120 euro/ettaro da 16 a 30 ettari di SAU;
- 80 euro/ettaro da 31 ettari fino a 200 Ha di SAU.

Altri imprenditori agricoli:

- 120 euro/ettaro da 2 fino a 15 ettari di SAU;
- 80 euro/ettaro da 16 a 30 ettari di SAU;
- 50 euro/ettaro da 31 ettari fino a 200 Ha di SAU.

d) Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, singoli o associati.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi

Gli indici quantitativi sottoriportati sono ripartiti per zone svantaggiate:

- n. dei beneficiari, uomini e donne, delle indennità compensative concesse;
- n. di ettari di SAU interessati;
- importo medio delle indennità concesse per azienda e per ettaro;
- totale delle spese pubbliche erogate;
- n. addetti agricoli attivi per comprensori definiti, ad attivazione della misura e dopo il quinquennio vincolativo.

f) Criteri e procedure per l'attuazione della misura

L'indennità è accordata, per non più di cinque anni consecutivi a decorrere dal primo pagamento. Le eventuali esclusioni dal beneficio dell'indennità compensativa per uno o più anni (ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Reg CE 1257/99), comportano ugualmente il rispetto dell'impegno quinquennale di prosecuzione dell'attività agricola. L'indennità persa non è più recuperabile.

L'indennità è concessa agli agricoltori che:

- dimostrino di possedere e coltivare, terreni agricoli aventi una estensione minima di due ettari di SAU, il terreno non deve essere incolto al momento della domanda;
- rispettino, nell'ambito dell'intera azienda, ove è situato il terreno coltivato, i requisiti minimi in materia di tutela dell'ambiente, di rispetto della conservazione dello spazio naturale, secondo i "Principi generali di normale buona pratica agricola nella Regione Toscana" di cui all'allegato 1;
- che si impegnino a proseguire tale attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità.

PARTE IV - MISURA 6

IV.6 MISURE AGROAMBIENTALI

(art.22, 23, 24)

IV.6.1 ASSE PRIORITARIO

Sostegno al miglioramento dell'ambiente rurale

IV.6.2 DURATA DELLA MISURA

2000 – 2006, in base all'andamento della misura, sarà valutata l'opportunità di accogliere le nuove adesioni solo nel primo triennio di validità del programma.

IV.6.3 OBIETTIVI

Gli obiettivi principali della misura si possono così di seguito riassumere:

- i) incrementare la compatibilità delle pratiche agricole con l'ecosistema delle diverse aree della regione, con particolare riferimento alla difesa della biodiversità, alla riduzione dell'inquinamento dei corpi d'acqua, al contenimento dell'erosione, alla salvaguardia della fertilità dei suoli;
- ii) sostenere le produzioni agricole che già hanno raggiunto un impatto minimo sull'ambiente (agricoltura biologica);
- iii) salvaguardare il paesaggio toscano che è sempre più minacciato, al pari di altri, dalla semplificazione degli ordinamenti produttivi e dall'abbandono dell'agricoltura nelle aree marginali;
- iv) ottenere prodotti che danno maggiori garanzie di salubrità, rispondendo così alla richiesta di fasce sempre più ampie di consumatori;
- v) salvaguardare il patrimonio genetico regionale, costituito da varietà vegetali e razze animali spesso a rischio di estinzione.

IV.6.4 DESCRIZIONE DELLA MISURA E ARTICOLAZIONE INTERNA

La misura prevede la concessione di premi a soggetti che, per un periodo pluriennale, aderiscono ad una o più delle seguenti azioni:

- Azione 6.1 - introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;
- Azione 6.2 - introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura integrata;
- Azione 6.3 - allevamento di razze animali a rischio di estinzione;
- Azione 6.4 - coltivazione di varietà vegetali a rischio di estinzione;
- Azione 6.5 - gestione di terreni agricoli con finalità ambientali, paesaggistiche e faunistiche.

I premi sono concessi a fronte dei servizi agroambientali forniti dai beneficiari; nel calcolo degli stessi si tiene conto del minor reddito conseguito a seguito degli impegni assunti, per una diminuzione della produzione lorda vendibile e/o un aumento dei costi di produzione. Possono essere previsti aumenti dei premi, a titolo di incentivo, per l'adesione a programmi agroambientali di area che garantiscano una "massa critica" di aziende e di superficie, tale da far prevedere effetti apprezzabili delle misure agroambientali a livello territoriale, o per nuova adesione alle misure agroambientali.

i) Specifiche

Passaggio al nuovo regime degli impegni ancora in vigore a valere sul regolamento CEE n.2078/92.

Date le quantità notevoli di impegni residui da pagare e la incertezza sulla entità della domanda futura sulle misure agroambientali, non si ritiene di attivare le ipotesi contenute nel regolamento comunitario n. 2603/99 che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo rurale.

IV.6.5 COLLEGAMENTI CON LE STRATEGIE DEL PIANO E CON LE ALTRE MISURE

La misura si collega con le strategie del piano, descritte nella parte II, in quanto persegue il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali; nell'economia generale del piano è attribuita all'Asse 2 "Sostegno al miglioramento dell'ambiente rurale", e si pone obiettivi specifici di misura tendenti ad attenuare l'impatto delle pratiche agricole sull'ambiente.

Può inoltre avere interazioni con le seguenti misure:

- Misura 1, "Investimenti nelle aziende agricole", laddove quest'ultima finanzia investimenti strutturali non produttivi a finalità ambientali, che possono affiancare le azioni agroambientali sostenute con la presente misura nell'obiettivo della riduzione dell'impatto dell'agricoltura sull'ecosistema e sul paesaggio;
- Misura 5, "Zone svantaggiate", per quel che riguarda la conservazione dell'ambiente in tali aree;
- Misura 7, "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione", per la possibilità di realizzazione di progetti coordinati finalizzati ad ottenere alimenti a maggiore contenuto di qualità e salubrità.
- Misure 8.1 e 8.2, relative al capo VIII "Selvicoltura", per la realizzazione di progetti coordinati di salvaguardia delle risorse naturali e del paesaggio;
- Misure di cui al capo IX, "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali", per le possibili attività di servizio collegabili al settore agroambientale, soprattutto in relazione ai servizi di assistenza tecnica alle aziende.

IV.6.6 TIPOLOGIE DI AZIONI PREVISTE

Azione 6.1

"Introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica"

a) Descrizione

L'impegno, di durata quinquennale, prevede il rispetto, delle tecniche di produzione biologica definite dal regolamento CEE n. 2092/91, relativo ai metodi di produzione biologica dei prodotti agricoli e dalla relativa normativa di attuazione nonché dal regolamento CE n. 1804/99 sulle produzioni biologiche animali, nel caso in cui sia chiesto il premio per foraggiare e/o pascoli con allevamento aziendale condotto con i metodi della zootecnia biologica.

b) Localizzazione

In considerazione della particolare rilevanza ambientale della misura, che non si può riferire ad uno specifico territorio regionale, si prevede che essa possa essere attivata su tutto il territorio regionale;

c) Forma di aiuto, giustificazione, modulazione, importo massimo

La forma di aiuto attivata dall'azione consiste in premi, rapportati a ettaro, a fronte di impegni pluriennali riferiti ad una determinata superficie, comunicata annualmente dal beneficiario, e corrispondente a tutta la superficie coltivata in possesso dello stesso e facente capo all'azienda per la quale è stato assunto l'impegno.

Nell'allegato 3 al presente programma sono riportate le giustificazioni dei premi previsti.
La modulazione dei premi previsti per ettaro è la seguente:

Azione	Coltura	premio max (euro)	Note
6.1	Cereali tranne mais	270	
	Sovescio	225	
	Leguminose da granella	270	
	Oleaginose	360	
	Mais	390	
	Colture industriali	450	
	Vite	810	
	Olivo	450	
	Castagneto da frutto *	200	
	Fruttiferi	810	
	Foraggere (escluso pascoli) senza allevamento aziendale.	200	
	Foraggere (escluso pascoli), solo con allevamento aziendale, condotto con i metodi della zootecnia biologica	Fino a 400	Il premio è modulabile da 200 a 400 euro/ha in base alla densità dei capi allevati, fino a 2 UBA ¹⁰ /ha di superficie a foraggera (pascoli compresi) in base al rapporto: 1 UBA ¹ =200 euro
	Pascoli, solo con allevamento aziendale, condotto con i metodi della zootecnia biologica, con densità media superiore a 0,25 UBA/ha di superficie a foraggera compresi i pascoli	Fino a 200	Il premio è modulabile fino a 200 euro/ha in base alla densità dei capi allevati, fino a 1 UBA ¹⁰ /ha di superficie a foraggera (pascoli compresi) in base al rapporto 1 UBA ¹⁰ =200 euro
	Ortive e officinali	600	
	Florovivaismo	810	

*Solo se l'intera produzione è commercializzata con certificazione di produzione biologica.

Per ogni anno non può essere utilizzato più di un premio riferito ad ogni coltura. L'ammontare totale del premio può essere aumentato del 10% (escluso superfici a oleaginose, ortive ed officinali), a titolo di incentivo, nei seguenti casi:

- superfici in conversione all'agricoltura biologica (introduzione dei metodi biologici);
- adesione a programmi agroambientali di area: ai programmi agroambientali di area deve aderire un numero di aziende tale da interessare almeno il 30% della SAU presente nell'area di riferimento, individuata con limiti fisici o amministrativi a livello di singolo Ente territoriale responsabile della gestione della misura. L'area di riferimento dei programmi agroambientali deve essere omogenea e comprendere una SAU non inferiore a 1.000 ettari; il programma deve interessare almeno cinque aziende agricole.

¹⁰

¹ Tabella di conversione delle UBA:

Tori, vacche e altri bovini oltre i due anni, equidi oltre sei mesi:	1 UBA
Bovini da sei mesi a due anni:	0,6 UBA
Pecore e capre	0,15 UBA

¹⁰

¹⁰

- Commercializzazione di prodotti agricoli ed alimentari di origine aziendale ed etichettati ai sensi dell'art. 5 e 10 del Reg. C.E.E n. 2092/91, o certificati per un'entità di almeno il 50% della Produzione Lorda Vendibile aziendale.

L'ammontare complessivo degli incentivi non può comunque superare il 20% aggiuntivo né il massimale previsto per la categoria di coltura dall'allegato al reg. CE 1257/99.

La partecipazione comunitaria è pari al 50% della spesa pubblica.

d) Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, singoli e associati, che seguono i metodi dell'agricoltura biologica secondo quanto previsto dalla normativa regionale in applicazione del reg. CEE n. 2092/91.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi

- n. di impegni
- superficie impegnata (ettari)
- impiego fitofarmaci
- impiego diserbanti
- impiego fertilizzanti
- biodiversità
- fertilità del suolo
- n. aziende biologiche
- superficie impegnata

f) Criteri e procedure per l'attuazione dell'azione

L'adesione alla presente azione, da parte dei potenziali beneficiari, avviene mediante la sottoscrizione di un impegno che prevede il rispetto dei metodi di produzione dell'agricoltura biologica ai sensi del reg. CEE n. 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni su tutta la superficie aziendale condotta dal sottoscrittore della domanda. L'adesione alla presente azione comporta inoltre l'impegno da parte del beneficiario a raccogliere le produzioni ottenute.

La superficie minima ammissibile per azienda è di un ettaro di superficie coltivata oggetto di impegno ed effettivamente posseduta dal richiedente, eccettuato per le categorie di coltura "ortive e officinali" e "florovivaismo", per le quali il limite minimo è di mezzo ettaro.

Un qualsiasi impegno assunto in base alla presente azione 6.1 "agricoltura biologica", può essere convertito, all'inizio di ogni annualità, in un impegno assunto in base all'azione 6.5 "gestione di terreni agricoli.." qualora la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale e l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato.

Un qualsiasi impegno assunto in base alle azioni 6.2 "agricoltura integrata" può essere convertito, all'inizio di ogni annualità, in un impegno assunto in base all'azione 6.1 "agricoltura biologica" qualora la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale e l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato.

Il passaggio, sulla stessa superficie, dalle misure agroambientali a quelle forestali (art.31 regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale, misura 8.1 del presente programma) è consentito all'inizio di ogni annata agraria e non comporta la restituzione dei premi percepiti fino a quel momento, qualora la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale e l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato.

La combinazione di più azioni sulla stessa superficie è possibile, qualora queste siano complementari e compatibili.

Azione 6.2

“Introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura integrata”

a) Descrizione

L’impegno, di durata quinquennale, prevede il rispetto, di specifici disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Toscana, relativi alla globalità delle tecniche produttive adottate per ciascuna coltura effettuata e alle modalità di conduzione delle superfici non coltivate ed extraagricole.

Nell’allegato 2 al presente Piano sono riportati i “principi generali per le produzioni agricole integrate” sulla base dei quali verranno redatte le schede tecniche contenenti i vincoli specifici relativi alle colture più diffuse nella regione; gli aderenti alla misura dovranno pertanto impegnarsi al rispetto dei vincoli previsti nelle schede, a fronte del premio corrisposto loro annualmente. La conformità delle prescrizioni relative alla difesa delle colture contenute nei “Principi” riportati in allegato 2 delle schede tecniche per coltura redatte dai servizi regionali è valutata da un’apposito comitato tecnico scientifico regionale o nazionale, composto da esperti esterni che garantiranno le necessarie diverse professionalità .

b) Localizzazione

In considerazione della particolare rilevanza ambientale della misura, che non si può riferire ad uno specifico territorio regionale, si prevede che essa possa essere attivata su tutto il territorio regionale;

c) Forma di aiuto, giustificazione, modulazione, importo massimo

La forma di aiuto attivata dall’azione consiste in premi, rapportati a ettaro, a fronte di impegni pluriennali riferiti ad una determinata superficie, comunicata annualmente dal beneficiario, e corrispondente a tutta la superficie coltivata in possesso dello stesso e facente capo all’azienda per la quale è stato assunto l’impegno.

Nell’allegato 3 al presente piano sono riportate le giustificazioni dei premi previsti.

La modulazione dei premi previsti è la seguente:

Azione	Coltura	premio max (euro)/ Ha	Note
6.2	Cereali tranne mais	210	
	Leguminose da granella	210	
	Oleaginose	300	
	Mais	300	
	Colture industriali	360	
	Vite	675	
	Olivo	360	
	Fruttiferi	600	
	Foraggere	180	
	Ortive e officinali	540	
	Florovivaismo	810	

L’ammontare totale del premio può essere aumentato del 10% (escluso superfici a oleaginose), a titolo di incentivo, nei seguenti casi:

* nuova adesione a misure agroambientali (tenuto conto anche delle precedenti adesioni al reg. CEE 2078/92);

* adesione a programmi agroambientali di area: ai programmi agroambientali di area deve aderire un numero di aziende tale da interessare almeno il 30% della SAU presente nell'area di riferimento, individuata con limiti fisici o amministrativi a livello di singolo Ente territoriale responsabile della gestione della misura.

* Commercializzazione di prodotti agricoli ed alimentari di origine aziendale certificati e/o etichettati ai sensi della L.R. n. 25/99 per un'entità di almeno il 50% della Produzione Lorda Vendibile aziendale (attivabile solo dopo l'approvazione comunitaria della normativa regionale).

L'ammontare complessivo degli incentivi non può comunque superare il 20% aggiuntivo né il massimale previsto per la categoria di coltura dall'allegato al reg. CE 1257/99.

La partecipazione comunitaria è pari al 50% della spesa pubblica.

d) Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, singoli e associati.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi

- n. di impegni
- superficie impegnata (ettari)
- impiego fitofarmaci
- impiego diserbanti
- impiego fertilizzanti
- erosione versanti
- biodiversità
- conservazione paesaggio

f) Criteri e procedure per l'attuazione dell'azione

L'adesione alla presente azione, da parte dei potenziali beneficiari, avviene mediante la sottoscrizione di un impegno che prevede l'attuazione dell'insieme delle pratiche agroambientali previste dagli specifici disciplinari su tutta la superficie aziendale condotta dal sottoscrittore della domanda. L'adesione alla presente azione comporta inoltre l'impegno da parte del beneficiario a raccogliere le produzioni ottenute.

La superficie minima ammissibile per azienda è di un ettaro di superficie coltivata oggetto di impegno ed effettivamente posseduta, eccettuato per le categorie di coltura "ortive e officinali" e "florovivaismo", per le quali il limite minimo è di mezzo ettaro.

Un qualsiasi impegno assunto in base alla azione 6.2 (agricoltura integrata) può essere convertito, all'inizio di ogni annata agraria, in un impegno assunto in base alle azioni 6.1 (agricoltura biologica), 6.4 (Coltivazione di varietà vegetali locali a rischio di estinzione) o 6.5 (Gestione di terreni agricoli....) qualora la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale e l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato.

Il passaggio, sulla stessa superficie, dalle misure agroambientali a quelle forestali (art.31 del regolamento n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale, misura 8.1 del presente programma) è consentito all'inizio di ogni annata agraria e non comporta la restituzione dei premi percepiti fino a quel momento, qualora la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale e l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato.

La combinazione di più azioni sulla stessa superficie è possibile, qualora queste siano complementari e compatibili.

Azione 6.3

"Allevamento di razze locali a rischio di estinzione"

a) Descrizione

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nell'allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione, individuate fra quelle elencate nella banca dati della FAO "Domestic Animal information system (DAD-IS)". In tale ambito le razze - popolazioni in pericolo di estinzione che risultano allevate nella regione sono state divise in "Razze - popolazioni allo stato di reliquia", con una consistenza inferiore a 1000 fattrici, e "Razze - popolazioni allo stato di semi - reliquia" con una consistenza da 1000 a 5000 fattrici. Per le razze "reliquia" l'impegno, oltre al mantenimento dei soggetti allevati, prevede anche il rispetto di un programma di accoppiamenti, predisposto da un organismo competente con adeguati criteri scientifici.

Le razze interessate sono le seguenti:

- Razze "Reliquia":

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Specie bovina<ul style="list-style-type: none">- Garfagnina;- Pontremolese;- Mucca Pisana;- Calvana; | <ul style="list-style-type: none">➤ Specie equina<ul style="list-style-type: none">- Monterufolino;- Persano;➤ Specie suina<ul style="list-style-type: none">- Cinta Senese; | <ul style="list-style-type: none">➤ Specie asinina<ul style="list-style-type: none">- Amiata;➤ Specie ovina<ul style="list-style-type: none">- Garfagnina bianca;- Pomarancina; |
|---|--|---|

- Razze "semi - reliquia":

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Specie bovina:<ul style="list-style-type: none">- Maremmana;- Romagnola. | <ul style="list-style-type: none">➤ Specie Equina:<ul style="list-style-type: none">- Maremmano;- Agricolo italiano da tiro pesante rapido;- Bardigiano. | <ul style="list-style-type: none">➤ Specie Ovina:<ul style="list-style-type: none">- Zerana o Zerasca. |
|---|--|--|

Nella tabella 1 sono indicate, per ogni razza, le consistenze al 31 dicembre 1998 dei capi allevati e delle fattrici.

Sono iscritti al libro Genealogico i capi della razza suina Cinta Senese, della razza equina Bardigiano.

Sono iscritti al rispettivo registro anagrafico le razze bovine Garfagnina, Pontremolese, Mucca Pisana e Calvana, la razza equina Monterufolino, la razza asinina Amiata e le razze ovine Garfagnina bianca, Pomarancina.

La razza equina Persano non ha, per il momento, il registro anagrafico istituito, tuttavia il relativo disciplinare è già elaborato.

Tabella 1

Consistenza al 31/12/1998 dei capi allevati e delle fattrici delle razze autoctone in pericolo di estinzione.

Razza	R o S.R. (1)	Specie	N° capi	N° fattrici
Garfagnina	R	Bovina	410	151
Pontremolese	"	"	50	22
Mucca Pisana	"	"	244	107
Calvana	"	"	124	72
Monterufolino	"	Equina	77	29
Persano	"	"	135	120
Cinta Senese	"	Suina	418	288
Amiata	"	Asinina	198	106
Garfagnina Bianca	"	Ovina	70	50
Pomarancina	"	"	1.100	700
Bardigiano	S.R.	Equina	2.500	1.300
Maremma	"	Bovina	4.284	2.685
Maremmano	"	Equina	3.952	2.278
Agricolo italiano Tiro Pesante Rapido	"	"	3.356	2.976
Romagnola	"	Bovina	14.346	7.154
Zerana o zerasca	"	Ovina	2.100	1.600

(1) R = reliquia, S.R. = semi reliquia

	Razze di cui si richiede il reinserimento	Soglia del numero di fattrici ²	Numero totale di fattrici registrate al 2001	Numero di fattrici registrate nel territorio toscano al 2001	Ente detentore del Libro genealogico o Registro anagrafico
Bovini	Maremma	7500	3116	594	ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da carne)
	Romagnola	7500	7238	238	
Ovini	Zerana o Zerasca	10000	2730	2730	Associazione Provinciale Allevatori di Massa Carrara
Equidi	Maremmano	5000	2495	1022	ANAM (Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di Razza Maremmana)
	Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido	5000	3077	43	ANACAITPR (Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido)

Le razze Persano e Bardigiano non sono razze originarie della regione ma sono state incluse fra le razze che possono beneficiare dell'aiuto previsto in quanto sono razze autoctone italiane allevate da lungo tempo in Toscana.

Le razze reliquia sono state oggetto di programmi regionali di conservazione "in situ" fino dal 1980.

b) Localizzazione

tutto il territorio regionale

c) Forma di aiuto, giustificazione, modulazione, importo massimo

Le forme di aiuto attivate dall'azione consistono in premi a fronte di impegni pluriennali riferiti al mantenimento di un determinato numero di capi allevati in purezza, definito al momento dell'impegno e aggiornato annualmente dal beneficiario.

Nell'allegato al presente Piano sono riportate le giustificazioni dei premi previsti.

La modulazione dei premi previsti è differenziata in funzione del fatto che la razza sia inclusa nella lista delle razze "reliquia" o delle razze "semi - reliquia".

Per entrambe le categorie è necessario che gli allevatori possano ottenere un reddito sufficientemente allineato rispetto a quello ottenibile dall'allevamento di altre razze o di altre specie compatibili con le condizioni ambientali delle rispettive zone di allevamento.

E' evidente comunque che la minor consistenza delle razze "reliquia" rispetto a quelle "semi - reliquia" comporta un pericolo maggiore che la razza possa estinguersi ed è sicuro indice della minor redditività della stessa.

Occorre inoltre tenere presente che per le razze "reliquia" è indispensabile far fronte all'esigenza di difendere la scarsa variabilità genetica esistente nelle singole popolazioni interessate nonché di tendere alla graduale ricostituzione e recupero delle caratteristiche funzionali e morfologiche essenziali proprie di ciascuna razza, rapportate alla loro connessione con le funzioni produttive e con l'ambiente in cui le stesse sono inserite o potenzialmente inseribili.

A tale scopo per le razze "reliquia" dovrà essere elaborato ed applicato, per ogni razza, un programma di accoppiamenti, predisposto da un organismo competente con adeguati criteri scientifici.

Ciò comporta per l'allevatore delle razze "reliquia" un vincolo ulteriore rispetto agli allevatori delle razze dell'altro gruppo, per le quali tale programmazione della riproduzione non è necessaria.

Pertanto, nell'allevamento di queste razze l'impegno derivante dalla necessità di rispettare un piano di accoppiamento predisposto esternamente all'azienda, vincolando l'allevatore a scelte che possono anche contrastare con le proprie, si somma alla intrinseca minore redditività anche rispetto alle razze semi reliquia.

Per le motivazioni sopra esposte la modulazione dei premi previsti viene così stabilita:

Azione	Unità di misura	premio max (euro)
6.3 a) premio per l'allevamento di animali di razze "semi - reliquia"	Capo bovino > 2 anni	225
	Capo bovino < 2 anni	135
	Capo equino > 6 mesi	180
	Capo equino < 6 mesi	115
	Capo ovino > 6 mesi	25

6.3 b) Premio per l'allevamento e per il mantenimento in attività riproduttiva con le modalità stabilite dall'apposito programma di accoppiamenti di animali di razze autoctone "reliquia"	Capo bovino > 2 anni	340
	Capo bovino < 2 anni	225
	Capo equino > 6 mesi	270
	Capo equino < 6 mesi	180
	Capo asinino > 6 mesi	225
	Capo asinino < 6 mesi	160
	Capo ovino > 6 mesi	32
	Capo suino > 6 mesi	90

Il "capo" è un soggetto, maschio o femmina, della razza interessata, utilizzato per la riproduzione o destinato ad essere utilizzato per la riproduzione.

Per ogni azienda non può essere superato il massimale annuo di 450 euro a ettaro riferito all'intera SAU aziendale.

La partecipazione comunitaria è pari al 50% della spesa pubblica.

d) Beneficiari

Imprenditori agricoli, ai sensi del codice civile, singoli e associati.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi

- consistenza delle razze a rischio
- di cui coperte da impegno sulla presente misura
- numero di unità premiate espresso in UBA
- premio medio per UBA
- incremento capi di razze a rischio

f) Criteri e procedure per l'attuazione dell'azione

I soggetti allevati, per beneficiare dell'aiuto, devono risultare identificati e iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico della razza di appartenenza, le fattrici devono essere fecondate con riproduttori della stessa razza.

Per le razze "reliquia" la Giunta Regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità ed i criteri per la verifica del rispetto dell'obbligo di elaborazione ed applicazione del piano di accoppiamenti.

L'azione è cumulabile con le altre misure agroambientali previste dal presente piano; ai fini della verifica dei massimali previsti dall'allegato al reg. CE n. 1257/99, il premio concesso per le altre azioni eventualmente attivate deve rimanere entro i limiti massimi per ettaro previsti dal regolamento per lo sviluppo rurale.

Azione 6.4

“Coltivazione di varietà vegetali a rischio di estinzione”

a) Descrizione

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nella coltivazione di una o più varietà o cultivar vegetali locali a rischio di estinzione, individuate come tali nei repertori regionali delle risorse genetiche autoctone istituiti ai sensi della normativa regionale e nel rispetto delle relative norme di coltivazione.

La Regione Toscana con L.R. n° 50 del 16 luglio 1997 ha istituito degli appositi “Repertori regionali” articolati per settori produttivi nei quali sono iscritte le cultivar, popolazioni, razze ed ecotipi originari del territorio toscano per i quali sia stata riconosciuta l'esistenza di un interesse generale alla tutela, dal punto di vista economico, scientifico o culturale.

L'iscrizione ai Repertori avviene su richiesta specifica da parte di istituzioni scientifiche, organizzazioni pubbliche o private, singoli cittadini tramite la predisposizione di una apposita scheda contenente la descrizione morfologica della varietà, una documentazione fotografica

della stessa ed una relazione tecnica relativa a: cenni storici ed origine, zona di diffusione, numero di aziende che coltivano attualmente la varietà, superficie e quantità o numero di esemplari coltivati, luogo di conservazione, comportamento agronomico e caratteristiche tecnologiche ed organolettiche del prodotto.

L'iscrizione ai repertori avviene solo dopo il parere favorevole di apposite Commissioni tecnico-scientifiche previste dalla legge e nominate dalla Giunta Regionale, costituite da rappresentanti del mondo scientifico e del mondo produttivo agricolo toscano; a seguito della valutazione della documentazione tecnica pervenuta, dell'istruttoria svolta dagli uffici regionali e di specifici approfondimenti tecnici viene decisa l'iscrizione della varietà ai repertori regionali e la sua classificazione come varietà vegetale a rischio di estinzione.

Tale classificazione avviene dopo un'attenta valutazione da parte della Commissione della superficie coltivata, della variabilità annua della stessa, della difficoltà di conservazione della semente, delle condizioni sociali di coltivazione (marginalità ed età dell'imprenditore).

Ognuna delle varietà indicate presenta pertanto delle condizioni che determinano la minaccia di erosione genetica.

Attualmente ai Repertori regionali risultano iscritte le seguenti varietà vegetali a rischio di estinzione (v. tabella allegata).

A) Repertorio delle Specie erbacee

<i>Nome ortive</i>	<i>Zona tipica di produzione</i>
1. Aglio Rosso Maremmano	Provincia di Grosseto
2. Bietola Verde da taglio lucchese	Provincia di Pisa
3. Cardo dei Lanaioli	Provincia di Arezzo
4. Carota Pastinocello (dacus carota major)	Provincia di Lucca
5. Cavolo Fiore seconda mano fiorentino	Provincia di Firenze e Arezzo
6. Cavolo Fiore terza mano fiorentino	Provincia di Firenze e Arezzo
7. Cavolo Nero fiorentino	Provincia di Firenze
8. Cipolla Rossa Fiorentina	Provincia di Firenze e Arezzo
9. Cipolla Rossa Fiorentina Vernina	Provincia di Firenze e Arezzo
10. Cipolla Rossa Massese	Provincia di Massa Carrara, Lucca e Pisa
11. Cipolla Rossa di Lucca	Provincia di Lucca e Pisa
12. Fagiola Fiorentina	Provincia di Firenze
13. Fagiolo Giallorino della Garfagnana	Provincia di Lucca
14. Fagiolo Piattella Pisana	Provincia di Pisa
15. Fagiolo Zolfino del Pratomagno	Provincia di Arezzo e Firenze
16. Fagiolo di Sorana	Comune di Pescia
17. Mociarino	Regione Toscana
18. Mais Ecotipo Orecchiella	Comune di Camporgiano (LU)
19. Orzo distico Scandella ecotipo Garfagnana	Provincia di Lucca
20. Pisello Mugellano	Provincia di Firenze
21. Pomodoro Canestrino di Lucca	Provincia di Lucca, Pisa e Livorno
22. Pomodoro Costoluto Fiorentino	Provincia di Firenze
23. Pomodoro Pisanello	Provincia di Pisa e Livorno
24. Pomodoro Quarantino ecotipo Valdarno	Provincia di Firenze e Arezzo
25. Pomodoro Tondino Liscio da Serbo Toscano	Provincia di Firenze
26. Radicchia di Lucca	Provincia di Lucca e Pisa
27. Zucca tonda ecotipo Valdarno	Provincia di Arezzo e Firenze
28. Zucchini Fiorentina	Provincia di Firenze e Pisa
29. Zucchini Mora Pisana	Provincia di Lucca, Pisa e Livorno

B) Repertorio delle Specie legnose da frutto

<u>Albicocche</u> <i>Nome</i>	<i>Zona tipica di produzione</i>
1. Alessandrino	Regione Toscana
2. Amabile Vecchioni	Provincia di Livorno
3. Canino Bello	Regione Toscana
4. Certosa A5	Provincia di Pisa
5. Certosa A8	Provincia di Pisa

6. Comune	Regione Toscana
7. Del Pittore	Regione Toscana
8. Di Germania	Regione Toscana
9. Francese	Regione Toscana
10. Giada	Regione Toscana
11. Grossa del Giardino	Regione Toscana
12. Particolare	Regione Toscana
13. Precoce di Firenze	Regione Toscana
14. Primula	Regione Toscana
15. Reale d'Imola	Regione Toscana
16. Sant'Ambrogio	Provincia di Livorno
17. Sant'Ambrogio Firenze	Regione Toscana
18. Tiltonno	Provincia di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara
19. Ungherese Gialla	Regione Toscana
20. Ungherese Piccola	Provincia di Livorno

<u>Ciliegi</u>	
<i>Nome</i>	<i>Zona tipica di produzione</i>
1. Angiolina	Montecatini Terme (PT)
2. Benedetta	Regione Toscana
3. Carlotta	Regione Toscana
4. Crognolo	Provincia di Pisa
5. Cuore	Provincia di Pisa
6. Del Cuore	Provincia di Firenze
7. Di Giardino	Provincia di Pisa
8. Di Guglielmo	Provincia di Pisa
9. Di Nello	Provincia di Pisa
10. Durona di Misciano	Comune di Bagno a Ripoli (FI)
11. Gambolungo	Provincia di Pisa
12. Marchiana	Provincia di Pisa
13. Morella	Provincia di Pisa
14. Morellona	Provincia di Pisa
15. Palermina	Comune di Firenze e Bagno a Ripoli (FI)
16. Papalina	Provincia di Pisa
17. Papalona	Provincia di Lucca
18. Poponcina	Comune di Bagno a Ripoli (FI)
19. Precoce di Cevoli	Provincia di Pisa
20. San Giovanni	Comune di Bagno a Ripoli (FI)
21. Siso	Provincia di Pisa
22. Turca	Comune di Bagno a Ripoli (FI)
23. Usigliano	Provincia di Pisa

<u>Cotogni</u>	
<i>Nome</i>	<i>Zona tipica di produzione</i>
1. Champion	Regione Toscana
2. Del Portogallo	Regione Toscana
3. Di Bazine	Regione Toscana
4. Di Vrania	Regione Toscana
5. Ekmek	Regione Toscana

6. Gigante di Leskovatz	Regione Toscana
1. Gobek	Regione Toscana
2. Havan	Regione Toscana
3. Limon	Regione Toscana
4. Maliforme	Regione Toscana
5. Mollesca	Regione Toscana
6. Seker Gevrek	Regione Toscana
7. Tavsambas	Regione Toscana
8. Tekes	Regione Toscana

Meli	
Nome	Zona tipica di produzione
1. Carla	Province di Arezzo e Firenze
2. Musa	Provincia di Firenze e Massa Carrara
3. Panaia	Provincia di Firenze e Arezzo

Olivi	
Nome	Zona tipica di produzione
1. Albatro	Regione Toscana
2. Allora	Province di Lucca, Pistoia e Firenze
3. Americano	Regione Toscana
4. Arancino	Provincia di Pistoia
5. Ciliegino	Provincia di Pistoia
6. Colombino	Provincia di Lucca
7. Correggiolo di Pallese	Provincia di Pisa
8. Cucca	Provincia di Pistoia
9. Cuoricino	Provincia di Livorno
10. Da Cuccare	Provincia di Lucca
11. Emilia	Provincia di Livorno
12. Filare	Comune di Gavorrano (GR)
13. Firenzuolo	Provincia di Livorno
14. Frantoiano di Montemurlo	Provincia di Pisa
15. Ginestrino	Comune di Quarrata (PT)
16. Giogolino	Comune di Scandicci (FI)
17. Grappolo	Provincia di Pistoia e Firenze
18. Gremigna Tonda	Provincia di Pisa e Livorno
19. Gremigno di Fauglia	Provincia di Pisa
20. Gremigno di Montecatini	Provincia di Pisa
21. Gremignolo	Provincia di Pistoia, Livorno, Firenze e Siena
22. Gremignolo di Bolgheri	Provincia di Firenze e Livorno
23. Grossaio	Provincia di Pisa e Firenze
24. Grossolana	Provincia di Livorno
25. Larcianese	Provincia di Pistoia
26. Lastrino	Comune di Casale Marittimo (LI)
27. Lazzero	Provincia di Pisa e Livorno
28. Lazzero delle Guadalupe	Comune di Volterra (PI)
29. Lazzero di Prata	Provincia di Livorno
30. Leccio Maremmano	Provincia di Pistoia
31. Leccione	Provincia di Pistoia

32. Madremignola	Provincia di Pisa, Livorno e Firenze
33. Mansino	Provincia di Firenze
34. Maremmano	Provincia di Firenze, Siena, Arezzo e Grosseto
35. Marzio	Provincia di Pistoia
36. Melaiolo	Provincia di Pistoia e Pisa
37. Mignolo	Regione Toscana
38. Mignolo Cerretano	Provincia di Pistoia e Firenze
39. Morcaio	Provincia di Pisa e Livorno
40. Morchiaio	Regione Toscana
41. Morchione	Provincia di Arezzo e Firenze
42. Morcone	Provincia di Livorno e Arezzo
43. Morello a punta	Provincia di Pisa, Livorno e Grosseto
44. Mortellino	Provincia di Lucca, Massa Carrara e Pisa
45. Oliustra di Populonia	Provincia di Livorno
46. Oliustra di Suvereto	Comune di Suvereto (LI)
47. Olivo Bufalo	Provincia di Siena e Pisa
48. Olivo del Mulino	Provincia di Prato
49. Olivo del Palone	Provincia di Livorno
50. Olivo di Casavecchia	Provincia di Firenze
51. Olivo di San Lorenzo	Provincia di Livorno
52. Ornellaia	Provincia di Livorno
53. Pendagliolo	Provincia di Pisa
54. Pesciatino	Provincia di Pistoia
55. Piangente	Regione Toscana
56. Pignolo	Provincia di Pistoia
57. Piturzello	Provincia di Siena
58. Punteruolo	Provincia di Pisa, Pistoia, Lucca e Massa Carrara
59. Puntino	Comune di Scarlino (GR)
60. Quercetano	Provincia di Lucca
61. Rama Pendula	Provincia di Pistoia
62. Razzaio	Provincia di Firenze e Pistoia
63. Razzo	Provincia di Livorno, Pisa, Arezzo e Pistoia
64. Rosino	Provincia di Livorno
65. Rossellino	Regione Toscana
66. Rossellino Cerretano	Provincia di Firenze e Pistoia
67. Rossello	Provincia di Pistoia
68. Salicino	Provincia di Firenze
69. San Francesco	Provincia di Firenze e Pistoia
70. San Lazzero	Provincia di Grosseto
71. Santa Caterina	Provincia di Lucca, Firenze e Grosseto
72. Scarlinese	Provincia di Grosseto
73. Selvatica Tardiva	Provincia di Livorno e Pisa
74. Tondello	Provincia di Livorno
75. Trillo	Provincia di Pisa

<u>Peri</u> <i>Nome</i>	<i>Zona tipica di produzione</i>
1. Butirra Rosata	Regione Toscana
2. Coccitoia	Provincia di Livorno

3. Coscia Precoce	Provincia di Firenze
4. Coscia Tardiva	Provincia di Firenze
5. Coscia di Donna	Provincia di Firenze
6. Curato	Regione Toscana
7. Eletta	Provincia di Firenze
8. Farinaccia	Provincia di Firenze
9. Fiorenza	Regione Toscana
10. Gentile	Comuni di Bagno a Ripoli, Impruneta e Scandicci (FI)
11. Leopardo	Provincia di Firenze
12. Morettini 113	Provincia di Firenze
13. Morettini 64	Regione Toscana
14. Moscatellina	Regione Toscana
15. Volpina	Provincia di Firenze

<u>Peschi</u>	
<u>Nome</u>	<u>Zona tipica di produzione</u>
1. Bianca Casali	Provincia di Lucca
2. Burrona di Rosano	Comuni di Rignano sull'Arno, Bagno a Ripoli, Pontassieve (FI)
3. Burrona di Terzano	Comune di Bagno a Ripoli (FI)
4. Ciani 1	Provincia di Firenze
5. Ciani 2	Comune di Scandicci (FI)
6. Cotogna Ceccarelli	Comuni di Rignano sull'Arno, Bagno a Ripoli, Pontassieve.
7. Cotogna Cicalini	Comuni di Rignano sull'Arno, Bagno a Ripoli, Pontassieve (FI)
8. Cotogna Pandolfini	Comuni di Rignano sull'Arno, Bagno a Ripoli, Pontassieve e Figline Valdarno (FI)
9. Cotogna del Berti	Comuni di Rignano sull'Arno, Bagno a Ripoli, Pontassieve (FI)
10. Cotogna del Castellare a nocciolo giallo	Regione Toscana
11. Cotogna del Castellare a nocciolo rosso	Regione Toscana
12. Cotogna del Castellare tardiva	Provincia di Lucca
13. Cotogna del Padule	Comune di Massa Marittima (GR)
14. Cotogna del Poggio	Regione Toscana
15. Cotogna del Poggio Precoce	Regione Toscana
16. Cotogna della Remola	Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI)
17. Cotogna di Cesare	Provincia di Lucca
18. Cotogna di Gigi	Provincia di Lucca
19. Cotogna di Rosano	Regione Toscana
20. Cotogna di Rosano Prima	Comuni di Rignano sull'Arno, Bagno a Ripoli, Pontassieve (FI)
21. Cotogna di Rosano Tardiva	Comuni di Rignano sull'Arno, Bagno a Ripoli, Pontassieve (FI)
22. Cotogna di Villamagna	Provincia di Firenze
23. Daniela	Comune di Londa (FI)
24. Dorata Tardiva Morettini	Regione Toscana
25. Favorita I	Regione Toscana
26. Favorita II	Regione Toscana
27. Favorita III	Regione Toscana
28. Fertilia I	Regione Toscana

29. Fertilia II	Regione Toscana
30. Gabriella	Regione Toscana
31. Gialla Nunziati	Provincia di Livorno
32. Gialla Spicca	Provincia di Lucca
33. Gialla di Firenze	Regione Toscana
34. Gialla di San Paolo	Comune di Greve in Chianti (FI)
35. Giulia Settembrina	Provincia di Grosseto
36. Giulietta	Regione Toscana
37. Lucchese Prima	Provincia di Lucca
38. Lucchese Tardiva	Provincia di Lucca
39. Maria Cristina	Regione Toscana
40. Maria Grazia	Regione Toscana
41. Maria Luisa	Regione Toscana
42. Mora di Moriano Dolfi	Province di i Lucca, Pisa e Massa Carrara
43. Mora di Moriano Nottoli	Province di Lucca, Pisa e Massa Carrara
44. Morettini 0/14	Regione Toscana
45. Morettini 1	Regione Toscana
46. Morettini 1/14	Regione Toscana
47. Morettini 11/14	Regione Toscana
48. Morettini 146	Regione Toscana
49. Morettini 2	Regione Toscana
50. Morettini 286	Regione Toscana
51. Morettini 291	Regione Toscana
52. Morettini 4436	Regione Toscana
53. Morettini 5/14	Regione Toscana
54. Morettini 5/22	Regione Toscana
55. Morettini 9/14	Regione Toscana
56. Moroni 1	Comune di Sesto Fiorentino (FI)
57. Nora Fortusini	Regione Toscana
58. Pieri 81	Regione Toscana
59. Poppa di Venere Settembrina	Comuni di Rignano sull'Arno, Bagno a Ripoli, Pontassieve (FI)
60. Precoce Bicocchi	Provincia di Grosseto
61. Precocissima	Regione Toscana
62. Prodigiosa Morettini	Regione Toscana
63. Regina di Montalcino	Comune di Bagno a Ripoli (FI)
64. Regina di Ottobre	Regione Toscana
65. Spicca Bianca	Comuni di Rignano sull'Arno, Bagno a Ripoli, Pontassieve (FI)
66. Tardiva di Caiano	Comune di Londa (FI)
67. Tardiva di Firenze	Provincia di Firenze
68. Tardiva di Renacci	Provincia di Arezzo
69. Tardiva di Stabbia	Comune di Cerreto Guidi (FI)
70. Tardiva di Villamagna	Provincia di Firenze
71. Tondona Presidente	Provincia di Firenze
72. Tos-China-Ottobre	Regione Toscana
73. Tos-China-Settembre	Comune di San Casciano Val di Pesa
74. Vittorio Emanuele III	Regione Toscana

b) Localizzazione

Aree di tipicità delle specie o varietà vegetali a rischio di scomparsa.

c) Forma di aiuto, giustificazione, modulazione, importo massimo

La forma di aiuto attivata dall'azione consiste in premi a fronte di impegni quinquennali riferiti alla coltivazione e riproduzione di una determinata varietà vegetale a rischio di scomparsa in unità minima di coltivazione, rispettando norme che garantiscano la buona coltivazione ed il mantenimento in purezza della varietà, ed in particolare:

per le arboree: rispetto delle tecniche di buona pratica agricola e potatura annuale;

per le ortive: rispetto delle tecniche di buona pratica agricola e adozione di accorgimenti idonei al mantenimento in purezza della varietà.

Nell'allegato 3 al presente Piano sono riportate le giustificazioni dei premi previsti.

La modulazione dei premi previsti è la seguente:

	Sottomisura	unità di misura	premio max (euro)	Note
6.4	Varietà frutticole	a pianta (età sup. a 3 anni)	5 euro a pianta max 900 euro/ha	min. 10 piante max 500 piante
	Varietà olivicole	a pianta (età sup. a 3 anni)	5 euro a pianta max 900 euro/ha	min. 10 piante max 500 piante
	Varietà ortive	a varietà coltivata o riprodotta	400 euro max 600 euro/ha	min. 2.000 esemplari

L'unità di misura per l'erogazione del premio è la pianta per le specie arboree in quanto tali varietà ad elevato rischio di erosione genetica si trovano di norma all'interno di arboreti con diverse varietà e non in superfici accorpate, la previsione di un premio per unità di superficie pertanto escluderebbe la maggior parte degli agricoltori che custodiscono tali varietà dai premi previsti dall'azione.

Per le specie ortive la finalità dell'azione è quella di favorire la coltivazione e riproduzione delle varietà a rischio di erosione genetica che generalmente avviene su piccole superfici e con criteri di coltivazione estremamente variabili. E' stato pertanto individuata un'unità di misura minima di coltivazione (N. 2.000 esemplari) idonea anche a garantire la riproduzione della semente.

Per ogni azienda non potrà comunque essere superato il limite massimo del premio rapportato alla superficie aziendale ed alla tipologia della coltura.

La partecipazione comunitaria è pari al 50% della spesa pubblica.

d) Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, singoli e associati.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi

- n. impegni
- biodiversità
- conservazione paesaggio
- superficie coltivata con varietà a rischio nella Regione
- di cui soggette ad impegno sulla presente misura

f) Criteri e procedure per l'attuazione dell'azione

Qualora gli impegni non interessino tutta la superficie aziendale, il beneficiario deve impegnarsi ad osservare gli standard minimi di buona pratica agricola anche sulle superfici non soggette ad impegno.

Azione 6.5

“Gestione di terreni agricoli con finalità ambientali, paesaggistiche e faunistiche”

a) Descrizione

Rientrano in questo impegno due tipologie distinte di gestione di terreni:

6.5.1 sospensione delle pratiche agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito (la durata dell'impegno per l'azione 6.5.1 è di dieci anni);

6.5.2 impieghi dei terreni agricoli per forme diverse dalla produzione, con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito, esclusivamente con le modalità seguenti:

- colture a perdere (sorgo, saggina, grano, orzo, girasole, favino, unicamente in miscuglio di due o più specie) rilasciate in campo per l'alimentazione della fauna selvatica, attuate senza nessun apporto di fertilizzanti e fitofarmaci;
- ricostituzione di siepi, esclusivamente con le specie autoctone indicate nella misura 8.1 nelle aree individuate dalla programmazione degli enti locali titolari di funzioni in materia; il premio è riferito unicamente alla superficie interessata dall'impianto;
- spazi rinaturalizzati e allagamenti, unicamente nelle aree protette e nell'ambito di progetti promossi dagli organismi di gestione delle stesse;
- inerbimento di seminativi, nelle superfici con pendenza superiore al 30% ed esclusivamente nelle aree individuate dalla programmazione degli enti locali titolari di funzioni in materia;

Per ciascuna delle forme diverse di impiego dei terreni agricoli deve essere predisposto un apposito regolamento regionale (la durata dell'impegno per l'azione 6.5.2 è di cinque anni).

b) Localizzazione

Tipologia 6.5.1: aree protette ai sensi della L. 394/91 “Disposizioni per l'istituzione e la gestione di parchi regionali e provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale” e della L.R. n. 49/95 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale”, aree individuate dalla Regione Toscana come “siti classificabili di importanza comunitaria” ai sensi della direttiva “habitat” n. 92/42 CE, “zone di protezione speciale” ai sensi della direttiva CEE n. 409/79, “siti di interesse nazionale” e “siti di interesse regionale” e aree di protezione degli acquiferi ai sensi della direttiva CEE 778/80; l'intervento di messa a riposo è attivabile esclusivamente se è espressamente previsto dai piani di gestione delle aree protette o dagli atti dell'amministrazione competente;

Tipologia 6.5.2: aree protette ai sensi della L. 394/91 e della L.R. n. 49/95, aree individuate dalla Regione Toscana come “siti classificabili di importanza comunitaria” ai sensi della direttiva “habitat” n. 92/42 CE, “zone di protezione speciale” ai sensi della direttiva CEE n. 409/79, “siti di interesse nazionale” e “siti di interesse regionale”, aree declivi soggette ad erosione, aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, ambiti territoriali di caccia, aree prive di elementi arborei od arbustivi di discontinuità, con le limitazioni previste al punto a) “Descrizione”.

c) Forma di aiuto, giustificazione, modulazione, importo massimo

La forma di aiuto attivata dall'azione consiste in premi, rapportati a ettaro, a fronte di impegni pluriennali riferiti ad una determinata superficie interessata dalla misura; tale superficie non può variare durante il periodo di impegno.

Nell'allegato 3 al presente Piano sono riportate le giustificazioni dei premi previsti.
La modulazione dei premi previsti è la seguente:

Azione	unità di misura	premio max	Note
6.5.1	Ettaro	450	
6.5.2	Ettaro	450	

La partecipazione comunitaria è pari al 50% della spesa pubblica.

d) Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, singoli e associati.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi

- n. impegni
- superficie impegnata (in ettari)
- erosione versanti
- biodiversità
- conservazione paesaggio

f) Criteri e procedure per l'attuazione dell'azione

Qualora gli impegni non interessino tutta la superficie aziendale, il beneficiario deve impegnarsi ad osservare gli standard minimi di buona pratica agricola anche sulle superfici non soggette ad impegno.

La superficie minima ammissibile per azienda è di un ettaro di superficie oggetto di impegno. Un qualsiasi impegno assunto in base alle azioni 6.1 "agricoltura biologica", 6.2 "agricoltura integrata", può essere convertito all'inizio di ogni annata agraria in un impegno assunto in base alla azione 6.5 "gestione di terreni agricoli...".

Il passaggio, sulla stessa superficie, dalle misure agroambientali a quelle forestali (art.31 regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale, misura 8.1 del presente programma) è consentito all'inizio di ogni annata agraria e non comporta la restituzione dei premi percepiti fino a quel momento, qualora la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale e l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato.

La combinazione di più azioni sulla stessa superficie è possibile, qualora queste siano complementari e compatibili. L'attuazione della azione 6.5, nel caso che l'impegno sia riferito ad opere di manutenzione, è condizionata alla presentazione di un piano pluriennale di intervento che copra il periodo di impegno e quantifichi i lavori previsti annualmente.

PARTE IV - MISURA 7

IV.7 MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

(art.25, 26, 27, 28)

IV.7.1 ASSE PRIORITARIO

Sostegno al sistema produttivo agricolo e agroindustriale

IV.7.2 DURATA DELLA MISURA

2000 - 2006.

Considerato che gli investimenti previsti dalla misura richiedono oltre un anno di tempo per essere realizzati e collaudati, nella fase conclusiva del periodo di programmazione potrà essere necessario sospendere il bando per la presentazione delle domande di aiuto, al fine di procedere alla rendicontazione delle spese in tempo utile.

IV.7.3 OBIETTIVI

L'obiettivo della misura è quello di aumentare la competitività ed il valore aggiunto dei prodotti agricoli favorendo il miglioramento e la razionalizzazione delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione. Tale obiettivo può essere raggiunto mediante la concessione di aiuti mirati a:

- orientamento della produzione in base all'andamento dei mercati per favorire la creazione di nuovi prodotti e di nuovi sbocchi per la produzione agricola;
- miglioramento dei processi di trasformazione, dei circuiti di commercializzazione (per quanto concerne la presentazione e il confezionamento dei prodotti), la migliore utilizzazione dei prodotti e dei sottoprodotti;
- innovazione tecnologica e di prodotto;
- miglioramento e controllo della qualità dei prodotti, delle condizioni sanitarie, di sicurezza del luogo di lavoro e della protezione dell'ambiente.

IV.7.4 DESCRIZIONE DELLA MISURA E ARTICOLAZIONE INTERNA

La misura prevede il sostegno finanziario agli investimenti materiali, strutturali e tecnologici, necessari per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il sostegno è concesso ad imprese che sostengono l'onere degli investimenti in qualità di titolari dell'attività di trasformazione e di commercializzazione.

Le azioni finanziate devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base e devono altresì garantire un'adeguata partecipazione dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi economici che derivano dal finanziamento erogato alle imprese agroindustriali titolari delle attività produttive.

IV.7.5 COLLEGAMENTI CON LE STRATEGIE DEL PIANO E CON LE ALTRE MISURE

Le imprese interessate dalla presente misura si collocano nella fase finale delle filiere vegetali e zootecniche integrando e rafforzando il rapporto con la produzione agricola di base. Oltre a confermare quindi le evidenti sinergie con gli aiuti previsti alle aziende agricole, i sostegni alla trasformazione e commercializzazione possono svolgere un ruolo determinante anche nella diffusione e valorizzazione dei prodotti toscani.

IV.7.6 TIPOLOGIE DI AZIONI PREVISTE

a) Descrizione

In conformità all'art.21 del Regolamento (CE) n.1750/99 della Commissione, le spese ammissibili riguardano:

- a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;
- b) le macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici;
- c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, oltre alle spese di cui alle lettere a) e b) e fino ad un massimo del 12% di queste ultime.

Azione 7.1

Gli investimenti interessano numerosi settori collegati all'agricoltura toscana e di interesse strategico per il suo sviluppo.

Per ciascuno dei settori sotto indicati sono individuate le specifiche azioni ammissibili e non ammissibili.

Le azioni specifiche previste per i settori considerati si riferiscono anche alla trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici; tenuto conto degli aspetti relativi al miglioramento ambientale e al risparmio energetico connessi a tali produzioni gli interventi potranno essere valutati ai fini di una priorità di merito.

Gli interventi relativi alla tutela dell'ambiente, all'igiene, al benessere degli animali, sono ammissibili solo se migliorativi rispetto ai requisiti minimi che debbono essere già rispettati dall'impresa, come condizione essenziale di accesso al sostegno.

Tra le azioni non ammissibili si richiamano in particolare, per tutti i settori, le disposizioni dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 1257/99 che escludono dal sostegno gli investimenti:

- a livello di commercio al dettaglio,
- per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

Tali esclusioni, e altre di carattere generale, sono indicate nel paragrafo: *f) Criteri e procedure per l'attuazione dell'intervento.*

L'intervento riguarda i settori: Carne, Latte e prodotti lattiero caseari, Vino e altri prodotti dell'uva, Olio d'oliva, Semi oleosi, Cereali e leguminose, Ortofrutta, Fiori e piante, Sementi, Altri prodotti vegetali (escluso il tabacco) e Impianti polivalenti.

7.1.1 Carne

a) Azioni previste

- a.1) ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico degli impianti di macellazione e sezionamento delle carni bovine, suine, ovine e avicunicole.
- a.2) costruzione di nuovi impianti di macellazione sostitutivi di strutture obsolete purché i progetti non comportino un incremento della preesistente capacità di macellazione nella zona interessata.
- a.3) ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico degli impianti di lavorazione carne per la produzione di prodotti di salumeria, stagionati e cotti, nonché per la produzione di prodotti "innovativi" (terze, quarte e quinte lavorazioni, preparati, ecc.).
- a.4) investimenti per il trattamento dei reflui e sottoprodotti di lavorazione.
- a.5) investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità in base alle norme ISO 9000 e gestione ambientale norme ISO 14000.

b) Azioni non ammissibili

- b.1) nell'ambito delle azioni a.1) e a.2), impianti di macellazione che determinano un aumento della capacità complessiva di lavorazione.
- b.2) investimenti finalizzati esclusivamente al taglio, sezionamento e conservazione delle carni.

7.1.2 Latte e prodotti lattiero caseari

a) Azioni ammissibili

- a.1) investimenti per ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico degli impianti per produzione e confezionamento di latte vaccino fresco alimentare e altri prodotti freschi derivati dal latte, nei limiti delle quote legalmente detenute.
- a.2) investimenti per nuovi impianti di produzione e confezionamento di latte vaccino fresco alimentare, qualora siano sostitutivi di impianti obsoleti, nei limiti delle quote legalmente detenute.
- a.3) investimenti nel settore della produzione casearia per ristrutturazioni e innovazione tecnologica degli impianti, o realizzazione di nuovi impianti.
- a.4) investimenti per il trattamento dei reflui e sottoprodotti di lavorazione.
- a.5) investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità in base alle norme ISO 9000 e gestione ambientale norme ISO 14000.

b) Azioni non ammissibili

- b.1) investimenti che non rispettano le quote di produzione del latte vaccino.
- b.2) investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti di sostituzione.
- b.3) investimenti finalizzati all'aumento di capacità produttiva di prodotti per i quali siano previsti aiuti per lo stoccaggio privato

7.1.3 Vino e altri prodotti dell'uva

a) Azioni ammissibili

- a.1) investimenti per ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico degli impianti per la trasformazione delle uve di produzione DOC, DOCG, IGT.
- a.2) investimenti per ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico di impianti finalizzati all'invecchiamento, confezionamento e commercializzazione di vini di qualità DOC, DOCG, IGT.
- a.3) realizzazione di nuovi impianti di trasformazione, confezionamento e commercializzazione, finalizzati alla razionalizzazione del settore e sostitutivi di impianti obsoleti ed esclusivamente per la lavorazione di uve o vini di qualità DOC, DOCG, IGT.
- a.4) investimenti per il trattamento dei reflui e sottoprodotti di lavorazione.
- a.5) investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità in base alle norme ISO 9000 e gestione ambientale norme ISO 14000.

b) Azioni non ammissibili

- b.1) investimenti che comportano un aumento della capacità esistente di trasformazione o creazione di nuova capacità, in conformità alle disposizioni della O.C.M. settore Vino.
- b.2) investimenti presentati da imprese che svolgono esclusivamente attività di acquisto, deposito e commercializzazione di vini.

7.1.4 Olio d'oliva

a) Azioni ammissibili

- a.1) investimenti per ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico degli impianti per la trasformazione delle olive (frantoi), finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, al risparmio energetico ed alla minore produzione di reflui, relativamente alla produzione di oli extravergine e IGP.
- a.2) investimenti per ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico degli impianti per l'imbottigliamento e confezionamento degli oli extravergini di oliva, presso le strutture di trasformazione primaria (frantoi).
- a.3) investimenti per costruzione, ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico dei magazzini per il ricevimento e lo stoccaggio delle olive, dell'olio sfuso e confezionato, collocati presso le strutture di trasformazione primaria (frantoi).
- a.4) realizzazione di nuovi impianti di trasformazione, confezionamento e commercializzazione, finalizzati alla razionalizzazione del settore, qualora siano sostitutivi di impianti obsoleti senza aumento delle capacità produttive ed esclusivamente per la produzione di olio extravergine di oliva e IGP.
- a.5) ristrutturazione, ammodernamento tecnologico o costruzione di impianti per l'imbottigliamento e confezionamento di oli di oliva in prevalenza extravergine e IGP.
- a.6) investimenti per il trattamento dei reflui e sottoprodotti di lavorazione.
- a.7) investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità in base alle norme ISO 9000 e gestione ambientale norme ISO 14000.

b) Azioni non ammissibili

- b.1) investimenti che non si riferiscono alla produzione, imbottigliamento e commercializzazione di oli extravergini di oliva.

7.1.5 Semi oleosi per estrazione di oli per spremitura a freddo

a) Azioni ammissibili

- a.1) realizzazione o adeguamento di impianti di trasformazione, confezionamento e commercializzazione, senza aumento della capacità produttiva, esclusivamente per la produzione di oli estratti a freddo da semi oleosi senza impiego di solventi, compreso investimenti per il trattamento dei reflui e sottoprodotti di lavorazione.
- a.3) investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità in base alle norme ISO 9000 e gestione ambientale norme ISO 14000.

b) Azioni non ammissibili

- b.1) investimenti che si riferiscono alla estrazione degli oli da semi oleosi con procedimenti diversi dalla estrazione a freddo.

7.1.6 Cereali e leguminose (per alimentazione umana)

a) Azioni ammissibili

- a.1) investimenti per razionalizzazione ed ammodernamento tecnologico dei centri di raccolta, stoccaggio, essiccazione, conservazione e lavorazione dei cereali, finalizzati al controllo della qualità, al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie ed alla selezione del prodotto, senza aumento delle capacità esistenti di magazzino.

- a.2) realizzazione di nuovi centri di raccolta e stoccaggio finalizzati alla razionalizzazione del settore o al raggruppamento di centri esistenti senza aumento della preesistente capacità.
 - a.3) Investimenti di innovazione tecnologica relativi agli impianti molitori per prodotti destinati alla alimentazione umana.
 - a.4) Investimenti di innovazione tecnologica relativi agli impianti di lavorazione, confezionamento e commercializzazione di cereali e leguminose destinati alla alimentazione umana.
 - a.5) investimenti per il trattamento dei reflui e sottoprodotti di lavorazione.
 - a.6) investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità in base alle norme ISO 9000 e gestione ambientale norme ISO 14000.
- b) Azioni non ammissibili
- b.1) investimenti che si riferiscono alla trasformazione di cereali e leguminose non destinati alla alimentazione umana

7.1.7 Ortofrutta

- a) Azioni ammissibili
- a.1) investimenti per razionalizzazione ed ammodernamento tecnologico dei centri di raccolta, conservazione, selezione, condizionamento e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi, finalizzati al controllo della qualità, al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie ed alla selezione del prodotto, in particolare per la produzione di prodotti biologici, nonché alla introduzione di nuovi sistemi di confezionamento con particolare riguardo ai rifiuti che da questi derivano.
 - a.2) realizzazione di nuovi centri di raccolta e lavorazione di prodotti ortofrutticoli freschi, nelle zone di produzione e dove sia dimostrata e valutata la carenza e la necessità della nuova struttura ed in particolare per i prodotti biologici, o creazione di impianti sostitutivi finalizzati alla razionalizzazione del settore o al raggruppamento di centri esistenti, senza aumento della preesistente capacità.
 - a.3) investimenti per la razionalizzazione ed ammodernamento tecnologico degli impianti di trasformazione, condizionamento e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, quali prodotti conservati, inscatolati, surgelati, cotti, sottoli, succhi di frutta e di ortaggi, ecc., finalizzati al controllo della qualità, alla produzione di prodotti innovativi e biologici, al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie ed alla selezione del prodotto, alla introduzione di nuovi sistemi di confezionamento con particolare riguardo ai rifiuti che da questi derivano.
 - a.4) investimenti per il trattamento dei reflui e sottoprodotti di lavorazione.
 - a.5) investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità in base alle norme ISO 9000 e gestione ambientale norme ISO 14000.
- b) Azioni non ammissibili
- b.1) Per quanto attiene alla trasformazione ortofrutticola, non sono ammissibili investimenti che comportano un aumento della capacità di trasformazione per i prodotti vincolati da quote.

7.1.8 Fiori e piante

- a) Azioni ammissibili
- a.1) investimenti volti a migliorare o razionalizzare i circuiti di commercializzazione, applicare nuove tecnologie, favorire investimenti innovativi; investimenti volti a migliorare e

controllare la qualità e a migliorare la presentazione e il confezionamento dei prodotti; investimenti volti alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle strutture di commercializzazione all'ingrosso esistenti.

- a.2) investimenti per nuovi impianti all'ingrosso che garantiscano una maggiore efficienza nell'adeguamento dell'offerta al mercato, e nelle strutture di condizionamento (ad es. selezione, mantenimento del prodotto in celle frigorifere, controllo fitosanitario, shelf life del prodotto, packaging), compresi i servizi di informatizzazione e di intermediazione con gli operatori esteri.
- a.3) investimenti per il trattamento dei reflui e sottoprodotti di lavorazione.
- a.4) investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità in base alle norme ISO 9000 e gestione ambientale norme ISO 14000.

7.1.9 Sementi

a) Azioni ammissibili

- a.1) investimenti per ristrutturazione ed ammodernamento di impianti di selezione e commercializzazione di sementi volti ad applicare nuove tecnologie, favorire investimenti innovativi, controllare la qualità e a migliorare la conservabilità e il confezionamento dei prodotti.
- a.2) nuovi investimenti volti alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle strutture di selezione e commercializzazione all'ingrosso.
- a.3) investimenti per la selezione di sementi e materiali di propagazione, finalizzati al recupero, mantenimento e propagazione di specie erbacee e legnose indigene in via di estinzione.
- a.4) investimenti per il trattamento dei reflui e sottoprodotti di lavorazione.
- a.5) investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità in base alle norme ISO 9000 e gestione ambientale norme ISO 14000.

7.1.10 Altri prodotti vegetali (piante officinali, canapa, lino, funghi, tartufi, castagne, pinoli e altri piccoli frutti)

a) Azioni ammissibili

- a.1) investimenti per realizzazione, ristrutturazione e/o ammodernamento di impianti per la lavorazione, confezionamento, stoccaggio e commercializzazione finalizzati alla applicazione di nuove tecnologie, al controllo della qualità, al miglioramento della conservabilità e al confezionamento dei prodotti.
- a.2) investimenti per il trattamento dei reflui e sottoprodotti di lavorazione.
- a.3) investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità in base alle norme ISO 9000 e gestione ambientale norme ISO 14000.

7.1.11 Impianti polivalenti (per prodotti di nicchia vegetali o animali o provenienti dall'agricoltura biologica, es. legumi vari, ortaggi trasformati, frutta trasformata, preparati a base di carne e di prodotti vegetali, cereali fioccati, miele)

a) Azioni ammissibili

- a.1) realizzazione, ristrutturazione ed ammodernamento tecnologico di centri specializzati per la produzione lavorazione, trasformazione e confezionamento di una molteplicità di prodotti agricoli o di prodotti biologici.
- a.2) investimenti per il trattamento dei reflui e sottoprodotti di lavorazione.
- a.3) investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità in base alle norme ISO 9000 e gestione ambientale norme ISO 14000.

b) Azioni non ammissibili

b.1) investimenti relativi alla vendita diretta (commercio al dettaglio).

b.2) investimenti che aumentano la produzione oltre i limiti, se esistenti, dei rispettivi settori.

Azione 7.2

In tutti i settori considerati, oltre alle specifiche azioni indicate, sono ammessi investimenti per l'introduzione nell'azienda di procedure di controllo della qualità delle produzioni con particolare riferimento a:

- realizzazione o adeguamento di laboratori di analisi, acquisto di attrezzature e strumentazioni, per la verifica dei parametri qualitativi delle produzioni aziendali;
- acquisto di programmi informatici necessari per il controllo qualitativo dei processi produttivi.

Nel settore ortofrutta, i soci e le associazioni appartenenti alle Organizzazioni di Produttori di cui al Reg. CE 2200/96 sono esclusi dai finanziamenti di questa azione poiché tali investimenti sono di esclusiva competenza dei Piani delle OP operanti in Toscana.

b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale.

c) Forma di aiuto, modulazione e importo massimo

L'aiuto prevede un contributo pubblico, in conto capitale, fino al 40% dell'investimento eligibile nel quale possono essere incluse le spese generali definite dall'art.21, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione.

Il tasso di contribuzione è modulato secondo la zona di ubicazione dell'investimento e secondo il settore d'intervento .

Nella tabella A è definito il quadro complessivo dei tassi di contribuzione in base ai criteri definiti al comma precedente.

Tabella A

Settore d'intervento	Zone svantaggiate	Altre zone
CARNE	25%	20%
ALTRI SETTORI	40%	35%

La partecipazione comunitaria è pari al 15% del costo totale degli investimenti eligibili.

d) Beneficiari

Possono concorrere al finanziamento le imprese (persone fisiche o giuridiche), che sostengono l'onere degli investimenti in qualità di titolari di attività di trasformazione e di commercializzazione, per le quali, in sede di valutazione di ammissibilità risulti:

- una adeguata situazione finanziaria ed economica in base a parametri relativi al rapporto passività/attività e al margine operativo lordo, desunti dai bilanci e dalla contabilità ufficiale;
- il possesso dei requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali, secondo la normativa vigente o che si conformino a requisiti minimi previsti da nuova normativa;

- una sufficiente garanzia che esistano sbocchi normali sui mercati per i prodotti trasformati e commercializzati, in particolare nel caso di un aumento della produzione o quando il progetto preveda la creazione di nuovi prodotti trasformati.
- che gli investimenti concorrono al miglioramento della situazione del settore di produzione agricola di base interessato e che garantiscono una partecipazione adeguata dei produttori agricoli di base ai vantaggi economici che ne derivano.

Il beneficiario deve garantire una partecipazione adeguata dei produttori del prodotto agricolo di base ai vantaggi economici che derivano dal sostegno agli investimenti. Questo requisito è dimostrato direttamente nei casi in cui l'impresa di trasformazione è espressione diretta dei produttori agricoli di base come nel caso della cooperazione agricola o di imprese composte totalmente o in prevalenza da una molteplicità di produttori agricoli del settore interessato.

Nel caso invece che le imprese non siano espressione diretta dei produttori agricoli di base, e che quindi non siano titolari di una propria significativa produzione agricola di base, il requisito del vantaggio economico per gli agricoltori è dimostrato mediante l'adesione ad accordi o patti con le organizzazioni dei produttori a tutti i livelli o, in alternativa, mediante la stipulazione di accordi diretti e duraturi di fornitura con i produttori agricoli di base singoli o associati.

Le imprese già titolari di una propria significativa produzione agricola di base da trasformare, debbono stipulare accordi diretti di fornitura con altri produttori agricoli di base per i prodotti da lavorare nell'impianto, per quantità prevalenti rispetto alla materia prima prodotta direttamente.

Il finanziamento può essere concesso, per le tipologie di investimento definite nella richiesta di eccezione esposta nell'allegato 5, anche alle Associazioni di produttori Ortofrutticoli riconosciute ai sensi dell'art.11 del Regolamento (CE) n.2200/96, o aventi le caratteristiche previste dagli art. 13 o 14 del regolamento stesso, nonché ai loro soci aventi i requisiti prescritti dall'art.26 del Regolamento (CE) n.1257/1999, in deroga a quanto previsto dall'art. 37, comma 3, secondo capoverso, prima alinea del Regolamento (CE) n. 1257/99 sopra richiamato. A tal fine, nei programmi operativi o nei piani d'azione, presentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 2200/96 dai soggetti sopra indicati, non potranno essere comprese le tipologie di investimenti previste dalla presente misura.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi di realizzazione fisica

I seguenti indicatori quantitativi devono essere ripartiti per settore di intervento e per obiettivo:

- numero impianti;
- "investimenti ambientali"/investimenti intrapresi (%);

Sono inoltre individuati i seguenti indicatori:

per la realizzazione di nuovi centri

Indicatori fisici

- numero dei nuovi centri
- superficie/volume/capacità realizzati

per la razionalizzazione, ammodernamento o ampliamento di centri esistenti

Indicatori fisici

- numero dei centri interessati

- superficie/volume/ capacità interessati o ampliati

per la realizzazione di interventi di carattere ambientale

Indicatori fisici

- volume realizzato o ampliato
- quantità di acqua e di effluenti
- quantità di scarichi trattati e riciclati
- energia utilizzata e/o risparmiata

f) Criteri e procedure per l'attuazione dell'intervento

Gli interventi finanziati devono riguardare, di norma, un solo settore e possono essere costituiti da più tipologie nell'ambito di uno stesso settore. Tuttavia sono ammessi interventi presentati da imprese che trasformano e commercializzano in un'unica unità produttiva "polivalente" prodotti tipici tradizionali di nicchia o produzioni provenienti dall'agricoltura biologica, a condizione che per i singoli prodotti siano rispettati i vincoli previsti dalle specifiche normative O.C.M. e dalla Decisione comunitaria sui criteri di scelta o di selezione .

Esclusioni

Sono esclusi dal sostegno gli investimenti e le spese che:

- riguardano i prodotti della pesca, in quanto oggetto di intervento nell'ambito dello SFOP (strumento finanziario di orientamento della pesca);
- non sono conformi alle finalità previste dalle azioni specifiche concernenti il settore interessato;
- non riguardano investimenti "materiali" (interventi sulle strutture edilizie e sugli impianti e macchinari tecnologici), salvo per le spese generali definite dall'art.21, lettera c), del Regolamento (CE) n.1750/1999 della Commissione;
- non offrono adeguate garanzie sui tempi della cantierabilità e della realizzazione;
- riguardano il commercio al dettaglio;
- riguardano la trasformazione o la commercializzazione di prodotti provenienti dai paesi terzi.

PARTE IV

IV.8 SELVICOLTURA

IV.8.1 ASSE PRIORITARIO

- Sostegno al miglioramento dell'ambiente rurale.

IV.8.2 DURATA DELLE MISURE

2000 – 2006.

Considerato che gli aiuti previsti dalle presenti misure possono necessitare di più di un anno di tempo per essere realizzati e collaudati, nella fase conclusiva del periodo di programmazione potrà essere necessario sospendere il bando per la presentazione delle domande di aiuto al fine di procedere alla rendicontazione delle spese in tempo utile.

IV.8.3 OBIETTIVI

Gli obiettivi degli aiuti al settore forestale sono riassunti nei seguenti punti:

- i) tutela e conservazione delle risorse forestali, con particolare riguardo alla biodiversità;
- ii) miglioramento delle funzioni ambientali e paesaggistiche del bosco con riferimento, anche, al contenimento dell'anidride carbonica;
- iii) sviluppo della produzione forestale diretta a migliorare e a razionalizzare la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura. Consolidamento degli aspetti occupazionali legati alle attività selvicolturali in un quadro di economia sostenibile;
- iv) in coerenza con gli obiettivi sopra indicati, estensione della superficie boscata soprattutto nelle zone di pianura e collina che possiedono un minore indice di boscosità, nel rispetto di un'equilibrata distribuzione territoriale dei diversi usi del suolo;
- v) miglioramento delle condizioni di sicurezza di chi opera nel settore forestale.

Gli obiettivi qui elencati concorrono al recepimento degli accordi e al rispetto degli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione europea in sede internazionale: Risoluzione della prima Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste - Strasburgo 1990; Dichiarazione dei principi forestali sulla conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste (Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo - Rio de Janeiro 1992); Risoluzione della seconda Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste europee - Helsinki 1993); Mozione finale del XIII Congresso forestale mondiale - Antalya 1997; decisione sulle emissioni inquinanti nell'atmosfera (Conferenza per i cambiamenti climatici - Kyoto 1997); Linee operative per la gestione sostenibile delle foreste (Conferenze ministeriali di Lisbona e di Buenos Aires 1998); attuazione degli indirizzi scaturiti dalla Conferenza di Cork sullo sviluppo rurale.

IV.8.4 DESCRIZIONE DELLE MISURE E ARTICOLAZIONE INTERNA

Le misure contribuiscono allo sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali del settore forestale nella regione Toscana.

Gli aiuti previsti per il settore si traducono in una serie di contributi, di premi e di pagamenti compensativi che configurano, per la prima volta, una politica complessiva d'intervento integrato in campo forestale: sono infatti previsti aiuti per l'aumento delle superfici boscate,

per la conservazione e il miglioramento dei boschi esistenti, per la razionalizzazione della filiera bosco - legno e bosco - altri prodotti forestali.

Gli interventi previsti per l'attuazione delle presenti misure realizzano nel loro complesso un'azione di mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali della Toscana e in questo senso danno un significativo contributo all'obiettivo generale del Piano, volto a sostenere il miglioramento della qualità della vita nella regione. Essi pertanto vanno ascritti all'asse prioritario del miglioramento dell'ambiente rurale.

IV.8.5 COLLEGAMENTI CON LE STRATEGIE DEL PIANO E CON ALTRE MISURE

Con riferimento a quanto riportato nella prima parte del Piano, emerge chiaramente che il sostegno al settore forestale contribuisce significativamente alle strategie generali del Piano stesso, volte a migliorare la qualità della vita nella Regione Toscana e persegue primariamente l'obiettivo del mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali. Esso inoltre persegue, in un quadro di sostenibilità, il potenziamento della produzione legnosa e degli altri prodotti forestali, lo sviluppo delle attività economiche connesse, la creazione di posti di lavoro e il consolidamento del tessuto sociale delle aree ove l'estensione del bosco è significativa.

Nel valutare l'importanza del sostegno al settore forestale, occorre tenere presente il particolare significato della foresta nelle zone rurali per quanto riguarda gli assetti ambientali e paesaggistici e la ridotta portata attuale della produzione lorda vendibile della selvicoltura, che ammonta in Toscana, per i prodotti legnosi, a non più di cento miliardi annui. Accanto però ai prodotti forestali direttamente valutabili sul mercato, esistono i servizi ambientali e territoriali che la foresta offre, il cui valore è difficile da determinare in termini economici diretti, ma è senza dubbio altamente significativo. Ne è un esempio importante l'attrattiva esercitata dagli ambienti forestali toscani sul turismo.

Esiste inoltre un'altra particolarità della selvicoltura in Toscana che la vede prevalentemente legata ad iniziative dell'amministrazione pubblica ed a investimenti che la stessa opera con priorità per le foreste demaniali. Il sostegno che il Piano di sviluppo rurale garantisce al settore forestale può significativamente spostare le iniziative e gli investimenti nelle foreste di proprietà privata ad opera di soggetti privati. Tra questi rilevante è il ruolo che può avere, nella particolare realtà Toscana, la cooperazione forestale che, quale forma associativa di più imprese tra loro diversificate nelle specializzazioni ma unite nelle finalità, può assicurare la necessaria capacità imprenditoriale per attuare gli interventi previsti.

Da sottolineare inoltre sono gli elementi di continuità con i regolamenti comunitari (reg. CEE, 867/90, reg. CEE 2080/92, reg. CEE 2081/93) e la coerenza e conformità con gli strumenti programmatici di cui si è dotata la Regione Toscana, e in particolare:

- il Piano di indirizzo per il settore forestale e la gestione del patrimonio agricolo - forestale nel triennio 1998 - 2000;
- il Piano operativo antincendi boschivi 1997 - 2000. Tale piano è conforme agli obiettivi del regolamento (CEE) 2158/82 per le aree classificate ad alto e medio rischio d'incendio forestale.

Esistono particolari correlazioni e sinergie con altre misure previste dal Piano di sviluppo; in particolare esse si pongono con le misure sotto indicate.

"Formazione", riferita agli imprenditori beneficiari dei contributi, con particolare rilevanza al tema dei metodi di produzione compatibili con la tutela ambientale. Il sostegno alla formazione nel settore forestale è particolarmente sentito nel momento in cui si intende stimolare l'azione dei privati per una selvicoltura sostenibile e può trovare attuazione sia attraverso azioni di tutoraggio sia attraverso la partecipazione a corsi o stages formativi.

“Promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali”, in relazione alla realizzazione di sistemazioni con metodi di bioingegneria, finalizzati alla difesa del suolo, alla tutela dell’ambiente e alla gestione delle acque e in relazione alla necessità di attuare infrastrutture, le une e le altre collegate agli interventi selvicolturali. Fra le azioni di adeguamento e sviluppo delle zone rurali particolare significato può avere il sostegno alla gestione aziendale, in considerazione delle nuove esigenze dell’imprenditorialità forestale.

“Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli”, perché gli obiettivi, i criteri e le procedure di tale misura siano coerenti con le azioni volte a promuovere la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura e la promozione di nuovi sbocchi per il loro commercio ed uso.

IV.8.6 TIPOLOGIE DI MISURE PREVISTE

Facendo riferimento a quanto sopra indicato, si possono prevedere le tipologie di misure e azioni di seguito specificate.

In relazione alle due misure, il sostegno è accordato soltanto alle foreste e alle superfici di proprietà di privati o di loro associazioni, ovvero di Comuni o di loro associazioni. Restano escluse le foreste o altre terre boschive di proprietà dello Stato, della Regione, di soggetti governativi e di persone giuridiche, di cui almeno il 50% del capitale è posseduto da una delle istituzioni statali o regionali indicate. Questa limitazione non si applica alla ricostituzione di risorse forestali danneggiate da disastri naturali e da incendi e per l’introduzione di adeguati interventi e strumenti di prevenzione.

Nel caso vengano previsti interventi all’interno di un’area naturale protetta di cui alla L. 394/91, questi dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ente gestore della stessa.

Misura 8.1

“Imboschimento delle superfici agricole”

(lettera h) dell’allegato al Reg. CE 1750/99)

a) Descrizione

Con questa misura si prevede la realizzazione di piantagioni su terreni agricoli per la produzione di legname per compensati (pioppicoltura), produzione di legname pregiato (arboricoltura da legno), produzione di biomasse legnose per la produzione di energia o di pannelli truciolari incremento della biodiversità mediante la realizzazione di siepi, filari. Gli interventi saranno effettuati con le specie arboree ed arbustive indicate nell’allegato al seguente paragrafo f) Criteri e procedure per l’attuazione della misura.

b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale, tenuto conto delle esigenze ecologiche e selvicolturali al fine di garantire l’adeguamento degli impianti alle condizioni locali e la compatibilità con l’ambiente.

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo

Gli interventi interessano superfici agricole come seminativi, prati, prati-pascoli e colture arboree (art.31 del regolamento).

Si prevedono in dettaglio le seguenti tipologie con tasso di contribuzione all’80% per i. e al 100% per ii. e iii.:

- i) Pioppicoltura e altri impianti con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata (durata del ciclo produttivo uguale o inferiore a 15 anni). Gli impianti possono

- essere destinati anche alla produzione di biomasse a scopi energetici. Importi massimi concedibili: contributo alle spese d'impianto 2.500 euro ad ettaro.
- ii) Impianti destinati all'arboricoltura da legno con cicli colturali delle specie principali superiori a 15 anni.
Importi massimi concedibili:
- contributo alle spese d'impianto: 5.000 euro ad ettaro;
 - premio annuo quinquennale per i costi di manutenzione: 600 euro ad ettaro;
 - premio annuo ventennale volto a compensare le perdite di reddito: fino a un massimo di 725 euro ad ettaro per gli imprenditori agricoli descritti al punto d1; 185 euro ad ettaro per le altre persone di diritto privato.
- iii) Imboschimento con piante micorrizate. Realizzazione di filari in terreni agricoli, compresi pascoli e praterie. Imboschimenti o rimboschimenti in zone umide allo scopo di costituire gruppi o fasce di formazioni igrofile planiziarie mediante specifici progetti di tutela e valorizzazione ambientale.
Importi massimi concedibili:
- contributo alle spese d'impianto: 5.000 euro ad ettaro;
 - premio annuo quinquennale per i costi di manutenzione: 600 euro ad ettaro;
 - premio annuo ventennale volto a compensare le perdite di reddito: fino a un massimo di 725 euro ad ettaro.

La percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile.

d) Beneficiari

d1) Imprenditori agricoli a titolo principale oppure che ricavano almeno il 25% del reddito globale dall'attività agricola e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all'attività agricola e enti pubblici.

d2) Imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile, persone fisiche, persone giuridiche di diritto privato (Art.31 comma 1 seconda alinea regolamento CE 1257/99) limitatamente agli impianti destinati all'arboricoltura da legno della tipologia ii.

e) indici per la valutazione degli obiettivi di realizzazione fisica

- ettari di nuovi impianti;
- ettari di imboschimenti, di fasce o di gruppi arborei o arbustivi;
- ettari di siepi e filari (lunghezza per larghezza convenzionale di metri 10 per specie arboree e metri 6 per specie arbustive).

f) Criteri e procedure per l'attuazione della misura

Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole comprende, oltre i costi di impianto, il premio annuale relativo ai costi di manutenzione e il premio annuale per compensare le perdite di reddito (art.31 comma 1, prima e seconda alinea), con le eccezioni di seguito indicate.

Per gli impianti con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata verranno riconosciuti solo i contributi alle spese d'impianto.

Per l'imboschimento di superfici agricole attuato da enti pubblici sono riconosciute, in ogni caso, le sole spese d'impianto.

Le superfici agricole che possono essere ammesse a contributo devono essere state coltivate almeno una volta negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda, sempre comprendendo quello in corso.

I contributi e i premi per l'imboschimento delle superfici agricole non saranno accordati ad agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento. Non sono riconosciuti premi e contributi a chi intende realizzare impianti di abeti natalizi.

Saranno considerate ammissibili all'aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e noli di materiale necessario alla corretta esecuzione di quanto autorizzato.

Non possono essere ammessi investimenti "immateriali", ad eccezione degli onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico necessari per la realizzazione del progetto, nonché i costi connessi come concessioni licenze e brevetti. Tali spese non possono comunque superare complessivamente il 12% del totale della spesa ammissibile.

Per quanto riguarda l'eligibilità delle spese relative ad investimenti, la presente misura acquisisce le disposizioni di attuazione del regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e le ulteriori specifiche contenute nella misura stessa.

Per tutti gli interventi della misura saranno adottati i codici di buona pratica agricola di cui all'allegato 1.

Per la pioppicoltura e l'arboricoltura da legno, entro le aree protette o nelle fasce contermini, sarà valutata la compatibilità ambientale e saranno date prescrizioni al fine di evitare l'inquinamento genetico ed ambientale.

Elenco delle specie arboree e arbustive utilizzate per gli interventi della misura 8.1

<i>Abies alba</i> Miller	Abete bianco
<i>Acer campestre</i> L.	Testucchio, loppo
<i>Acer monspessulanum</i> L.	Acero minore
<i>Acer opalus</i> Miller	Acero fico
= <i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit.	
= <i>Acer opulifolium</i> Chaix	
<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero montano
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel.	Ontano napoletano
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Ontano bianco
<i>Anagyris foetida</i> L.	Anagride fetida
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	Barba di Giove
<i>Arbutus unedo</i> L.	Corbezzolo, albatro
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Crespino
<i>Betula pendula</i> Roth	Betulla
= <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	
= <i>Betula alba</i> L.	
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Bossolo, Bosso
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Carpinus orientalis</i> Miller	Carpinella
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castagno
<i>Celtis australis</i> L.	Spaccasassi, bagolaro
<i>Cedrus</i> spp.	Cedro
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Albero di Giuda, siliquastrum
<i>Cistus creticus</i> L. ssp. <i>eriocephalus</i> (Viv.) Greuter	Cisto rosso, cisto villosa
= <i>Cistus incanus</i> auct. non L.	
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Brentine
<i>Cistus salvifolius</i> L.	Cisto scornabecco

<i>Colutea arborescens</i> L.	Colutea, vescicaria
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo vero
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinello, corniolo sanguine
<i>Coronilla emerus</i> L.	Coronilla, emmero
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo, Avellano
<i>Crataegus azarolus</i> L.	Azzeruolo
<i>Crataegus laevigata</i> (Poiret) DC.	Marruca bianca
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link = <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimmer	Ginestra dei carbonai
<i>Cytisus sessilifolius</i> L.	Citiso ginestrino
<i>Cytisus triflorus</i> L'Hér.	Citiso trifloro
(*) <i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso
<i>Erica arborea</i> L.	Erica
<i>Erica carnea</i> L.	Scopina
<i>Erica multiflora</i> L.	Scopa florida
<i>Erica scoparia</i> L.	Scopa,
<i>Euphorbia dendroides</i> L.	Euforbia
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine, berretta da prete
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio
<i>Ficus carica</i> L.	Fico selvatico
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd.	Frassino ossifillo
<i>Genista germanica</i> L.	Ginestra spinosa, Scardicci
<i>Genista pilosa</i> L.	Ginestra pelosa
<i>Genista tinctoria</i> L.	Ginestrella, baccellina,
<i>Hedera helix</i> L.	Edera, Ellera
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Agrifoglio
(*) <i>Juglans regia</i> L.	Noce
<i>Juglans nigra</i>	Noce nero
<i>Juglans regia</i> x <i>Juglans nigra</i>	Noce ibrido
<i>Juniperus communis</i> L.	Ginepro comune
<i>Juniperus macrocarpa</i> Sibth. et Sm.	Ginepro coccolone
<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	Ginepro rosso
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	Sabina marittima, cedro licio
<i>Juniperus sabina</i> L.	Sabina
<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. et J. Presl	Laburno alpino, Citiso delle Alpi
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	Maggiociondolo
(*) <i>Larix decidua</i> Miller (cult)	Larice
<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Melagnolo, melo selvatico
<i>Malus florentina</i> (Zuccagni) C.K. Schneider	Sorbo fiorentino
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo ordinario
<i>Myrtus communis</i> L.	Mirto, mortella

<i>Nerium oleander</i> L.	Oleandro, leandro, mazza di S. Giuseppe
<i>Olea europaea</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Brot.	Olivo selvatico, oleastro
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero, ostria
<i>Paliurus spina-christi</i> Miller	Marruca
<i>Pawlonia</i> spp.	Paulonia
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Lillatro a foglie strette
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Lillatro a foglie larghe
<i>Picea abies</i> L.	Abete rosso.
<i>Pinus halepensis</i> Miller	Pino d'Aleppo, pino di Gerusalemme
(*) <i>Pinus laricio</i> Poir.	Pino laricio
(*) <i>Pinus nigra</i> Arnold	Pino nero o pino d'Austria
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pino marittimo, pinastro
(*) <i>Pinus pinea</i> L.	Pino domestico, pino da pinoli
(*) <i>Pinus radiata</i> Don	Pino insigne
(*) <i>Pinus sylvestris</i> L.	Pino silvestre
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Lentisco, sondo
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Terebinto, scornabecco
<i>Platanus</i> spp.	Platano
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco, gattice, albero
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
<i>Populus</i> x sp. pl.	Pioppi (ibridi)
<i>Populus tremula</i> L.	Pioppo tremulo
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Prunus cerasus</i> L.	Marasca, visciolo
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Pyracantha coccinea</i> M.J. Roemer = <i>Cotoneaster pyracantha</i> (L.) Spach	Lazerolo rosso
<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill.	Perastro
<i>Pyrus pyrausta</i> Burgsd.	Pero peruggino
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
<i>Quercus crenata</i> Lam. = <i>Q. pseudosuber</i> Santi	Cerro-sughera
<i>Quercus frainetto</i> Ten.	Farnetto
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio, elce
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Rovere
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia, ischia,
<i>Quercus suber</i> L.	Sughera, Sovero
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Alaterno
<i>Rhamnus catharticus</i> L.	Spincervino
<i>Rhus cotinus</i> L. = <i>Cotinus coggyria</i> Scop.	Scòtano
<i>Rhus coriaria</i> L.	Sommacco
<i>Rubus idaeus</i> L.	Lampone
(*) <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinia, Gaggia
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Lebbio
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco, sambuco nero
<i>Sambucus racemosa</i> L.	Sambuco rosso
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco, salicastro, salcio

<i>Salix caprea</i> L.	Salicone, Salcio, salica, salice di montagna
<i>Salix cinerea</i>	Salicone cinerino
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile
<i>Salix incana</i> Schrank	Salice ripaiolo, Vetrice bianca
<i>Salix nigricans</i> Sm.	Salice nero
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso, Vetrice rossa,
<i>Salix triandra</i> L.	Salice
<i>Salix viminalis</i>	Vetrice, salice da vimini
<i>Smilax aspera</i> L.	Smilace
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Farinaccio, Sorbo montano
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Ciavardello, mangiareello, sorbezzolo
<i>Spartium junceum</i> L.	Ginestra comune, ginestra di Spagna
<i>Staphylea pinnata</i> L.	Stafilea
<i>Tamarix</i> sp. pl.	Tamerici
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso, albero della morte
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio
<i>Ulex europaeus</i> L.	Ginestrone
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre
<i>Ulmus montana</i> Stokes	Olmo montano
<i>Viburnum lantana</i> L.	Lantana
<i>Viburnum opalus</i> L.	Sambuco acquatico
<i>Viburnum tinus</i> L.	Viburno, lauro-tino o lentaggine
<i>Vitis sylvestris</i> C.C. Gmelin	Vite selvatica

(*) Specie introdotte in Toscana o di dubbio indigenato, alcune naturalizzate o in via di naturalizzazione.

Misura 8.2

"Altre misure forestali"

(lettera i) dell'allegato al Reg. CE 1750/99)

La misura è suddivisa in quattro azioni.

Gli interventi della presente misura dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell'ambiente ed in particolare garantire l'integrità dei siti della rete Natura 2000.

Azione 8.2.1

"Altri imboschimenti"

(art.30)

a) Descrizione

Con questa azione si prevede la realizzazione di piantagioni su terreni non agricoli, che non siano stati precedentemente oggetto di rimboschimento, aventi varie finalità:

- produzione di legname,
- difesa del suolo in aree a dissesto idrogeologico,
- miglioramento dell'ambiente tramite la costituzione di aree boscate urbane e periurbane,
- incremento della biodiversità mediante la realizzazione di siepi, filari e reti ecologiche

Le specie arboree ed arbustive che verranno utilizzate nella presente misura sono quelle indicate nell'elenco della misura 8.1.

b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale, tenuto conto delle esigenze ecologiche e selvicolturali al fine di garantire l'adeguamento degli impianti alle condizioni locali e la compatibilità con l'ambiente.

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo

Gli interventi interessano superfici non agricole.

Si prevede in dettaglio la seguente tipologia con tasso di contribuzione al 100%:

(art.30 prima alinea) imboschimenti o rimboschimenti destinati alla difesa del suolo in aree a dissesto idrogeologico. Realizzazione di siepi e filari. Costituzione di aree boscate e reti ecologiche in aree urbane, periurbane, lungo le infrastrutture e i corsi d'acqua. Ripristino di aree dismesse e degradate con le tecniche della forestazione urbana.

Importi massimi concedibili:

- contributo alle spese di impianto: 7.000 euro ad ettaro, comprese le spese per gli interventi di manutenzione nei primi cinque anni volte a garantire la permanenza dell'impianto stesso.

La percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile.

d) Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, singoli e associati, enti pubblici.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi di realizzazione fisica

- ettari di nuovi impianti
- ettari di imboschimenti/rimboschimenti di fasce o gruppi arborei o arbustivi;
- ettari di filari (lunghezza per larghezza convenzionale di metri 10 per specie arboree e metri 6 per specie arbustive);

f) Criteri e procedure per l'attuazione dell'azione

Il sostegno per l'imboschimento di terreni non agricoli consiste nel loro costo di impianto e mantenimento.

Nei costi di impianto sono comprese le spese per gli interventi di manutenzione nei primi cinque anni, volti a garantire la permanenza dell'impianto stesso. In queste tipologie di imboschimento non spettano premi annuali per il mancato reddito.

Saranno considerate ammissibili all'aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e noli di materiale necessario alla corretta esecuzione di quanto autorizzato.

Non possono essere ammessi investimenti "immateriali", ad eccezione degli onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico necessari per la realizzazione del progetto, nonché i costi connessi come concessioni, licenze e brevetti. Tali spese non possono comunque superare complessivamente il 12% del totale della spesa ammissibile.

Per quanto riguarda l'eligibilità delle spese relative ad investimenti, la presente misura acquisisce le disposizioni di attuazione del regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e le ulteriori specifiche contenute nella azione stessa.

Per tutti gli interventi dell'azione saranno adottati i codici di buona pratica agricola di cui all'allegato 1 del presente Piano, limitatamente alle superfici oggetto dell'intervento.

Azione 8.2.2

"Miglioramento delle foreste"

(art.30)

a) Descrizione

Gli interventi previsti in questa azione sono rivolti al miglioramento e alla tutela delle foreste della Toscana. Si prevede di migliorare boschi a struttura e destinazione specifiche quali ad esempio castagneti da frutto e da legno, sugherete, pinete mediterranee ecc.. Si ritiene opportuno anche intervenire per garantire la stabilità e la diversità biologica di alcune formazioni forestali, favorendo le specie autoctone. Particolare cura sarà dedicata alla prevenzione degli incendi boschivi e alla ricostituzione di aree forestali danneggiate da varie cause. Si interverrà in forma indiretta per il miglioramento del patrimonio forestale con interventi sulle infrastrutture, con la predisposizione di piani forestali particolareggiati, con l'avviamento e il potenziamento dell'associazionismo nel settore forestale.

b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale tenuto conto delle particolarità ecologiche, selvicolturali e sociali delle varie località interessate.

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo

Gli interventi ammessi a contributo, destinati ad aumentare il valore economico, ecologico e sociale delle foreste, riguarderanno:

- i) (art.30, seconda alinea) Miglioramento di boschi a struttura e destinazione specifiche: castagneti da frutto e da legno, pinete mediterranee, sugherete, foreste periurbane, boschi da seme, foreste ad alta valenza ambientale e paesaggistica. I miglioramenti potranno riguardare anche formazioni riparie, alberature e formazioni lineari arbustive e singoli alberi monumentali.
- ii) (art.30, seconda alinea) Interventi volti a migliorare la stabilità e la diversità biologica e ambientale del bosco, favorendo le specie autoctone: rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere, miglioramento delle aree a diffusione naturale delle specie forestali, conversione dei boschi cedui all'alto fusto, ripristino e manutenzione di aree aperte e realizzazione di corridoi ecologici dentro e tra le superfici forestali.
- iii) (art.30, sesta alinea) Prevenzione degli incendi boschivi: interventi colturali finalizzati alla riduzione del rischio d' incendio, viali e fasce parafuoco, punti di approvvigionamento idrico, sistemi di avvistamento A.I.B., sistemi informativi di previsione e monitoraggio A.I.B.. Questi interventi potranno essere realizzati su tutte le aree forestali, comprese quelle di proprietà regionale o statale.
- iv) (art.30, sesta alinea) Ricostituzione di soprassuoli danneggiati: ripristino di boschi danneggiati dal fuoco, da fitopatie, da inquinamento atmosferico o della falda, da eventi eccezionali (alluvioni, frane o altro); interventi per prevenire i danni attraverso operazioni specifiche selvicolturali, sistemazioni idraulico forestali e realizzazione di appropriati sistemi di monitoraggio per la prevenzione di fitopatie indotte anche da inquinamento ambientale. Questi interventi potranno essere realizzati su tutte le aree forestali, comprese quelle di proprietà regionale o statale.
- v) (art.30, seconda alinea) Razionalizzazione della gestione delle foreste, mediante la programmazione pluriennale attuata con piani di diversa tipologia e livello.
- vi) (art.30, quinta alinea) Investimenti per un primo avviamento o potenziamento dell'associazionismo forestale (consorzi forestali, cooperative forestali, associazioni di proprietari forestali) al fine di realizzare una gestione sostenibile ed efficiente delle foreste. Il contributo è dovuto per spese sostenute nei primi 5 anni dall'avviamento operativo, o dalla costituzione dell'associazione, o da un ampliamento significativo dell'attività dell'associazione stessa ed avrà carattere temporaneo e decrescente del 20% per ciascuno degli anni considerati.
- vii) (art.30 seconda alinea) Investimenti per la costituzione o ristrutturazione di vivai e di arboreti per la produzione prevalente di materiale forestale di propagazione autoctono

e locale. Non sono ammesse le spese per la messa a dimora, coltivazione e la cura delle piante del vivaio e dell'arboreto.

Importi massimi concedibili

Per gli interventi dell'Azione 8.2.2 la forma dell'aiuto consiste in un contributo in conto capitale sull'investimento riconosciuto ammissibile con la seguente modulazione:

- minimo 17,5%
- massimo 40%.
- massimo 50% per investimenti realizzati nelle zone svantaggiate;
- massimo 45% per i giovani agricoltori sotto i 40 anni di età (nei primi cinque anni dall'insediamento);
- massimo 55% per i giovani agricoltori sotto i 40 anni di età (nei primi 5 anni dall'insediamento) che realizzano investimenti nelle zone svantaggiate;
- massimo 80% per comuni o loro associazioni.
- massimo 100% per enti pubblici per interventi di tipologia iii e iv.
- Massimo 100% per la prima annualità, decrescente del 20% annuo per gli interventi della tipologia vi per il primo avviamento o ampliamento significativo, per le associazioni, o consorzi, o cooperative di proprietari forestali.

Il contributo fino all'80% per comuni o loro associazioni è previsto per foreste che siano di proprietà degli stessi.

L'importo massimo degli aiuti ammissibili è pari a 600.000 euro per soggetto beneficiario.

Tale importo sale a 1.000.000 euro per soggetto beneficiario per progetti di particolare rilevanza pubblica eseguiti da Enti pubblici.

A titolo di anticipo può essere erogato un importo pari al 50% dell'aiuto concesso.

La percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile, fatta eccezione per l'intervento vii) la cui percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 15% sul costo totale ammissibile.

d) Beneficiari

Per la tipologia di cui al punto vii.: imprenditori agricoli a titolo principale oppure che ricavano almeno il 25% del reddito globale dall'attività agricola e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all'attività agricola, enti pubblici.

Per la tipologia di cui ai punti i, ii, iii, iv, v: imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile singoli e associati, enti pubblici.

Per la tipologia di cui al punto vi.: associazioni di imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile e/o proprietari di foreste,

e) Indici per la valutazione degli obiettivi di realizzazione fisica

- ettari di boschi migliorati;
- ettari di rimboschimenti rinaturalizzati;
- ettari di boschi convertiti da ceduo ad alto fusto;
- numero interventi di prevenzione di incendi boschivi;
- ettari di soprassuolo danneggiato ripristinati;
- numero interventi di razionalizzazione della gestione delle foreste;
- numero interventi di stabilimento di associazioni di imprenditori;

- numero ed ettari di vivai realizzati e ristrutturati.

f) Criteri e procedure per l'attuazione dell'azione.

Saranno considerate ammissibili all'aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e assistenza tecnica necessaria alla corretta esecuzione di quanto autorizzato.

Non possono essere ammessi investimenti "immateriali", ad eccezione degli onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo necessari per la realizzazione del progetto, nonché i costi connessi come concessioni licenze e brevetti. Tali spese non possono comunque superare complessivamente il 12% sul totale della spesa ammissibile.

Per quanto riguarda l'eligibilità delle spese relative a investimenti, la presente azione acquisisce le disposizioni di attuazione del regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e le ulteriori specifiche contenute nella azione stessa.

In termini generali gli interventi volti a prevenire l'insorgere e la diffusione degli incendi boschivi sono prioritari nelle aree a maggior rischio d'incendio, così come individuate dal Piano operativo antincendi boschivi della Regione.

Saranno elaborati appositi progetti speciali, estesi anche ai viali e alle alberature sparse, a cura e con il coordinamento dell'Amministrazione regionale, rivolti alla bonifica e alla prevenzione del "cancro del cipresso" e di altre fitopatie rilevanti.

Azione 8.2.3

"Miglioramento e sviluppo della filiera bosco - prodotti della selvicoltura"

(art.30)

a) Descrizione

Con questa azione si intende potenziare l'attività economica connessa alle produzioni forestali. Gli investimenti riguarderanno l'acquisto di macchinari, il miglioramento e lo sviluppo della viabilità forestale e la realizzazione o l'adeguamento di strutture idonee all'attività di raccolta, conservazione e la commercializzazione dei prodotti legnosi. Sono previsti anche interventi per la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti forestali.

b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale.

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo

E' un'azione di filiera che riguarda i prodotti legnosi e contempla sia la razionalizzazione dei processi di raccolta, di prima trasformazione e commercializzazione di tali prodotti, sia la promozione per nuovi sbocchi commerciali.

Per quanto riguarda i prodotti legnosi, gli investimenti saranno diretti a razionalizzare le utilizzazioni boschive, a migliorare l'accesso per consentire lo sviluppo delle attività di esbosco, favorire il trasporto dei tronchi e delle materie prime e a razionalizzare i processi di prima trasformazione e commercializzazione di tali prodotti, e la loro promozione per nuovi sbocchi. Gli investimenti legati all'uso del legname come materia prima saranno limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale.

La forma dell'aiuto consiste in un contributo in conto capitale sull'investimento riconosciuto ammissibile con la seguente modulazione.

Per le tipologie i, iii, iv e v il contributo massimo ammissibile è pari al 40%. L'importo massimo del contributo erogabile è di 100.000 euro in tre anni (secondo la regola del "de minimis", comunicazione CE 96/C 68/06).

Per la tipologia ii:

- massimo 80% per imprenditori agricoli a titolo principale oppure che ricavano almeno il 25% del reddito globale dall'attività agricola e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all'attività agricola;
- massimo 100% per enti pubblici.

Per la tipologia vi il contributo massimo ammissibile è il 100% con un importo massimo erogabile di 100.000 euro.

La partecipazione comunitaria è pari al 15% dell'investimento per le tipologie i, iii, iv, v, vi mentre è al 50% del contributo pubblico nelle tipologie ii.

Il contributo fino all'80% per comuni o loro associazioni è previsto per foreste che siano di proprietà degli stessi.

Gli interventi ammessi a contributo riguardano:

- i) (art.30, seconda e terza alinea) Acquisto di macchine ed equipaggiamenti per la realizzazione degli interventi selvicolturali e di sistemazione connessi, per le utilizzazioni il concentramento e l'esbosco dei prodotti legnosi, il trasporto delle materie prime legnose e per i processi di prima trasformazione del legno.
- ii) (art.30, seconda e terza alinea) Realizzazione di nuove strade forestali o recupero di quelle esistenti.
- iii) (art.30, terza alinea) Realizzazione o adeguamento di aree o strutture di raccolta, stagionatura, trattamento e vendita di legname non trasformato.
- iv) (art.30, terza alinea) Acquisto di attrezzature per il miglioramento o l'adeguamento delle condizioni di sicurezza degli operatori nel settore forestale.
- v) (art.30, quarta alinea) Iniziative per la valorizzazione dei prodotti legnosi della selvicoltura attraverso l'acquisto di macchinari, attrezzature e strutture specifiche per il confezionamento e la presentazione dei prodotti stessi .
- vi) (art.30, quarta alinea) Altre iniziative per la valorizzazione dei prodotti legnosi finalizzate a studi e ricerche di nuovi sbocchi di mercato.

d) Beneficiari

Per la tipologie di cui ai punti i, iii : imprenditori agricoli e forestali a titolo principale, singoli o associati, oppure che ricavano almeno il 25% del reddito globale dall'attività agricola forestale e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all'attività agricola e forestale, imprese che svolgono attività selvicolturali, enti pubblici. Per la tipologia ii: imprenditori agricoli e forestali singoli o associati a titolo principale oppure che ricavano almeno il 25% del reddito globale dall'attività agricola e forestale, e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all'attività agricola e forestale, associazioni di imprenditori e/o proprietari di foreste, Enti pubblici.

Per la tipologia iv : imprenditori agricoli e forestali ai sensi del Codice civile singoli e associati, imprese che svolgono attività selvicolturali, enti pubblici.

Per la tipologia v e vi: associazioni di imprenditori e/o proprietari di foreste e enti pubblici.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi di realizzazione fisica

- numero di macchine ed equipaggiamenti forestali;
- numero di aree e strutture per la raccolta, la trasformazione, la stagionatura, il trattamento e vendita di legname realizzate o adeguate;
- numero macchinari, attrezzature e strutture per il confezionamento e per la presentazione dei prodotti legnosi;
- numero iniziative promozionali;
- ettari di bosco, numero di aziende e volume prodotto interessati.

f) Criteri e procedure per l'attuazione dell'azione

Saranno considerate ammissibili all'aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e noli necessari alla corretta esecuzione di quanto autorizzato.

Non possono essere ammessi investimenti "immateriali", ad eccezione degli onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo necessari per la realizzazione del progetto, nonché i costi connessi come concessioni licenze e brevetti. Tali spese non possono comunque superare complessivamente il 12% sul totale della spesa ammissibile.

Per quanto riguarda l'eligibilità delle spese relative ad investimenti, la presente azione acquisisce le disposizioni di attuazione del regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e le ulteriori specifiche contenute nella azione medesima. Gli interventi della presente misura dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell'ambiente ed in particolare garantire l'integrità dei siti della rete Natura 2000.

Azione 8.2.4

"Stabilità ecologica delle foreste e fasce tagliafuoco"

(art.32)

a) Descrizione

Gli interventi previsti realizzano tipologie di prevenzione e ripristino volte a migliorare la stabilità ecologica delle foreste attraverso operazioni che non hanno un riscontro o una ricaduta economica, ma che esaltano la funzione protettiva ed ecologica del bosco di interesse generale. Sono anche previsti interventi di prevenzione dei danni da fuoco, operando in particolare nelle zone di margine fra bosco e colture agrarie.

b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale tenuto conto delle particolarità ecologiche, selvicolturali e sociali delle varie località interessate.

c) Forma d'aiuto, modulazione ed importo massimo

Gli interventi ammessi a contributo riguarderanno:

- i. interventi di miglioramento della stabilità ecologica delle foreste come ad esempio: il mantenimento delle strade forestali e della sentieristica, del reticolo idrografico minore, dei popolamenti per la raccolta dei semi forestali, il monitoraggio delle fitopatie, la rimozione dei residui inorganici non biodegradabili;
- ii. mantenimento di fasce paraifuoco, di larghezza variabile in relazione alle condizioni fisiche locali, fra bosco e colture agrarie o strade e sentieri tramite tagli, sfalci, ripuliture ed allontanamento del materiale combustibile.

Per gli interventi dell'azione 8.2.4 la forma d'aiuto consiste in un pagamento compensativo compreso fra un minimo di 40 euro per ettaro ed un massimo di 120 euro per ettaro rapportato per anno.

La percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile.

d) Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile singoli e associati, enti pubblici.

e) Indici per la valutazione degli obbiettivi di realizzazione fisica

- ettari di bosco migliorato o mantenuto;
- numero di interventi di prevenzione realizzati;
- sviluppo lineare di sentieri, strade, fasce parafuoco o altre strutture mantenute o migliorate.

f) Criteri e procedure per l'attuazione dell'azione

Saranno considerate ammissibili all'aiuto tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e assistenza tecnica necessaria alla corretta esecuzione di quanto autorizzato.

Non possono essere ammessi investimenti "immateriali", ad eccezione degli onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo necessari per la realizzazione del progetto, nonché i costi connessi come concessioni licenze e brevetti. Tali spese non possono comunque superare complessivamente il 12% sul totale della spesa ammissibile.

Per quanto riguarda l'eligibilità delle spese relative ad investimenti, la presente azione acquisisce le disposizioni di attuazione del regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e le ulteriori specifiche contenute nella azione medesima.

I pagamenti compensativi previsti dalla presente azione, erogabili previa stipula di apposita convenzione con il beneficiario, sono estesi a tutto il territorio regionale, con priorità per le zone interessate dalla misura 5 del presente Piano.

In termini generali gli interventi volti a prevenire l'insorgere e la diffusione degli incendi boschivi sono prioritari nelle aree a maggior rischio di incendio, così come individuate dal Piano operativo antincendi boschivi della Regione.

Saranno elaborati appositi progetti speciali, estesi anche ai viali e alle alberature sparse, a cura e con il coordinamento dell'Amministrazione regionale, rivolti alla bonifica e alla prevenzione del "cancro del cipresso" e di altre fitopatie rilevanti.

Non è consentito il cumulo fra i pagamenti di cui alla presente azione con altri contributi previsti in altre tipologie, azioni o misure del presente Piano o con gli aiuti previsti dalle OCM.

Il beneficiario presenterà domanda ed un elaborato progettuale in cui indicherà gli interventi che si impegna ad effettuare.

Il pagamento compensativo sarà rapportato al costo reale delle opere accertato in fase istruttoria.

Per tutti gli interventi dell'azione saranno adottati i codici di buona pratica agricola di cui all'allegato 1 del presente Piano, limitatamente alle superfici oggetto dell'intervento.

Il sostegno è accordato soltanto alle superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni e loro associazioni.

PARTE IV

IV.9 PROMOZIONE DELL'ADEGUAMENTO E DELLO SVILUPPO DELLE ZONE RURALI

IV.9.1 ASSE PRIORITARIO

Sostegno allo sviluppo integrato del territorio rurale

IV.9.2 DURATA DELLE MISURE

2000 - 2006

Considerando che alcuni degli investimenti previsti dalle seguenti misure possono necessitare di più di un anno di tempo per essere realizzati e collaudati, nella fase conclusiva del periodo di programmazione potrà essere necessario sospendere il bando per la presentazione delle domande di aiuto al fine di procedere alla rendicontazione delle spese in tempo utile.

IV.9.3 OBIETTIVI

Le zone rurali toscane, così come descritte nella prima parte del Piano, sono caratterizzate da un punto di vista economico e fisico da una grande variabilità. Tuttavia in forma e peso diverso, tutte le zone rurali, continuano a soffrire di minori opportunità di sviluppo. Tali minori opportunità, pur apparentemente in contrasto con la diffusa ricchezza culturale ed ambientale di tali zone sono, in larga misura, dovute alla più difficoltosa possibilità di usufruire di servizi, alla più limitata possibilità di spostamento e comunicazione o al disagio dovuto alla maggiore presenza di rischi ambientali che non di rado si traducono in veri e propri disastri naturali.

Gli interventi proposti dalle seguenti misure, così come definite dall'allegato al Regolamento (CE) n.1750/99 recante disposizioni di applicazione del regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale, non sono rivolti esclusivamente al settore agricolo e forestale, essi devono perseguire un obiettivo più ampio e multisettoriale mirato innanzitutto a creare nuove opportunità di sviluppo per le popolazioni locali e allo stesso tempo a promuovere una maggiore fruizione di queste opportunità e la diversificazione delle attività nell'azienda per favorire l'integrazione del reddito agricolo e creare nuovi sbocchi occupazionali.

Il contributo di queste misure nell'ambito dell'obiettivo generale del Piano di sviluppo rurale della Toscana è determinante poiché la creazione o il miglioramento di servizi, il recupero e lo sviluppo di attività imprenditoriali in aree economicamente sensibili, la promozione di interventi attivi a difesa dell'ambiente agricolo e forestale sono elementi indispensabili per il miglioramento della qualità della vita non solo delle popolazioni rurali ma dell'intera collettività toscana.

IV.9.4 DESCRIZIONE DELLE MISURE E ARTICOLAZIONE INTERNA

Le seguenti misure propongono la realizzazione di investimenti in connessione con le attività agricole forestali e non, che si sviluppino sul territorio rurale nell'ambito di tre tematiche principali: il miglioramento della qualità della vita rurale, il miglioramento dell'efficienza del sistema produttivo agricolo e il sostegno ad attività non agricole comunque collegate allo sviluppo rurale.

IV.9.5 COLLEGAMENTI CON LE STRATEGIE DEL PIANO E CON LE ALTRE MISURE

Questa misura promuove sia interventi che hanno un interesse diffuso sul territorio e sulla collettività rurale sia interventi rivolti ai singoli imprenditori come ad esempio l'agriturismo o le attività artigianali. Particolare valore assumono le azioni mirate alla valorizzazione del territorio nonché alla sua salvaguardia con interventi di recupero e prevenzione; dimostrando con ciò una piena complementarietà con quanto previsto, nelle aree forestali, dalla misura "Silvicoltura" e, nelle aree agricole, dalla misura "Investimenti nelle aziende agricole".

Questa peculiarità pone gli interventi inseriti in queste misure in diretta connessione e sinergia con la maggior parte di quelli previsti nelle altre misure del piano laddove questi ultimi sono rivolti in specifico al settore agricolo e forestale all'ambito territoriale della propria azienda.

IV.9.6 TIPOLOGIE DI MISURE PREVISTE

Misura 9.1

"Ricomposizione fondiaria"

(lettera k dell'allegato al Reg. CE 1750/99)

a) Descrizione

La misura propone interventi consortili o pubblici per la predisposizione di progetti di ricomposizione fondiaria e la loro realizzazione in comprensori irrigui di vaste dimensioni.

La misura ha come obiettivi il miglioramento dell'operatività e funzionalità delle aziende agricole e conseguentemente la razionalizzazione dell'uso dell'acqua in comprensori irrigui.

b) Localizzazione

tutto il territorio regionale

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo:

L'aiuto prevede un contributo pubblico, in conto capitale, pari al 80% massimo dell'investimento eligibile per la progettazione e realizzazione delle opere interaziendali necessarie alla ricomposizione fondiaria. In particolare la misura finanzia la progettazione e le opere consortili di risistemazione agraria dei terreni indotte dalla nuova organizzazione fondiaria dell'area nonché il rifacimento o la ristrutturazione delle opere ambientali (siepi, alberature, frangivento) ed infrastrutturali di viabilità e regimazione idrica. Tali interventi non interessano le superfici di pertinenza aziendale. La misura non oprime pertanto investimenti che ricadono nel campo di applicazione di altre misure del presente Piano.

L'importo massimo dell'investimento ammissibile è di 1.500.000 euro.

A titolo di anticipo può essere erogato un importo pari al 50% del contributo concesso.

La percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile.

d) Beneficiari:

Enti pubblici e consorzi –di bonifica.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi di realizzazione fisica

- ettari di terreni ricomposti

d) Criteri e procedure per l'attuazione della misura

Gli Enti competenti istruiscono ed approvano i progetti presentati verificandone l'ammissibilità a finanziamento.

Misura 9.2

“Servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”.
(lettera I dell'allegato al Reg. CE 1750/99)

a) Descrizione

La misura si articola in due tipologie di azioni finalizzate alla creazione di strutture che forniscono rispettivamente i servizi di sostituzione e assistenza alla gestione:

- i) la predisposizione e l'avviamento di servizi di sostituzione nelle aziende agricole, al fine di migliorare la qualità della vita dell'agricoltore, assicurando continuità nell'efficienza della gestione aziendale in particolare nei casi di sostituzione di imprenditrici o coadiuvanti impegnate nella cura dei figli o dei familiari, nei periodi di malattia, per le ferie, per l'assenza dal lavoro per motivi di aggiornamento e formazione professionale, per l'assunzione di cariche elettive;
- ii) la predisposizione e l'avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di tipo innovativo rispetto alla ordinaria conduzione aziendale, a favore di imprenditori che necessitano di acquisire nuove e più specialistiche consulenze.

b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo

- i) Nel caso di avviamento di servizi di sostituzione l'aiuto prevede l'erogazione di un contributo pubblico in conto capitale per le seguenti tipologie di spesa: compensi ed oneri per la retribuzione degli operatori di sostituzione, compensi per il personale di coordinamento (nel caso di almeno 5 operatori, o unità lavoro corrispondenti, impiegati), spese organizzative e generali esclusivamente imputabili al coordinamento ed alla realizzazione del servizio. L'importo degli aiuti è pari al 100% dell'investimento eligibile entro il primo anno dalla costituzione ed è ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio. Non è pertanto ammissibile alcun contributo oltre il quinto anno dalla costituzione. A titolo di anticipo può essere erogato un importo pari al 50% del contributo concesso.
- ii) Nel caso di avviamento di servizi di assistenza alla gestione in aziende agricole, l'aiuto prevede l'erogazione di un contributo in conto capitale per le seguenti tipologie di spesa: compensi ed oneri per la retribuzione del personale tecnico, amministrativo e di coordinamento (nel caso di almeno 5 unità lavoro), spese organizzative e generali esclusivamente imputabili al coordinamento ed alla realizzazione del servizio. L'importo degli aiuti è pari al 100% dell'investimento eligibile entro il primo anno dalla costituzione ed è ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio. Non è pertanto ammissibile alcun contributo oltre il quinto anno dalla costituzione. A titolo di anticipo può essere erogato un importo pari al 50% del contributo concesso. L'avviamento del servizio deve riguardare l'introduzione nelle aziende agricole di tecniche gestionali innovative:
 - Nuove tecniche di contabilità aziendale collegate a nuovi adempimenti di tipo contabile o fiscale, nonché a procedure di razionalizzazione di flussi di magazzino/produzione/clienti;
 - Contabilità ambientale;

- Tecniche gestionali per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili prodotte in azienda o provenienti da altre aziende agricole;
- Nuove tecniche per la gestione ottimale delle risorse suolo e acqua;
- Consulenze per la gestione di servizi telematici e di comunicazione.

In entrambe le azioni l'importo globale degli aiuti concessi non può superare i 100.000 Euro per beneficiario per un periodo di tre anni secondo quanto previsto dalla Commissione europea nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis n.96/C 68/06.

La percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile.

d) Beneficiari

Le società di servizi, le associazioni di imprenditori costituite sotto forma di società cooperativa, o di società semplice, o di associazione, che prevedono a livello di statuto la specifica finalità oggetto dell'azione. In ogni caso i servizi sono accessibili e fruibili da tutti gli agricoltori indipendentemente dalla loro appartenenza associativa.

e) Indici per la valutazione degli obbiettivi di realizzazione fisica:

- n. servizi di sostituzione attivati;
- n. utenti (uomini/ donne) che usufruiscono dei servizi di sostituzione;
- n. servizi di assistenza alla gestione attivati
- n. aziende e n. aziende/progetto che usufruiscono di servizi innovativi di assistenza alla gestione;
- n. progetti di assistenza alla gestione realizzati per beneficiario.

f) Criteri e procedure per l'attuazione della misura

- i) Relativamente alle azioni di avviamento di servizi di sostituzione la richiesta di ammissibilità è presentata agli Enti competenti specificando il periodo previsto per l'avviamento (non superiore a 5 anni), il tipo di servizi da avviare, la professionalità degli operatori di sostituzione impiegati, il bacino potenziale di utenza cui i servizi verranno offerti, i costi previsti in relazione alle diverse tipologie di spesa ammesse.

Il beneficiario richiede il finanziamento a saldo dell'intervento presentando all'amministrazione competente la relazione sull'attività svolta e la documentazione dettagliata comprovante le spese sostenute che sono da riferirsi alle seguenti macro categorie:

- compensi ed oneri per la retribuzione degli operatori di sostituzione;
- compensi per il personale di coordinamento impiegato;
- spese organizzative e generali esclusivamente imputabili al coordinamento ed alla realizzazione dell'attività di avviamento dei servizi di sostituzione.

- ii) Relativamente all'avviamento di servizi di assistenza alla gestione, la richiesta di ammissibilità del progetto è presentata agli Enti competenti specificando il periodo previsto per l'avviamento (non superiore a 5 anni), il tipo di servizi e il contenuto d'innovazione offerti, la professionalità del personale impiegato, il bacino potenziale di utenza cui i servizi verranno offerti, i costi previsti in relazione alle diverse tipologie di spesa ammesse. Il beneficiario richiede il finanziamento a saldo dell'intervento presentando all'amministrazione competente la relazione sull'attività svolta e la

documentazione dettagliata comprovante le spese sostenute che sono da riferirsi alle seguenti macro categorie:

- compensi ed oneri per la retribuzione del personale impiegato;
- spese organizzative e generali esclusivamente imputabili al coordinamento ed alla realizzazione dell'attività di avviamento di servizi di assistenza alla gestione.

Il beneficiario richiede il finanziamento a saldo dell'intervento presentando all'amministrazione competente la relazione sull'attività svolta e la documentazione dettagliata comprovante i costi sostenuti per l'avviamento dei servizi di assistenza alla gestione.

Misura 9.3

"Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità"

(lettera m dell'allegato al Reg. CE 1750/99)

a) Descrizione

La misura prevede due azioni:

- i) Investimenti necessari alla costituzione e all'avviamento delle associazioni e consorzi o ampliamento significativo delle loro attività per l'attivazione di servizi di autocontrollo, tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità;
- ii) introduzione nell'impresa di sistemi di controllo qualitativo del processo produttivo tramite la certificazione ai sensi della norma ISO 9000 e la messa a punto dei processi di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari secondo la metodologia HACCP, in applicazione della Direttiva n.83/43/CEE e 96/3/CE e successive modifiche ed integrazioni.

b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo

i) Per l'azione di cui al punto i., l'aiuto prevede l'erogazione di un contributo pubblico in conto capitale per le seguenti tipologie di spesa: spese giuridiche e amministrative, acquisto di attrezzature compreso materiale e programmi informatici, affitto e adeguamento locali, costi del personale, costi di esercizio, predisposizione ricerche di mercato.

L'importo degli aiuti è pari al 100% dell'investimento eligibile entro il primo anno dalla costituzione ed è ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio. Non è ammissibile alcun aiuto oltre il quinto anno né dopo sette anni dalla costituzione.

Gli importi di cui sopra sono applicati anche nel caso di ampliamento significativo e formale delle attività dell'organismo. In questo caso la decrescenza degli aiuti si applica a partire dalla data dell'atto che formalizza l'ampliamento dell'attività.

L'importo massimo dell'investimento ammissibile è di 200.000 euro/anno.

La percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile.

Per prodotti agricoli di qualità sono intesi, per le finalità di questa tipologia di aiuti, tutti quei prodotti che aderiscono ad un processo produttivo definito dalle seguenti norme comunitarie nazionali o regionali:

- Reg. CEE n.2081/92 del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle Indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

- Reg. CEE n.2082/92 del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;
- L.164/92 del 10 febbraio 1992 “Nuova disciplina delle denominazioni d’origine” che recepisce la normativa comunitaria relativa ai vini di qualità prodotti in regioni determinate – VQPRD (reg. CEE 822/87 e successive modifiche ed integrazioni) ;
- Reg. CEE n.2092/91 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- L.R. n.25/99 del 15 aprile 1999 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole” (solo a seguito del preventivo riscontro da parte della Commissione europea alla procedura di notifica ai sensi della Direttiva n.98/34/CE).

ii) Per l'intervento di cui al punto ii, l'aiuto prevede l'erogazione di un contributo in conto capitale, pari al 50% massimo dell'investimento eligibile riferito alle seguenti tipologie di spese ammissibili:

- costi di consulenze per la definizione del sistema dei controlli;
- costi per la preparazione e la formazione del personale all'attuazione del sistema dei controlli;

L'importo massimo dell'investimento ammissibile è di 50.000 euro

La percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile.

d) Beneficiari

Per l'intervento di cui al punto i.: imprenditori agricoli associati.

Per l'intervento di cui al punto ii: imprese agricole e alimentari singole o associate.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi di realizzazione fisica

- n. progetti finanziati per la tipologia i.
- n. imprese certificate per la tipologia ii;

f) Criteri e procedure per l'attuazione della misura

La Regione Toscana, sulla base delle proposte pervenute, provvede a redigere un piano di finanziamento dei progetti approvati.

Misura 9.4

“Servizi essenziali per l'economia e per le popolazioni rurali.”

(lettera n dell'allegato al Reg. CE 1750/99)

a) Descrizione

La misura si propone di consolidare, attraverso l'avviamento ed il miglioramento di servizi di prossimità, domiciliari e territoriali, la rete di protezione sociale alle popolazioni rurali, promuovendo e sostenendo interventi che riducano i disagi e, per quanto possibile, prevengano l'insorgere di situazioni di crisi e di emarginazione soprattutto nelle categorie più deboli (anziani, disabili ecc.) o più sensibili (giovani famiglie ecc.).

La misura può finanziare servizi per agevolare la mobilità delle persone impossibilitate, la gestione di pratiche quotidiane ivi compresi i rapporti con la burocrazia, il telesoccorso, la telemedicina, attività di aiuto domestico, ludoteche e micronidi.

b) Localizzazione


Tutto il territorio regionale ad esclusione dei centri abitati, così come definiti e delimitati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nel Censimento generale della Popolazione, superiori ai 15.000 abitanti.

Elenco dei centri urbani superiori a 15.000 abitanti delimitati nella figura IV.9.1:

Carrara, Massa, Pistoia, Pietrasanta, Camaiore, Prato, Lucca, Montecatini terme, Capannori, Quarrata, Viareggio, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Firenze, Scandicci, Empoli, Pisa, Cascina, Pontedera, San Giovanni Valdarno, Livorno, Montevarchi, Arezzo, Poggibonsi, Rosignano Solvay - Castiglioncello, Siena, Cecina, Piombino, Follonica, Grosseto, Montemurlo-Fornacelle.

Il totale degli abitanti inclusi nei centri urbani sopra elencati è di 1.807.241 (censimento 1991).

Figura IV.9.1



■ Centri urbani esclusi

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo

L'aiuto prevede un contributo pubblico, in conto capitale, pari al 100% massimo dell'investimento ammissibile.

Sono ammessi a finanziamento l'adeguamento dei locali, l'acquisto di attrezzature, materiali e mezzi finalizzati allo svolgimento del servizio.

L'eventuale acquisto di mezzi di trasporto è vincolato all'esclusiva destinazione ai servizi previsti dalla misura.

Non sono ammessi aiuti alla spesa corrente prevista dal servizio pubblico in campo socio-sanitario.

L'importo massimo dell'investimento ammissibile è di 500.000 euro.

La percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile.

d) Beneficiari

Enti pubblici .

e) Indici per la valutazione degli obiettivi di realizzazione fisica

- n. progetti finanziati
- n. nuovi addetti

Misura 9.5.

“Diversificazione delle attività del settore agricolo”

(lettera p dell'allegato al Reg. CE 1750/99)

a) Descrizione

La misura prevede investimenti per:

a) Attività a fini agrituristici:

1. ristrutturazione e/o adeguamento e miglioramento, a fini agrituristici, degli edifici rurali e/o attrezzature finalizzate alla produzione dei pasti, anche allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di normativa igienico sanitaria e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. In caso di intervento di adeguamento ai requisiti minimi di legge, l'erogazione del contributo può avvenire solo nel caso in cui sussista il rispetto dei tempi previsti dalla legge per conformarsi a detti requisiti minimi.
2. realizzazione e adeguamento di strutture per l'agricampeggio, nonché l'adeguamento e/o l'acquisto delle attrezzature utilizzate per l'ospitalità in spazi aperti aziendali;

b) Pluriattività - Investimenti che promuovono la diversificazione delle attività agricole tradizionali che possono implementare attività connesse all'agricoltura, al patrimonio culturale locale, ai fini dell'integrazione e del miglioramento del reddito aziendale:

1. adeguamento locali aziendali e acquisto attrezzature per lo svolgimento di attività artigianali connesse all'uso e alla valorizzazione di risorse locali. Sono ammissibili investimenti per la predisposizione e la ristrutturazione di locali che fanno parte del patrimonio agricolo aziendale per l'installazione di un piccolo laboratorio artigiano (massimo 30 mq di superficie calpestabile) nonché per l'acquisto delle dotazioni e attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività (piccolo artigianato del legno, della paglia, dei tessuti a mano, del ferro battuto, della ceramica, dell' alabastro, ecc.);

2. Ristrutturazione e adeguamento di strutture del patrimonio edilizio esistente per lo svolgimento di attività aziendali di divulgazione delle tipicità agroambientali, naturalistiche e culturali dell'ambiente rurale ed investimenti per la realizzazione o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici connessi allo svolgimento di tali attività;
3. realizzazione e adeguamento di strutture per addestramento di animali il cui uso sia connesso al patrimonio culturale locale ed alle tradizioni rurali;
4. realizzazione e adeguamento di strutture per attività faunistico venatoria e di pesca sportiva.
5. Strutture e dotazioni per allevamenti per riproduzione di selvaggina stanziale, ungulati esclusi, a fini non alimentari ma destinati ad azioni di ripopolamento del territorio. Detti allevamenti di selvaggina devono rispettare le norme di cui al Regolamento regionale del 21.02.1995 n° 3 - "Regolamento per gli allevamenti di selvaggina per fini di ripopolamento" (B.U.R.T. 22/02/1995, n° 15 bis), La produzione può essere ceduta esclusivamente ad aziende faunistico-venatorie, aziende agriturismo-venatorie, aree addestramento cani, comitati di gestione Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), Enti ed Associazioni.

b) Localizzazione

tutto il territorio regionale.

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo:

La forma dell'aiuto consiste in un contributo in conto capitale sull'investimento riconosciuto ammissibile con la seguente modulazione:

- minimo 17,5%
- massimo 40%.
- massimo 50% per investimenti realizzati nelle zone svantaggiate;
- massimo 45% per i giovani agricoltori sotto i 40 anni di età (nei primi cinque anni dall'insediamento);
- massimo 55% per i giovani agricoltori sotto i 40 anni di età (nei primi 5 anni dall'insediamento) e per investimenti realizzati nelle zone svantaggiate;

L'importo massimo del contributo erogabile è di 100.000 euro in tre anni (secondo la regola del "de minimis", comunicazione CE 96/C 68/06).

La partecipazione comunitaria è pari al 15% del costo totale relativo agli investimenti ammessi.

Le tipologie di intervento previste nella presente misura non formano oggetto di finanziamento a carico del FESR nelle zone rurali dell'obiettivo 2 e nelle aree coperte dal sostegno transitorio.

d) Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice Civile, singoli e associati.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi

consistono in:

- n. di beneficiari, uomini e donne, ripartiti per zone normali e per zone svantaggiate e assimilabili;

Gli indicatori quantitativi di cui sopra devono essere ripartiti per tipo di produzione e tipo di investimento. A tal fine si indicano gli ulteriori e più specifici indici di valutazione da ripartire sempre per zone normali e svantaggiate:

- n. fabbricati ristrutturati a fini agrituristici;
- n. posti letto agrituristici realizzati;
- n. strutture per l'agricampeggio realizzate o adeguate;
- n. di altri interventi connessi e finalizzati all'attività agrituristica;
- n. locali e n. di mq. di superficie adeguati per lo svolgimento di attività artigianali;
- n. attrezzature acquistate per lo svolgimento di attività artigianali;
- n. strutture per addestramento di animali a fini ricreativi realizzate o adeguate;
- n. strutture a fini faunistico venatorie e di pesca sportiva realizzate o adeguate;
- n. strutture per lo svolgimento di attività di divulgazione delle tipicità agroambientali, naturalistiche e culturali dell'ambiente rurale realizzate o adeguate;
- percorsi didattico-naturalistici realizzati all'interno delle aziende agricole.

f) Criteri e procedure per l'attuazione della misura:

Non possono essere ammessi investimenti "immateriali", ad eccezione di quanto previsto dal punto c) dell'art. 21 del Reg. CE 1750/99

Per tutte le tipologie di investimento e per le dotazioni, vige il vincolo di destinazione e di non alienazione per almeno cinque anni per le dotazioni e 10 anni per le strutture fondiarie oggetto dei contributi erogati a fronte degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di collaudo finale.

Nel caso di richieste di contributo per attività extragricole l'imprenditore deve dimostrare che, a regime, tali attività non produrranno un reddito superiore a quello ricavato dall'attività agricola.

Per gli interventi relativi alle lettere b)1 e b)3 deve essere verificata, a livello di Piano di Sviluppo locale, la compatibilità con le risorse e le tradizioni rurali locali.

Misura 9.6

"Gestione delle risorse idriche in agricoltura."

(lettera q dell'allegato al Reg. CE 1750/99)

a) Descrizione

Con questa misura vengono finanziati interventi pubblici e collettivi per la riconversione di sistemi di approvvigionamento idrico e la ristrutturazione di opere di derivazione, accumulo e distribuzione idrica a livello interaziendale al fine di gestire in modo ottimale le risorse idriche diminuendone il consumo e contrastando così fenomeni di degrado ambientale a carico dei terreni agricoli e delle acque superficiali e profonde.

La misura non comprende investimenti che ricadono nel campo di applicazione di altre misure del presente Piano.

b) Localizzazione

tutto il territorio regionale

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo

L'aiuto prevede un contributo pubblico, in conto capitale, pari al 100% massimo dell'investimento eligibile. L'importo massimo dell'investimento ammissibile è di 1.500.000 euro.

La percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile.

d) Beneficiari

Enti pubblici e consorzi misti fra pubblici e privati.

e) Indici per la valutazione degli obbiettivi di realizzazione fisica

- n. progetti di riconversione e ristrutturazione
- n. metricubi di acqua gestita

f) Criteri e procedure per l'attuazione della misura

I progetti vengono presentati presso gli uffici degli enti competenti che gli istruiscono e ne verificano la coerenza con gli obbiettivi del presente Piano e con quello locale (Piano locale di sviluppo rurale) e l'ammissibilità a finanziamento.

Misura 9.7

"Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura"

(lettera r dell'allegato al Reg. CE 1750/99)

a) Descrizione

La misura è finalizzata a realizzare o migliorare infrastrutture a favore della collettività rurale e per lo sviluppo dell'agricoltura. Le tipologie di azioni sono:

- i) realizzazione, rifacimento e manutenzione straordinaria di strade rurali;
- ii) realizzazione, rifacimento e manutenzione straordinaria di acquedotti rurali (captazione, conduzione e stoccaggio di acqua potabile)
- iii) realizzazione, rifacimento e manutenzione straordinaria di elettrodotti;
- iv) realizzazione, rifacimento e manutenzione straordinaria di itinerari, percorsi attrezzati e infrastrutture di supporto all'agriturismo (punti di sosta, punti di ristoro) per la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio agricolo e rurale

Gli interventi della presente misura dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell'ambiente ed in particolare garantire l'integrità dei siti della rete Natura 2000.

b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale ad esclusione dei centri abitati, così come definiti e delimitati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nel Censimento generale della Popolazione, superiori ai 15.000 abitanti (vedere figura IV.9.1).

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo:

L'aiuto prevede un contributo pubblico in conto capitale pari al 80% dell'investimento eligibile. In presenza di specifiche determinazioni definite dall'ente delegato nel proprio Piano Locale di Sviluppo Rurale, come previsto al paragrafo VI.1.2, la percentuale di contribuzione pubblica può aumentare fino all'100% dell'investimento eligibile.

L'importo massimo dell'investimento ammissibile è di 500.000 euro.

A titolo di anticipo può essere erogato un importo pari al 50% del contributo concesso.

La percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile.

Tali interventi non interessano le superfici di pertinenza aziendale, la misura non comprende investimenti già previsti dalle altre misure del presente Piano.

Le tipologie di intervento previste nella presente misura non formano oggetto di finanziamento a carico del FESR nelle zone rurali dell'obiettivo 2 e nelle aree coperte dal sostegno transitorio.

d) Beneficiari:

Per la tipologia di cui al punto i, ii, iii: Enti pubblici, consorzi di privati e misti pubblico – privati.

Per la tipologia di cui al punto iv: Enti pubblici .

e) Indici per la valutazione degli obbiettivi di realizzazione fisica:

- chilometri di infrastrutture realizzate
- n. abitanti serviti dalla infrastruttura
- n. impianti di energia realizzati
- n. abitanti serviti dagli impianti di energia

f) Criteri e procedure per l'attuazione della misura:

I progetti sono presentati presso gli enti competenti che li istruiscono e ne verificano l'ammissibilità a finanziamento.

Misura 9.8

“Incentivazione di attività artigianali e turistiche ”

(lettera s dell'allegato al Reg. CE 1750/99)

a) Descrizione

La misura prevede l'erogazione di aiuti a imprese per il mantenimento, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato e del turismo in zone rurali. L'azione è costituita da due tipologie di intervento:

incentivazione di attività artigianali;

incentivazione di attività turistiche.

b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale ad esclusione dei centri abitati, così come definiti e delimitati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nel Censimento generale della Popolazione, superiori ai 15.000 abitanti (vedere figura IV.9.1).

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo

Per la tipologia di cui al punto i., vengono ammessi a finanziamento:

- la realizzazione o ristrutturazione di fabbricati;
- l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari finalizzati allo svolgimento di attività artigianali;
- l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa

- infrastrutture specifiche aziendali
- adeguamento e miglioramento delle strutture e attrezzature relative ad attività artigianali allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di normativa igienico sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro, antisismica, protezione dell'ambiente. Qualora il sostegno agli investimenti sia concesso per raggiungere questi nuovi requisiti, il periodo di tempo per l'adempimento di detti requisiti minimi deve rientrare nei tempi per l'adeguamento previsti dalla legislazione relativa.

L'importo massimo dei contributi erogabili per l'incentivazione di attività artigianali è pari a 100.000 euro a triennio secondo quanto previsto dalla Commissione europea nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis n.96/C 68/06.

La percentuale massima di contribuzione pubblica è pari al 40% dell'investimento ammissibile.

La percentuale di partecipazione comunitaria relativa alla presente tipologia, è pari al 37,5% del contributo pubblico ammissibile.

Per la tipologia di cui al punto ii., vengono ammessi a finanziamento:

- l'adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture turistico ricettive o l'acquisto di attrezzature specifiche;
- l'adeguamento, ampliamento o realizzazione di servizi ed attrezzature complementari connesse alle strutture turistico-ricettive: sale polivalenti, spazi e locali per attività ricreative, impianti sportivi, parchi attrezzati, servizi termali e sanitario terapeutici;
- adeguamento, ampliamento e realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche;
- adeguamento e miglioramento delle strutture e attrezzature relative ad attività turistiche allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di normativa igienico sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro, antisismica, protezione dell'ambiente. Qualora il sostegno agli investimenti sia concesso per raggiungere questi nuovi requisiti, il periodo di tempo per l'adempimento di detti requisiti minimi deve rientrare nei tempi per l'adeguamento previsti dalla legislazione relativa.

L'importo massimo dei contributi erogabili per l'incentivazione di attività turistiche è pari a 100.000 euro a triennio secondo quanto previsto dalla Commissione europea nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis n.96/C 68/06.

La percentuale massima di contribuzione pubblica è pari al 40% dell'investimento ammissibile.

La percentuale di partecipazione comunitaria relativa alla presente tipologia, è pari al 37,5% del contributo pubblico ammissibile.

d) Beneficiari

Per la tipologia di cui al punto i., i beneficiari sono:

- imprese artigiane di produzione e di servizi alla produzione ed alla persona, singole e associate, che corrispondono alla definizione di piccola e media impresa ai sensi della normativa comunitaria. Le piccole e medie imprese devono avere i requisiti previsti dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 3.4.1996 n.96\280\CE e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la tipologia di cui al punto ii., i beneficiari sono:

- piccole imprese turistiche singole o associate. Le piccole e medie imprese devono avere i requisiti previsti dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 3.4.1996 n.96\280\CE e successive modificazioni ed integrazioni.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi di realizzazione fisica:

Salvo diversa definizione espressa dalla Commissione europea, per la tipologia di cui al punto i., gli indici sono:

- n. aziende beneficiarie
- n. nuovi addetti.

Per la tipologia di cui al punto ii., gli indici sono:

- n. strutture adeguate, ampliate o realizzate;
- n. attrezzature acquistate
- n. nuovi addetti

f) Criteri e procedure per l'attuazione della misura

Gli enti competenti individuano, sulla base di indicazioni e criteri definiti a livello regionale, le proprie zone rurali sensibili e le priorità specifiche di accesso ai finanziamenti. Solo in tali zone, fatto salvo il principio di non sovrapposizione con gli interventi previsti nel Docup dell'obiettivo 2, saranno ammessi a finanziamento gli investimenti previsti dalla presente tipologia di aiuto.

Misura 9.9

"Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla selvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali"

(lettera t dell'allegato al Reg. CE 1750/99)

a) Descrizione:

La misura prevede interventi finalizzati al miglioramento e valorizzazione dell'ambiente rurale.

b) Localizzazione

tutto il territorio regionale

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo:

L'aiuto prevede un contributo pubblico, in conto capitale, pari al 80% massimo dell'investimento per:

- i) interventi di recupero e salvaguardia di territori rurali e di risorse naturali di particolare pregio e di interesse per la popolazione rurale locale.
Gli interventi possono interessare ad esempio la risistemazione di corsi e specchi d'acqua o aree naturali per una loro maggiore valorizzazione a fini ricreativi o naturalistici;
- ii) interventi finalizzati all'incremento dell'ittiofauna selvatica tramite ripopolamento dei corpi idrici ed il trasferimento di materiale ittico.
L'intervento prevede l'acquisto a) di materiale ittico di pregio appartenente alle specie endemiche (es. trota fario, trota macrostigma) e di eventuali specie di accompagnamento (es. barbo canino, ghiozzo, gambero di fiume), b) di attrezzature per il monitoraggio ambientale e biologico degli interventi;
- iii) interventi per la certificazione ambientale dei territori e delle imprese rurali con particolare riferimento alle norme della serie ISO 14000. Gli interventi prevedono costi per

consulenze mirate alla definizione del sistema di controllo e per la preparazione e formazione del personale sull'attuazione del sistema di controllo.

La misura non finanzia investimenti che ricadono nel campo di applicazione di altre misure del presente Piano.

L'importo massimo dell'investimento ammissibile è di 500.000 euro.

La percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile.

In presenza di specifiche determinazioni definite dall'ente delegato la percentuale di contribuzione pubblica può aumentare fino all'100% dell'investimento ammissibile.

d) Beneficiari:

Imprenditori agricoli associati, enti pubblici.

e) Indici per la valutazione degli obiettivi di realizzazione fisica:

- n. progetti di ripristino, di sistemazione, valorizzazione e miglioramento
- n. ettari di territorio ripristinato, sistemato e valorizzato
- chilometri di percorsi e itinerari realizzati
- n. di infrastrutture di valorizzazione realizzate.

f) Criteri e procedure per l'attuazione dell'azione:

Gli Enti competenti istruiscono ed approvano i progetti presentati verificandone l'ammissibilità a finanziamento.

Misura 9.10

“Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione”.

(lettera u dell'allegato al Reg. CE 1750/99)

a) Descrizione

La misura prevede interventi finalizzati al recupero dell'efficienza produttiva agricola di territori colpiti da calamità naturali e alla realizzazione di adeguate opere di prevenzione. a difesa delle zone agricole. Gli interventi di cui ai punti i, ii, iii e iv sono eseguiti preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.

Gli interventi di cui al punto v. sono rivolti ad aziende agricole che intendono sostituire i propri vigneti colpiti dalla temibile fitopatia del mal dell'esca con una percentuale di ceppi di vite ammalati comunque non inferiore al 25% e le cui caratteristiche e diffusione sul territorio toscano sono illustrate nel paragrafo 1 dell'allegato 5 “Compatibilità e coerenza con le OCM di settore”.

Sono previsti:

- i) regimazione delle acque superficiali mediante realizzazione e manutenzione straordinaria della rete idraulica minore;
- ii) interventi di manutenzione straordinaria delle opere di regimazione idraulica;
- iii) ripristino delle condizioni fisiche degli alvei e delle sponde di corsi d'acqua;
- iv) bonifica di terreni colpiti da esondazioni o frane;

- v) reimpianto di vigneti colpiti dal “mal dell’esca parassitario”.

b) Localizzazione

Tutto il territorio regionale.

c) Forma di aiuto, modulazione ed importo massimo:

L’aiuto prevede un contributo pubblico, in conto capitale, pari a:

- 80% massimo dell’investimento ammissibile per gli interventi di cui ai punti i, ii, iii;
- 100% massimo dell’investimento ammissibile per gli interventi di cui al punto iv;
- 35% massimo dell’investimento ammissibile per gli interventi di cui al punto v..

Onde evitare compensazioni eccessive, vanno dedotti per gli interventi di cui ai punti i, ii, iii, iv dall’importo dell’aiuto eventuali indennizzi derivanti da polizze assicurative.

L’importo massimo dell’investimento ammissibile è di 500.000 euro per i punti i, ii , iii; 200.000 euro per il punto iv e di 250.000 euro per il punto v.

La percentuale di partecipazione comunitaria è pari al 50% del contributo pubblico ammissibile.

d) Beneficiari:

Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, singoli o associati, enti pubblici.

e) Indici per la valutazione degli obbiettivi di realizzazione fisica:

- n. progetti di recupero di aree danneggiate;
- n. progetti di prevenzione;
- n. ettari di territorio agricolo ricostituito/oggetto di prevenzione;

f) Criteri e procedure per l’attuazione della misura:

Gli Enti competenti istruiscono ed approvano i progetti presentati verificandone l’ammissibilità a finanziamento.

Sono esclusi da questa misura interventi per la salvaguardia del patrimonio forestale e relativi servizi di prevenzione (antincendio ecc.) poiché già previsti nella misura 8.2 “Altri interventi forestali”.

PARTE VI

ATTUAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

VI.1 ATTUAZIONE

VI.1.1 INTRODUZIONE

Le procedure di attuazione del piano di sviluppo rurale della regione Toscana sono basate sui seguenti principi, mutuati dal documento comunitario "Agenda 2000":

- semplificazione: massima essenzialità delle norme e diminuzione dei passaggi burocratici nei percorsi autorizzativi e finanziari;
- sussidiarietà: per garantire che le misure di sviluppo rurale siano attuate al livello amministrativo più vicino al territorio, la programmazione delle stesse, nell'ambito della normativa quadro definita dal piano regionale di sviluppo rurale, viene effettuata a livello dei singoli Enti delegati (Province e comunità montane).
- flessibilità: ogni Ente delegato può articolare il programma locale sulla base delle esigenze del proprio territorio, optando per le misure più consone ai propri bisogni.

In base alla L.R. n.10/89, le funzioni amministrative per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale (d'ora in poi Piano) sono delegate alle Province e alle Comunità Montane (Enti delegati, d'ora in poi Enti), ciascuna per il territorio di propria competenza, mentre alla Regione restano i compiti di programmazione a livello regionale, di indirizzo e di controllo.

VI.1.2 PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI DELEGATI

a) Il Programma locale di sviluppo rurale

L'operatività che il Piano consegue a seguito dell'approvazione da parte della Commissione consente agli Enti delegati di poter predisporre i propri programmi locali di sviluppo rurale (d'ora in poi Piani locali). In questi ultimi programmi, a partire dall'analisi della situazione territoriale e delle problematiche specifiche delle proprie zone rurali, gli enti definiscono le strategie di azione finalizzate allo sviluppo rurale, stabilendo le proprie condizioni specifiche.

b) Ripartizione delle risorse

Le risorse finanziarie pubbliche vengono ripartite in base ai seguenti principi:

- caratteristiche socioeconomiche del territorio;
- dimensione della richiesta da parte degli operatori in corso di attuazione;
- capacità di progettazione dell'Ente;
- capacità di spesa dell'Ente.

In sintesi la ripartizione fra gli Enti avverrà secondo le seguenti modalità:

- 1° anno – in base a parametri oggettivi che tengano conto di specifiche per misura relative alle caratteristiche del territorio ed alla struttura aziendale;
- 2° anno e seguenti - le assegnazioni del primo anno sono corrette in base alle effettive esigenze dei singoli Enti (in termini di domande ammissibili) e alla capacità di spesa degli stessi, sempre nei limiti della disponibilità complessiva.

c) Modalità di attivazione delle misure del Piano di Sviluppo Rurale

Le modalità di attivazione delle misure del Piano differiscono in funzione della tipologia di azioni previste e delle modalità di aiuto possibili; le misure che prevedono regimi di aiuto veri

e propri (misure 1, 7, 8) hanno una dinamica differente da quelle che prevedono indennità o premi (misure 2, 4, 5, 6, 8) e soprattutto da quelle che prevedono investimenti in infrastrutture o servizi (3, 9); la casistica prevista, in rapporto alle misure, alla tipologia di finanziamento e alle modalità di individuazione dei beneficiari è la seguente:

Tab.1 Misure previste e modalità di finanziamento attivate

Misura	Tipo	Forma di finanziamento	bando	programma	altro
1	Investimenti	Contributi	Si		
2	Primo insediamento	Premio	Si		
3	Formazione	Copertura costi	Si		Si
4	Prepensionamento	Indennità	Si		
5	Zone svantaggiate	Indennità	Si		
6	Agroambiente	Premi	Si		
7	Trasformazione	Contributi	Si		
8	Forestazione	Contributi, premi, indennità	Si	Si	Si
9	Sviluppo zone rurali	Contributi	Si	Si	Si

Per i regimi di aiuto, premi e indennità ed investimenti di privati, la raccolta delle domande è effettuata mediante un bando unico in cui sono indicati:

- condizioni generali di accesso;
- condizioni generali di priorità;
- ripartizione delle risorse per Ente e per misura;
- massimali per misura e per azienda;
- percentuali di contribuzione per misura/sottomisura/azione;
- valori unitari di premi/indennità.

Al momento dell'entrata in vigore dei Piani locali, gli elementi di cui sopra possono variare o essere integrati dalla programmazione a livello locale, nell'ambito di quanto stabilito dal Piano e comunque non oltre i limiti da esso fissati in ogni misura, sottomisura e azione.

d) Modalità di presentazione delle domande

Le domande sono presentate agli Enti delegati o ai Centri Autorizzati di Assistenza Procedimentale (CAAP), a seconda della misura, su una modulistica unica informatizzabile, costituita da una parte comune, riportante i dati generali del richiedente e le caratteristiche dell'azienda agricola/forestale da esso condotta, e da una parte specifica di misura, riportante le indicazioni necessarie alla determinazione delle condizioni di ammissibilità/priorità e alla quantificazione del premio/indennità/contributo.

f) Finanziamenti per infrastrutture e servizi

Nel caso delle misure che prevedono infrastrutture e servizi, si prevede la predisposizione di programmi annuali di intervento da parte degli Enti, definiti in base alla ricognizione delle esigenze del territorio effettuata di concerto con i soggetti (Enti locali, organizzazioni di categoria ecc.) che avranno la responsabilità dell'attuazione e del cofinanziamento degli interventi; la validità della programmazione a livello locale è condizionata ad accordi che leghino i soggetti con impegni reciproci, al fine di garantire l'attuazione coordinata, celere ed efficace degli interventi programmati.

g) Ruolo degli uffici regionali

Gli uffici regionali svolgono una sorveglianza continua sull'azione degli Enti effettuando un monitoraggio costante delle autorizzazioni e delle spese attuate a livello locale per

ottimizzare la distribuzione delle risorse e per far pervenire all'organismo pagatore il massimo di richieste di liquidazione possibili.

Gli uffici regionali sorvegliano in particolare le misure che prevedono una pluriennalità della spesa (ad esempio le misure agroambientali) di modo che queste non producano effetti distorsivi sul corretto andamento della spesa.

A tal fine è costituito un Comitato di Pilotaggio, composto da tutti i soggetti interessati nella gestione operativa e del Piano; tale comitato si avvale inoltre delle relazioni di valutazione e di monitoraggio e, per quanto riguarda le problematiche relative all'attuazione, sorveglianza e valutazione delle misure agroambientali e delle altre misure orientate verso l'ambiente, dell'apporto delle organizzazioni agricole ed ambientali .

Ai fini della corretta gestione delle disponibilità finanziarie del Piano, l'organismo pagatore effettua un controllo delle richieste di liquidazione pervenute e messe in pagamento, in modo che il totale delle stesse non superi le dotazioni per Ente/misura stabilite dalla Regione Toscana; informa inoltre tempestivamente gli uffici regionali delle richieste in supero, in modo che questi ultimi attivino le procedure per la modifica delle dotazioni per misura e per la richiesta di ulteriori risorse alla Commissione europea.

H) Circuito finanziario

La quota di cofinanziamento comunitario a valere sul FEOGA garanzia è integrata:

- dal cofinanziamento statale stanziato mediante una delibera CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) su richiesta del Ministero per le politiche agricole e forestali;
- dal cofinanziamento regionale, ove previsto.

Le tre quote di cofinanziamento sono trasferite all'organismo pagatore che provvede materialmente all'erogazione degli aiuti in base agli elenchi di liquidazione ad esso trasmessi dalle amministrazioni competenti.

Per gli investimenti potranno essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali, nella misura massima del 20% del costo totale dell'investimento, a fronte di presentazione di polizza fidejussoria da parte dei soggetti privati. Gli Enti pubblici sono esclusi dell'obbligo di presentare garanzie fidejussorie ma devono comunque presentare un impegno alla eventuale restituzione delle somme ricevute come anticipo. Possono essere concesse anticipazioni al soggetto beneficiario privato, esclusivamente previo rilascio di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'organismo pagatore da parte di Enti autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per l'intera durata dei lavori e avrà efficacia fino a quando non venga rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'organismo pagatore. Lo svincolo della fidejussione sarà disposto successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo.

La Regione provvederà alla raccolta delle polizze fidejussorie a favore dell'organismo pagatore secondo lo schema predisposto dallo stesso e tramite procedure concordate che verranno formalizzate in apposita circolare dell'organismo pagatore.

Il pagamento ai beneficiari finali verrà effettuato dall'Organismo pagatore sulla base di elenchi accompagnati da una relazione di ammissibilità. Detto organismo pagatore provvederà anche alla loro contabilizzazione in relazione ai vari interventi, conformemente al modello di codificazione fornito dalla Commissione europea.

VI.2 MONITORAGGIO

L'attività di monitoraggio è prevista a livello di beneficiario finale e di organismo pagatore mediante rilevazioni trimestrali dell'andamento delle singole misure del piano finalizzato ad individuare i seguenti elementi:

- modifiche al contesto generale di attuazione che possano avere un'influenza, diretta od indiretta sulle previsioni contenute nel piano;
- stato di avanzamento, fisico e finanziario, delle misure attivate dal piano;
- evoluzione degli indicatori di avanzamento e di impatto individuati nella valutazione ex ante.

L'attività di monitoraggio è finalizzata alla valutazione dell'andamento delle singole misure e del piano in generale e alla produzione di un rapporto che verrà trasmesso annualmente, entro il 30 settembre alla Commissione Europea.

Il monitoraggio si articolerà su due livelli principali:

- fisico, relativo cioè al rilevamento dell'attuazione materiale degli interventi finanziati;
- finanziario, relativo cioè all'erogazione dei pagamenti connessi agli interventi oggetto d'aiuto.

Per particolari tipologie di investimento come quelle attuate da soggetti pubblici (Comuni, Province, Comunità montane ecc.) o di particolare complessità e durata, il monitoraggio fisico e finanziario potrà essere integrato da un monitoraggio procedurale che rileverà le principali fasi di avanzamento anche nella gestione amministrativa dell'intervento, ponendo attenzione ad alcuni momenti particolarmente significativi nella vita del progetto (es. espletamento della gara pubblica di appalto per la selezione ed il conferimento al soggetto attuatore della realizzazione delle opere).

I dati di monitoraggio fisico, finanziario e, se del caso, procedurale, verranno raccolti dagli enti delegati (Province e Comunità montane) o dai Centri Autorizzati di Assistenza Procedimentale (CAAP) presso il beneficiario finale dell'aiuto ed inviati alla Regione. Alla banca dati regionale così costituita verranno aggiunti gli eventuali progetti gestiti in forma diretta dalla Regione.

Nel caso di investimenti i dati fisici verranno raccolti dall'ente attribuito solo dopo la verifica finale di ciascun intervento realizzato.

La Regione, nelle sue funzioni di coordinamento, provvederà a raccogliere ogni tre mesi i dati complessivi relativi a tutti gli interventi realizzati provvedendo a fornire un quadro esauriente sia a livello territoriale che di ciascuna misura o, laddove necessario, articolazione di misura.

Il monitoraggio finanziario verrà attuato in stretta collaborazione con l'organismo pagatore: la Regione acquisirà, da quest'ultimo, i dati relativi alle erogazioni effettuate per beneficiario e provvederà, ogni tre mesi, ad incrociare tali dati con quelli fisici in suo possesso. In quest'ultimo caso non saranno presi in considerazione quei pagamenti eventualmente erogati a titolo di anticipo, perché non collegabili a realizzazioni effettive.

Nel caso di interventi relativi a premi commisurati a superfici, il dato sia fisico (ettari di una determinata coltura) che finanziario (entità del premio erogato) risulteranno dai dati inviati dagli enti delegati e dai Centri Autorizzati di Assistenza Procedimentale (CAAP) all'organismo pagatore per l'erogazione degli importi.

I dati di monitoraggio procedurale verranno rilevati dalla Regione, nel caso di interventi in gestione diretta, o dagli enti delegati (Province e Comunità montane) in tutti gli altri casi.

Gli indicatori di monitoraggio utilizzati per il presente Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 sono quelli proposti in sede di Comitato STAR del 22 e 23 febbraio 2000 (Documento di lavoro VI/12006/00).

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale del Piano di Sviluppo Rurale di fornire tutte le indicazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati.

E' fatto obbligo a ciascun ente attribuito e ciascun Centro Autorizzato di Assistenza Procedimentale (CAAP) di adempiere ai compiti di raccolta e invio dei dati di monitoraggio alla Regione.

Le relazioni annuali che verranno presentate alla Commissione sull'avanzamento del Piano di Sviluppo Rurale della Toscana saranno conformi a quanto definito nell'art.48 del Regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio e della sezione 5 "Sorveglianza e valutazione" del Regolamento (CE) n.1750/1999 della Commissione.

VI.3 VALUTAZIONE

Oltre alla valutazione ex ante contenuta in allegato al presente piano, è prevista la produzione di rapporti di valutazione intermedi ed ex post, che dovranno affrontare le specifiche problematiche del piano e le problematiche comuni di valutazione rilevanti a livello comunitario relative a:

- livello di vita della popolazione;
- struttura dell'occupazione;
- struttura della popolazione rurale;
- reddito agricolo ed extragricolo;
- caratteristiche delle strutture agricole;
- servizi al settore agricolo;
- qualità e competitività dei prodotti agricoli;
- lo stato delle risorse forestali;
- lo stato dell'ambiente.

La valutazione a medio termine dovrà esaminare gli interventi realizzati, la loro rilevanza e la coerenza con gli obiettivi del piano.

Il rapporto di valutazione sarà elaborato conformemente alle linee guida messe a punto dalla Commissione Europea.

L'attività di valutazione sarà affidata ad un valutatore indipendente.

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione verranno seguite le indicazioni del Documento di lavoro VI/12004/00 discusso nel Comitato STAR del 26 gennaio e 22/23 febbraio 2000. Verranno inoltre recepite le ulteriori indicazioni e approfondimenti messi a punto dalla Commissione.

VI.4 CONTROLLO

Per tutte le misure i controlli amministrativi sono esaustivi e vertono sulla totalità delle domande di sostegno.

Qualora siano oggetto di aiuto, l'identificazione delle superfici e degli animali è svolta, conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento CEE n.3508/92, nell'ambito del SIGC e comprende verifiche incrociate con i dati del sistema integrato.

In particolare l'istruttoria delle domande di aiuto terrà conto:

- di una valutazione dei requisiti di ammissibilità;
- di un'analisi tecnico economica, qualora lo richieda la misura;
- dell'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni di altri soggetti, se necessario.

I controlli saranno effettuati utilizzando una specifica lista di controllo.

Verranno autorizzati e pagati a carico del FEOGA-G da parte dell'organismo pagatore gli aiuti a fronte di spese sostenute dai beneficiari finali posteriormente alla data di ricevibilità del piano di sviluppo da parte della Commissione europea.

Per gli investimenti si terrà conto anche dell'accertamento tecnico, amministrativo e contabile corredato della relativa documentazione comprovante in maniera oggettiva l'effettiva e conforme realizzazione del progetto e della certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione, se necessario. Ogni anno, almeno il 5% dei beneficiari è oggetto di un controllo sul posto; tale controllo è completo e verte su tutte le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto.

La selezione dei beneficiari da sottoporre a controllo si basa su un'analisi dei rischi, generali e specifici per misura, e sulla rappresentatività delle domande da selezionare, conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento CEE n. 3887/92. Una particolare attenzione viene dedicata ai progetti di investimento pluriennali di importo elevato.

Il controllo sul posto verte su tutte le condizioni ed impegni che è possibile verificare al momento della visita di controllo; la data del controllo viene stabilita in base all'analisi del rischio, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti sulle singole misure. Sono previsti rapporti di controllo dettagliati, comprendenti gli esiti della verifica di tutte le condizioni richieste, in accordo con le disposizioni dell'art. 12 del reg. CEE 3887/92.

Vengono riportate qui di seguito le modalità specifiche di controllo per ciascuna misura, nel rispetto dei principi generali esposti sopra in relazione al controllo amministrativo ed al controllo in loco.

Misura 1 "Investimenti nelle aziende agricole"

I controlli su tutte le aziende interessate avvengono in due fasi:

- preventiva per verificare le condizioni di accesso ai contributi, con produzione di un rapporto informativo contenente tutti gli elementi e le fasi del controllo, nonché l'esito del controllo stesso, con l'indicazione della spesa ammissibile a contributo;
- successiva, per verificare la corretta esecuzione degli investimenti e l'esatto ammontare delle spese; in questa fase sono compresi anche controlli sul posto, con produzione di un verbale di controllo contenente tutti gli elementi verificati, con l'indicazione della spesa ammessa a contributo.

Misura 2 "Insediamento giovani agricoltori"

Il controllo verte sul possesso dei requisiti previsti da parte del richiedente con produzione di un rapporto informativo contenente tutti gli elementi e le fasi del controllo, nonché l'esito del controllo stesso, con l'indicazione del premio concesso.

Misura 3 "Formazione"

I controlli sulle attività finanziate avvengono in due fasi:

- preventiva – per verificare le condizioni di accesso ai contributi, con produzione di un rapporto informativo contenente tutti gli elementi e le fasi del controllo, nonché l'esito del controllo stesso, con l'indicazione della spesa ammissibile a contributo;
- successiva, per verificare la corretta esecuzione delle attività finanziate con produzione di un verbale di controllo contenente tutti gli elementi verificati, con l'indicazione della spesa ammessa a contributo.

In entrambe le fasi i controlli riguardano sia il beneficiario della misura che il soggetto erogatore dei servizi acquisiti dal beneficiario stesso.

Misura 4 "Prepensionamento"

Il controllo verte sul possesso dei requisiti previsti da parte del cedente e del rilevatorio e sulla consistenza delle superfici cedute, con produzione di un rapporto informativo contenente tutti gli elementi e le fasi del controllo, nonché l'esito del controllo stesso, con l'indicazione del premio concesso.

Misura 5 "Zone svantaggiate"

I controlli sulle aziende interessate avvengono in due fasi:

- preventiva, al fine di verificare le condizioni di accesso agli aiuti previsti, con produzione di un rapporto informativo contenente tutti gli elementi e le fasi del controllo, nonché l'esito del controllo stesso, con l'indicazione dell'indennità concessa. Per l'identificazione delle superfici si procede conformemente agli articoli 4 e 5 del reg. CEE n. 3508/92. Sono previsti controlli incrociati in base al sistema integrato di gestione e controllo istituito dallo stesso reg. CEE n. 3508/92.
- successiva, per verificare il rispetto degli impegni assunti con produzione di un verbale di controllo contenente tutti gli elementi verificati e l'indicazione degli aiuti verificati. I controlli si svolgono anche in azienda, e sono effettuati conformemente agli articoli 6 e 7 del reg. CEE n. 3887/92. I controlli sul rispetto delle buone pratiche agricole sono effettuati con le stesse modalità previste per l'azione 6.2.

Misura 6 "Misure agroambientali"

I controlli sulle aziende interessate avvengono in due fasi:

- preventiva – al fine di verificare le condizioni di accesso ai premi previsti, con produzione di un rapporto informativo contenente tutti gli elementi e le fasi del controllo, nonché l'esito del controllo stesso, con l'indicazione dell'ammontare del premio concesso. Per l'identificazione delle superfici si procede conformemente agli articoli 4 e 5 del reg. CEE n. 3508/92. Sono previsti controlli incrociati in base al sistema integrato di gestione e controllo istituito dallo stesso reg. CEE n. 3508/92.
- successiva, per verificare il rispetto degli impegni assunti, con produzione di un verbale di controllo contenente tutti gli elementi verificati, con l'indicazione degli importi verificati. I controlli si svolgono anche in azienda, e sono effettuati conformemente agli articoli 6 e 7 del reg. CEE n. 3887/92.

Gli elementi del controllo comuni a tutte le azioni in cui si articola la misura 6 sono i seguenti:

Controllo amministrativo

- controllo corretta compilazione della domanda;
- verifica dati indicati in domanda;
- verifica completezza documentazione allegata;
- verifica titoli di possesso delle superfici dichiarate.

Controllo sulle superfici

- verifica dati indicati in domanda con dati catastali;
- incrocio con i dati indicati nelle domande di pagamento per superficie (reg. CE 1251/99);
- controllo su base aerofotogrammetrica delle superfici dichiarate;
- controllo in campo della corrispondenza fra le superfici e le colture dichiarate e quelle effettivamente possedute e coltivate; i controlli sul posto sono effettuati conformemente agli articoli 6 e 7 del reg. CEE n. 3887/92;

In considerazione della diversa dinamica delle cinque azioni in cui si articola la misura 6, le modalità specifiche di controllo del rispetto degli impegni specifici sono state suddivise per azione.

Azione 6.1 – Introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica

Il controllo è svolto dagli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale; in caso di accertamento di inadempienze, l'azienda viene cancellata dall'albo regionale dei produttori

biologici e conseguentemente decade dai benefici previsti dall'azione 6.1 del presente programma.

Azione 6.2 - Introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura integrata

Il controllo si articola nelle seguenti fasi:

- verifica presenza dei registri e della documentazione relativa agli acquisti di fertilizzanti e fitofarmaci;
- inventario della consistenza del magazzino aziendale, da raffrontare con le registrazioni di impiego di prodotti;
- raffronto delle registrazioni di impiego dei prodotti con le prescrizioni limitanti previste dalle schede tecniche predisposte in base al documento "principi generali per le produzioni agricole integrate" riportato in allegato 2 al presente programma;
- prelievo ed analisi di parti vegetali per la ricerca di eventuali principi attivi non ammessi o limitati;
- verifica in campo di elementi riscontrabili oggettivamente (quali diserbo, lavorazioni del terreno, trattamenti insetticidi), da rilevare anche mediante fotografia.

Nel caso di aziende aderenti anche al sistema di controllo previsto dalla legge regionale. n°25/99 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole", per la quale sono previste le stesse norme tecniche di produzione della misura 6.2, il controllo del rispetto delle norme tecniche è svolto da organismi di controllo autorizzati dalla Giunta regionale ed aventi i seguenti requisiti:

1. essere accreditati da un organismo di accreditamento quali Enti di certificazione di prodotto conformi alla norma EN 45011 per il settore agricolo e alimentare;
2. non svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto del controllo;
3. avvalersi, nell'ambito della propria attività di controllo, di laboratori autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 156 o conformi e accreditati ai sensi della norme EN 45001.

Gli organismi di controllo autorizzati devono svolgere le seguenti attività:

1. effettuare le verifiche iniziali necessarie per la concessione in uso del marchio al soggetto richiedente;
2. ispezionare i concessionari secondo modalità e tempi stabiliti dal piano dei controlli almeno una volta l'anno per ciascun concessionario, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal/i disciplinare/i di produzione adottato/i e l'espletamento e la documentazione delle attività di autocontrollo dei concessionari;

Il sistema di controllo in base alla l.r. 25/99 prevede inoltre una vigilanza sull'attività degli organismi di controllo autorizzati svolta dalla Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo e Forestale (ARSIA).

Azione 6.3

Il controllo è effettuato mediante:

- verifica in azienda della consistenza effettiva dei capi allevati;
- verifica della effettiva appartenenza dei soggetti allevati alle razze oggetto di salvaguardia;
- verifica del rispetto del piano di accoppiamenti previsto per la razza oggetto di salvaguardia.
- verifica del rispetto della buona pratica agricola su tutta la superficie aziendale;

Azione 6.4

Il controllo è effettuato mediante:

- verifica della effettiva appartenenza del materiale di propagazione impiegato e delle piante coltivate alle varietà oggetto di salvaguardia;
- verifica del rispetto della buona pratica agricola su tutta la superficie aziendale;
- verifica del rispetto delle norme di coltivazione stabilite a livello regionale.

Azione 6.5

Il controllo è effettuato mediante:

- verifica in campo della effettiva destinazione delle superfici oggetto di premio.
- verifica del rispetto della buona pratica agricola su tutta la superficie aziendale;

Misura 7 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”

Sono previste le stesse modalità di controllo indicate per la misura “investimenti nelle aziende agricole”.

Misura 8 “Selvicoltura”

Per le azioni di questa misura che sostengono investimenti, sono previste le stesse modalità di controllo indicate per la misura “investimenti nelle aziende agricole”.

Per le restanti azioni, che prevedono premi o indennità pluriennali, sono previste le stesse modalità di controllo indicate per le “misure agroambientali”.

Misura 9 “Promozione dell’adeguamento dello sviluppo delle zone rurali”

Sono previste le stesse modalità di controllo indicate per la misura “investimenti nelle aziende agricole”.

VI.5 SANZIONI

Il quadro normativo di riferimento in materia di sanzioni è dato dalle seguenti fonti normative:

- legge n.898/86 relativa agli indebiti percepiti: salvo che il fatto non configuri il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il beneficiario, nelle ipotesi sopra descritte, è punito con la reclusione da 3 a 6 mesi nel caso in cui la somma indebitamente percepita sia superiore a L. 20 milioni, oltre alla restituzione di quanto percepito.
Se la somma percepita è, invece, pari o inferiore a L. 20 milioni gli viene applicata solo una sanzione amministrativa consistente nella restituzione di quanto percepito. Nel caso in cui l’indebito sia superiore a L. 100.000 è prevista la ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari all’importo indebitamente percepito.
- legge n.183/87 relativa all’istituzione del Fondo di rotazione nazionale per il finanziamento degli interventi comunitari: nel caso in cui il beneficiario non provveda all’attuazione del progetto o abbia percepito indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni o contributi o altre erogazioni a carico del FEOGA orientamento o garanzia e/o a carico dei fondi nazionali, lo stesso deve restituire le somme percepite maggiorate di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero.
- regolamento CEE n.3887/92 “Recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni sistemi di aiuti comunitari”;
- regolamento CE n. 1750/99 “Recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio..”: in particolare, in caso di falsa dichiarazione resa per negligenza

grave, il beneficiario è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure di sviluppo rurale del capo relativo e, in caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente, l'esclusione si estende anche all'anno successivo. In caso di pagamento indebito, i beneficiari dovranno restituire le somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.

VI.6. PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI

La pubblicità delle opportunità offerte dal Piano e più in particolare degli interventi e delle procedure attuative sono assicurate, in primo luogo, dalla pubblicazione integrale del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana che verrà effettuata immediatamente dopo la sua approvazione da parte della Commissione europea.

Da un punto di vista informatico sono previste le seguenti iniziative:

sul sito internet della Regione Toscana sarà disponibile il testo del Piano approvato dalla Commissione europea e, successivamente, i relativi bandi attuativi;

un programma apposito che consentirà a tutti gli utenti di attivare ricerche mirate per settore produttivo, per tipologie di imprenditore, per tipologie di investimento ecc.

Per pubblicizzare il Piano a livello territoriale sono già stati svolti numerosi incontri presso Province, Comunità montane e Comuni, per quanto riguarda gli enti pubblici, presso organizzazioni e ordini professionali, associazioni ambientaliste e sindacati dei lavoratori agricoli per quanto riguarda le parti sociali ed economiche toscane.

In accordo con gli enti attribuiti e i Centri Autorizzati di Assistenza Procedimentale (CAAP) verranno predisposti infine depliant illustrativi al fine di diffondere in modo esauriente e capillare le informazioni e le possibilità di finanziamento offerte.